

XVII legislatura

## **Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1519**

"Delega al Governo per il  
recepimento delle direttive  
europee e l'attuazione di altri  
atti dell'Unione europea -  
Legge di delegazione europea  
2013 - secondo semestre"

giugno 2014  
n. 149



servizio studi del Senato



# Servizio Studi

Direttore: (...)

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Capo ufficio: R. Ercoli \_2401

Capo ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo \_3613

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi \_3538

Capo ufficio: F. Cavallucci \_3443

#### Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello \_2180

Capo ufficio: A. Sanso' \_2451

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli \_3505

### Documentazione

Emanuela Catalucci \_2581

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Maria Paola Mascia \_3369

Anna Henrici \_3696

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi  
sull'A.S. n. 1519**

"Delega al Governo per il  
recepimento delle direttive  
europee e l'attuazione di altri  
atti dell'Unione europea -  
Legge di delegazione europea  
2013 - secondo semestre"

giugno 2014  
n. 149

*Il presente dossier è stato redatto sulla base del contenuto del dossier del Servizio Studi della Camera dei deputati n. 94 del 3 dicembre 2013, relativo al corrispondente A.C. 1836.*

## INDICE

Sintesi del contenuto.....	9
Schede di lettura .....	17
<b>Articolo 1</b> <i>(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee)</i>	
Scheda di lettura.....	19
<b>Articolo 2</b> <i>(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)</i>	
Scheda di lettura.....	23
<b>Articolo 3</b> <i>(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento)</i>	
Scheda di lettura.....	25
<b>Articolo 4</b> <i>(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013 che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito)</i>	
Scheda di lettura.....	35
<b>Articolo 5</b> <i>(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e del regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale)</i>	
Scheda di lettura.....	41
<b>Articolo 6</b> <i>(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge)</i>	
Scheda di lettura.....	45
<b>Articolo 7</b> <i>(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico)</i>	
Scheda di lettura.....	55
<b>Articolo 8</b> <i>(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla</i>	

<i>risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la di direttiva 2009/22/CE - direttiva sull'ADR per i consumatori)</i>	
Scheda di lettura.....	63
<b>Articolo 9</b>	
<i>(Delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca)</i>	
Scheda di lettura.....	65
<b>SINTESI DELLE DIRETTIVE</b> .....	83
<b>DIRETTIVE ALLEGATO A</b> .....	85
Direttiva 2013/37/UE che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico .....	87
Direttiva 2013/61/UE che modifica le direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE in relazione alle regioni ultraperiferiche francesi, in particolare Mayotte.....	89
<b>DIRETTIVE ALLEGATO B</b> .....	91
Direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvency II) .....	93
Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (Testo rilevante ai fini del SEE) .....	95
Direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare .....	99
Direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori).....	101
Direttiva 2013/14/UE che modifica la direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito .....	103

Direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici .....	105
Direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE .....	107
Direttiva 2013/31/UE che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti .....	111
Direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale .....	113
Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.....	115
Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE.....	117
Direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE.....	119
Direttiva 2013/38/UE recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo .....	121
Direttiva 2013/39/UE che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque.....	123
Direttiva 2013/42/UE che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA .....	125
Direttiva 2013/43/UE che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi .....	127
Direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea .....	129





## **SINTESI DEL CONTENUTO**



## **Articolo 1**

*(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee)*

Il **comma 1** reca la delega al Governo per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B.

Il **comma 2** individua il termine per l'esercizio della delega.

Il **comma 3** prevede che gli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive incluse nell'**allegato B** siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Tale procedura è estesa anche ai decreti di attuazione delle direttive di cui all'**allegato A**, qualora in essi sia previsto il ricorso a sanzioni penali.

Il **comma 4** dispone che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possano essere previste nei decreti legislativi attuativi delle direttive di cui agli allegati A e B esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti.

## **Articolo 2**

*(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)*

L'**articolo 2** conferisce al governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega legislativa per l'adozione, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2013-secondo semestre, di decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione di obblighi contenuti in direttive attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea direttamente applicabili pubblicati alla data di entrata in vigore della medesima legge di delegazione.

## **Articolo 3**

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento)*

L'**articolo 3**, modificato dalla Camera, detta i principi e criteri direttivi per il recepimento della [direttiva 2013/36/UE](#) sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento nonché del regolamento n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi.

La delega definisce la ripartizione di competenze fra le Autorità di vigilanza interessate, Banca d'Italia e Consob, l'ampiezza del ricorso alle fonti secondarie e il coordinamento con le norme di diritto societario vigenti; nel corso dell'esame alla Camera, è stato chiarito che tutti i provvedimenti normativi, anche aventi natura di normativa secondaria di attuazione o esecuzione, devono essere adottati entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE;

La delega appare in ogni caso più ampia del disposto normativo europeo con riguardo alla materia sanzionatoria. Si recepisce la direttiva in relazione all'obiettivo di sanzionare in primo luogo l'ente e, solo sulla base dei presupposti che saranno individuati dal diritto nazionale, l'esponente aziendale o la persona fisica responsabile della violazione. In tale ambito, nel corso dell'esame alla Camera è stato previsto che nell'applicazione delle sanzioni si tenga conto anche delle dimensioni delle società o enti. È stato inoltre rimodulato l'importo delle sanzioni minime applicabili alle persone fisiche, da 10.000 a 5.000 euro.

Si prevede poi una delega volta a estendere il principio del *favor rei*, individuare strumenti deflativi del contenzioso o di semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione, escludere la sanzione per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità. Il governo è quindi delegato ad adeguare l'entità delle sanzioni previste nella normativa antiriciclaggio, nonché ad assicurare il coordinamento dell'ordinamento vigente con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

#### **Articolo 4**

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013 che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito)*

L'**articolo 4**, modificato dalla Camera, reca i principi e i criteri direttivi specifici per il recepimento nell'ordinamento nazionale della nuova disciplina europea in materia di agenzie di *rating* del credito, contenuta nella [direttiva 2013/14/UE](#) e nel regolamento (UE) n. 462/2013.

In particolare il legislatore, all'atto del recepimento, dovrà prevedere - ove opportuno - il ricorso alla disciplina secondaria, al fine di ridurre l'affidamento esclusivo o meccanico ai *rating* del credito emessi da agenzie di *rating* del credito. Dovranno inoltre essere apportate alle norme vigenti le modificazioni opportune per assicurare il miglior coordinamento con le nuove disposizioni, per applicare correttamente e integralmente la disciplina europea sulle agenzie di *rating* del credito e per ridurre l'affidamento esclusivo o meccanico ai *rating* emessi da tali agenzie, garantendo la massima protezione dell'investitore e la tutela della stabilità finanziaria, secondo quanto precisato dalla Camera.

La Camera ha altresì specificato che il legislatore delegato dovrà rafforzare, nel processo di valutazione del rischio in relazione alle decisioni di investimento da

parte degli enti creditizi, il ricorso a metodi alternativi rispetto a quelli offerti dalle agenzie di *rating*.

### **Articolo 5**

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e del regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale)*

L'**articolo 5** - modificato dalla Camera - reca i principi e i criteri direttivi specifici per l'attuazione nell'ordinamento nazionale del regolamento n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il *venture capital* (EuVECA) e del regolamento n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF). I due regolamenti, entrati in vigore il 22 luglio 2013, richiedono in particolare agli Stati membri di designare le autorità competenti per l'autorizzazione e la vigilanza dei gestori nonché per sanzionare le violazioni degli obblighi posti dagli stessi regolamenti.

### **Articolo 6**

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge)*

L'**articolo 6**, modificato dalla Camera, delega il Governo ad attuare la Decisione quadro 2006/960/Gai sullo scambio di informazioni e intelligence tra Stati membri dell'Unione europea, riprendendo, in linea di massima, l'[articolo 51 della legge comunitaria 2008](#)<sup>1</sup> che prevedeva analoga delega al Governo, mai esercitata e ormai scaduta.

In particolare, in base al **comma 1**, il Governo dovrà esercitare la delega entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione europea 2013-secondo semestre, rispettando le procedure previste dall'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, della legge n. 234 del 2012, che detta norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Il **comma 2**, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede che sullo schema di decreto legislativo sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

Ai sensi del **comma 3**, nel dare attuazione a quanto disposto dalla decisione quadro n. 2006/960/GAI, il Governo dovrà attenersi - oltre che ai principi ed ai

---

<sup>1</sup> Legge 7 luglio 2009, n. 88, *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008*.

criteri direttivi generali di cui all'articolo 32, comma 1, lett. a) e), f) e g) della legge n. 234 del 2012 – anche a quelli indicati nel comma in esame, relativi alle definizioni usate dalla decisione quadro, alla circolazione e tipologia di informazioni, alle motivazioni e finalità delle stesse, ai canali e alla lingua di comunicazione tra le autorità statali, alla tutela dei dati personali ed alla segretezza delle indagini, alle possibili ipotesi di rifiuto di collaborazione tra Stati.

Ai sensi del **comma 4**, infine, dall'attuazione della decisione quadro non dovranno scaturire oneri per la finanza pubblica.

### **Articolo 7**

*(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di protezione internazionale e protezione temporanea)*

Il **comma 1** delega il Governo ad emanare un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di diritto di asilo, protezione sussidiaria e di protezione temporanea.

Il termine per l'esercizio della delega è fissato in 12 mesi.

Esso decorre dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione delle due ultime direttive comunitarie in materia di protezione internazionale approvate il 26 giugno 2013 e incluse nell'allegato B del presente provvedimento.

Inoltre, è concessa una ulteriore delega al Governo per emanare eventuali disposizioni correttive e integrative del testo unico, da esercitarsi entro 24 mesi l'entrata in vigore del medesimo testo unico (**comma 2**).

Infine, è prevista una clausola di neutralità finanziaria, secondo la quale l'adozione del testo unico non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le amministrazioni coinvolte devono provvedere all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse disponibili a legislazione vigente (**comma 3**).

### **Articolo 8**

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE - direttiva sull'ADR per i consumatori)*

L'**articolo 8**, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, detta i principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della [direttiva 2013/11/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (direttiva sull'ADR per i consumatori). In

particolare al **comma 1** si vincola il Governo a rendere applicabile la direttiva anche alle procedure dinanzi a organismi di risoluzione delle controversie in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie sono assunte o retribuite esclusivamente dal professionista, introducendo a garanzia alcuni criteri di imparzialità e indipendenza. Il **comma 2** reca invece la clausola di invarianza finanziaria ed organizzativa.

### **Articolo 9**

*(Delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca)*

L'**articolo 9** delega il Governo a recepire nell'ordinamento italiano la [decisione quadro 2006/783/GAI](#) del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, fissando i relativi principi e criteri direttivi.

L'articolo in esame, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, riprende il contenuto dell'articolo 50 della citata legge n. 88 del 2009 e delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2013-secondo semestre, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla citata [decisione quadro 2006/783/GAI](#), rispettando le procedure previste dai commi 2, 3, 5 e 9 dell'[art. 31 della legge n. 234 del 2012](#)<sup>2</sup>, che detta norme generali sulle procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea, e secondo i principi e criteri direttivi di carattere generale di cui al comma 1, lettere *a)*, *e)*, *f)* e *g)*, dell'articolo 32 della medesima legge n. 234.

Il **comma 1** dell'articolo in commento enumera quindi, nelle lettere *a)-z)*, i principi e criteri direttivi specifici, da seguire nell'attuazione della decisione quadro.

Il **comma 2** stabilisce invece che alle attività previste dal comma 1 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente

---

<sup>2</sup> Legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea".





## **SCHEDE DI LETTURA**



## Articolo 1

*(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge.

2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 del presente articolo sono individuati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei

deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Il **comma 1** reca la delega al Governo per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B.

Esso rinvia, per quanto riguarda le procedure, i principi e i criteri direttivi della delega, alle disposizioni previste dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234.

L'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 detta i seguenti *principi e criteri direttivi generali di delega* per l'attuazione del diritto dell'Unione europea:

- a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture, secondo il principio della massima *semplificazione dei procedimenti*;
- b) ai fini di un migliore *coordinamento con le discipline vigenti* sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi;
- c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse (c.d. *gold plating*);
- d) ove necessario, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste *sanzioni amministrative e penali* per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi;

- e) al recepimento di direttive o di altri atti che modificano precedenti direttive o di atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede apportando *le corrispondenti modificazioni* alla legge o al decreto legislativo di attuazione;
- f) nella redazione dei decreti legislativi si tiene conto delle *eventuali modificazioni delle direttive* comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
- g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le *competenze di più amministrazioni statali*, i decreti legislativi individuano le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, l'efficacia e la trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti territoriali;
- h) le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi vengono attuate con un *unico decreto legislativo*, compatibilmente con i diversi termini di recepimento;
- i) è sempre assicurata la *parità di trattamento dei cittadini italiani* rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.

Il **comma 2** individua il *termine per l'esercizio della delega* mediante rinvio all'art. 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012.

La norma citata dispone, analogamente a quanto previsto in precedenza per le leggi comunitarie annuali, che il termine per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea sia di *due mesi antecedenti il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive*.

Per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, o scada nei tre mesi successivi, la delega deve essere esercitata entro *tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge* stessa.

Per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il termine per l'esercizio della delega è di *dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea*.

L'articolo 31, comma 5 della legge n. 234 del 2012 prevede inoltre che il Governo possa adottare *disposizioni integrative e correttive* dei decreti legislativi emanati in base alla delega conferita con la legge di delegazione *entro 24 mesi* dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, sempre nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge stessa.

Il **comma 3** prevede che gli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive incluse nell'**allegato B** siano sottoposti al *parere delle competenti Commissioni parlamentari*.

Tale procedura è estesa anche ai decreti di attuazione delle direttive di cui all'**allegato A**, qualora in essi sia previsto il ricorso a *sanzioni penali*.

La disposizione ripropone lo schema procedurale applicato nelle precedenti leggi comunitarie e ora disciplinato in via generale dall'articolo 31, comma 3, della legge 234 del 2012.

Essa prevede che gli schemi di decreto legislativo, una volta acquisiti gli altri pareri previsti dalla legge, siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere e che, decorsi *quaranta giorni* dalla data di trasmissione, i decreti siano emanati anche in mancanza del parere.

Qualora il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è *prorogato di tre mesi*. Si intende in tal modo permettere al Governo di usufruire in ogni caso di un adeguato periodo di tempo per l'eventuale recepimento nei decreti legislativi delle indicazioni emerse in sede parlamentare.

Il comma 9 del medesimo articolo 31 prevede altresì che ove il Governo *non intenda conformarsi* ai pareri espressi dagli organi parlamentari relativi a *sanzioni penali* contenute negli schemi di decreti legislativi, ritrasmette i testi alle Camere, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

Sugli schemi di decreto legislativo che comportano *conseguenze finanziarie* è prevista inoltre l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari (ovvero le Commissioni Bilancio delle due Camere).

Tale procedura, anch'essa mutuata dalle precedenti leggi comunitarie e disciplinata in via generale dall'articolo 31, comma 4 della legge n. 234 del 2012, prevede altresì che il Governo, *ove non intenda conformarsi* alle condizioni formulate al fine di garantire la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, deve sottoporre i testi (corredati delle necessarie informazioni integrative) a un *nuovo parere* delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che si esprimono entro 20 giorni.

Il **comma 4** dispone che eventuali *spese* non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possano essere previste nei decreti legislativi attuativi delle direttive di cui agli allegati A e B esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti.

Alla relativa *copertura*, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del *Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie*, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Disposizioni analoghe sono contenute nella legge di delegazione europea 2013 (Legge 6 agosto 2013 n. 96) e in pregresse leggi comunitarie<sup>3</sup>.

Nel *Fondo di rotazione per le politiche comunitarie*, istituito dall'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, sono versate le somme erogate dalle istituzioni europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia e sono iscritte le risorse nazionali destinate al cofinanziamento degli interventi europei nelle aree obiettivo dei Fondi strutturali.

Esso viene annualmente rifinanziato dalla legge di stabilità.

---

<sup>3</sup> Si tratta della legge comunitaria 2007 (legge n. 34/2008); della legge comunitaria 2008 (legge n. n. 88/2009); della legge comunitaria 2009 (legge n. 96/2010).

Il Fondo dunque fornisce un quadro complessivo degli interventi cofinanziati dall'UE: vi affluiscono infatti disponibilità provenienti sia dal bilancio comunitario sia dal bilancio nazionale. Il Fondo è dotato di amministrazione autonoma e di gestione fuori bilancio e si avvale di due conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato (è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel cap. 7493 (Missione "*L'Italia in Europa e nel mondo*", programma "*Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE*").

La dotazione del Fondo risulta pari a 5,5 miliardi di euro per le annualità 2014 e 2015. Quanto all'utilizzo a copertura del Fondo in questione, la Ragioneria generale dello Stato, con Nota tecnica del 12 giugno 2013, comunicata al Senato nel corso dell'esame del disegno di legge di delegazione europea 2013, poi approvato con legge n. 96 del 2013, ha affermato che il Fondo è capiente e che il suo utilizzo a copertura dei decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie ha carattere eccezionale, intervenendo solo allorquando l'amministrazione competente dimostri *per tabulas* di non avere risorse sufficienti. La Ragioneria ha rilevato che l'utilizzo del Fondo ha carattere eccezionale sia in relazione alla percentuale di direttive al cui recepimento è destinato a dare copertura rispetto al totale (meno del 5%) sia rispetto alla quantità delle risorse impiegate allo scopo.

## **Articolo 2**

*(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)*

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

L'**articolo 2** conferisce al Governo, ai sensi dell'[articolo 33 della legge n. 234 del 2012](#), una delega biennale per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate in via regolamentare o amministrativa e per le violazioni di regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2013-secondo semestre.

La necessità della disposizione, analoga a quella contenuta nella precedente legge di delegazione europea 2013, discende dal fatto che, sia nel caso dell'attuazione di direttive in via regolamentare o amministrativa, sia nel caso di regolamenti comunitari (che, come è noto, non richiedono leggi di recepimento, essendo direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale), deve essere prevista una fonte normativa interna di rango primario atta ad introdurre norme sanzionatorie di natura penale o amministrativa nell'ordinamento nazionale, ove si ravvisi l'esigenza di reprimere eventuali trasgressioni dei precetti contenuti nei sopra richiamati atti normativi.

Il comma 2 del richiamato articolo 33 prevede che i decreti legislativi siano adottati, in base all'articolo 14 della legge n. 400 del 1988, su proposta del Presidente del Consiglio o del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. La tipologia e la scelta delle sanzioni deve essere effettuata, oltre che secondo i principi e i criteri direttivi generali indicati all'articolo 32, comma 1, lettera d) della legge n. 234 del 2012, secondo quelli specifici eventualmente indicati nella legge di delegazione europea.

La citata lettera d) dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 234 del 2012 riprende sostanzialmente i criteri di delega previsti nelle ultime leggi comunitarie per l'adozione della disciplina sanzionatoria corrispondente. In particolare sono previste sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi è prevista la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le

infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. In luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere anche previste le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo n. 274 del 2000, e la relativa competenza del giudice di pace. Tali sanzioni consistono nell'obbligo di permanenza domiciliare, nel divieto di accesso a luoghi determinati e nello svolgimento di lavori di pubblica utilità (su richiesta dell'imputato). E' altresì prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. L'entità delle sanzioni è determinata tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, con particolare riguardo a quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Sempre al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose utilizzate per commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, commi 3 e 4, del codice penale e dall'articolo 20 della legge n. 689 del 1981. Entro i limiti di pena indicati sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto a quelle previste nei decreti legislativi. Infine, nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni. Sugli schemi di decreto legislativo adottati in virtù della delega conferita dal presente articolo è prevista l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 33.



### **Articolo 3**

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2013/36/UE e all'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012;

b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) secondo le rispettive competenze e in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE; le disposizioni di attuazione della Banca d'Italia sono emanate senza previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio; nell'esercizio dei poteri regolamentari le autorità di vigilanza tengono conto dei principi di vigilanza adottati dal Comitato di Basilea per la

vigilanza bancaria e delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea;

c) attribuire alle autorità di vigilanza, secondo le rispettive competenze, tutti i poteri che la direttiva 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 575/2013 richiedono di assegnare loro;

d) rivedere, in linea con la direttiva 2013/36/UE, con il regolamento (UE) n. 575/2013 e con le linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea, la materia dei requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale degli intermediari, in modo da rafforzare l'idoneità a garantire la sana e prudente gestione degli intermediari stessi; individuare inoltre il momento della prima valutazione dei requisiti prescritti dalla nuova disciplina;

e) attribuire alla Banca d'Italia il potere di rimuovere gli esponenti aziendali degli intermediari quando la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione;

f) al fine di assicurare l'efficace recepimento della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013 nonché di rafforzare i presidi relativi ai conflitti di interessi degli intermediari e a tutela delle esigenze di trasparenza e correttezza sostanziale, stabilire a carico dei soci e degli amministratori degli intermediari l'obbligo di astenersi dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto e prevedere la nullità delle previsioni contrattuali in contrasto con le disposizioni in materia di remunerazione o di incentivazioni previste dalla disciplina secondaria di attuazione dei testi unici di cui ai decreti legislativi 1°

settembre 1993, n. 385, e 24 febbraio 1998, n. 58;

g) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a esercitare le facoltà di opzione che il regolamento (UE) n. 575/2013 attribuisce agli Stati membri;

h) disciplinare modalità di segnalazione, all'interno degli intermediari e verso l'autorità di vigilanza, delle violazioni delle disposizioni della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti, eventualmente prevedendo misure per incoraggiare le segnalazioni utili ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza ed eventualmente estendendo le modalità di segnalazione anche ad altre violazioni;

i) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:

l) rivedere, in modo organico e in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE e con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, la disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie prevista dall'articolo 144 e la relativa procedura sanzionatoria, stabilendo:

1.1) l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle società o enti nei cui confronti sono accertate le violazioni, tenendo conto anche delle dimensioni delle società o enti medesimi, e i presupposti che determinano una responsabilità da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;

1.2) l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, in modo tale che:

1.2.1) la sanzione applicabile alle società o enti sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del 10 per cento del fatturato;

1.2.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro;

1.2.3) qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore ai limiti massimi indicati ai numeri 1.2.1) e 1.2.2), le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile;

2) estendere la disciplina sanzionatoria emanata ai sensi della presente lettera a tutte le violazioni previste nel vigente articolo 144, tenendo fermo, per le sanzioni in materia di trasparenza, il principio della rilevanza della violazione;

3) rivedere la disciplina sanzionatoria di cui agli articoli 133, 139 e 140, in coerenza con i principi e criteri direttivi di cui al numero 1), punto 1.2);

4) per le fattispecie previste dagli articoli 130, 131, 131-bis, 131-ter e 132, confermare i reati ivi previsti e avvalersi della facoltà, attribuita dalla direttiva 2013/36/UE, di non introdurre sanzioni amministrative;

l) con riferimento alla disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

l) rivedere, in modo organico e in coerenza con i principi e criteri direttivi previsti alla lettera i), numero 1), punti 1.1) e 1.2), la disciplina e la procedura sanzionatoria relative alle sanzioni amministrative pecuniarie previste agli articoli 188, 189 e 190;

2) rivedere, tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge 28 dicembre 2005, n. 262, i minimi e i massimi edittali

delle sanzioni di cui agli articoli 191, 192-*bis*, 192-*ter*, 193 e 194, in modo tale da assicurare il rispetto dei principi di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza, secondo un'articolazione che preveda minimi non inferiori a 5.000 euro e massimi non superiori a 5 milioni di euro;

*m)* con riferimento alla disciplina sanzionatoria adottata in attuazione delle lettere *i)* e *l)*:

1) valutare l'estensione del principio del *favor rei* ai casi di modifica della disciplina vigente al momento in cui è stata commessa la violazione;

2) definire i criteri cui la Banca d'Italia e la CONSOB devono attenersi nella determinazione dell'ammontare della sanzione, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689;

3) prevedere le modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni e il regime per lo scambio di informazioni con l'Autorità bancaria europea, in linea con quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE;

4) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo il vigente riparto di competenze, il potere di definire disposizioni attuative, con riferimento, tra l'altro, alla definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni;

5) con riferimento alle fattispecie connotate da minore effettiva offensività o pericolosità, prevedere, ove compatibili con la direttiva 2013/36/UE, efficaci strumenti per la deflazione del contenzioso o per la semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione, anche conferendo alle autorità di vigilanza la facoltà di escludere l'applicazione della sanzione per condotte

prive di effettiva offensività o pericolosità;

*n)* attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, nel rispetto del vigente riparto di competenze, il potere di adottare le misure previste dalla direttiva 2013/36/UE relative alla reprimenda pubblica, all'ordine di cessare o di porre rimedio a condotte irregolari e alla sospensione temporanea dall'incarico;

*o)* attribuire alle autorità di vigilanza, nel rispetto del vigente riparto di competenze, il potere di revocare l'autorizzazione all'esercizio delle attività degli intermediari nei casi previsti dalla direttiva 2013/36/UE, operando gli opportuni raccordi con la disciplina della gestione delle crisi;

*p)* nel rispetto del vigente assetto di competenze delle autorità nazionali preposte alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, apportare al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e alle altre disposizioni vigenti in materia le modificazioni e integrazioni occorrenti ad adeguare l'entità delle sanzioni ivi previste, coerentemente con quanto stabilito alla lettera *i)*, numero 1), punti 1.1) e 1.2), del presente comma, e a introdurre le misure di cui alla lettera *n)*, nonché ogni altra modificazione e integrazione necessaria a garantire la coerenza, la proporzionalità e l'adeguatezza delle sanzioni previste a carico di tutti i soggetti tenuti all'osservanza degli obblighi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

*q)* apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**L'articolo 3 modificato dalla Camera** detta i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento nonché del regolamento n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi.

La delega definisce la ripartizione di competenze fra le Autorità di vigilanza interessate, Bankitalia e Consob, l'ampiezza del ricorso alle fonti secondarie e il coordinamento con le norme di diritto societario vigenti.

La delega appare in ogni caso più ampia del disposto normativo europeo con riguardo alla materia sanzionatoria. Si recepisce la direttiva in relazione all'obiettivo di sanzionare in primo luogo l'ente e solo sulla base dei presupposti che saranno individuati dal diritto nazionale anche l'esponente aziendale o la persona fisica responsabile della violazione. Si prevede poi una delega volta a estendere il principio del *favor rei*, individuare strumenti deflativi del contenzioso o di semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione, escludere la sanzione per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità. Il governo è quindi delegato ad adeguare l'entità delle sanzioni previste nella normativa antiriciclaggio, nonché ad assicurare il coordinamento dell'ordinamento vigente con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

La normativa in questione recepisce a livello UE l'accordo di Basilea 3 sui requisiti patrimoniali delle banche. L'accordo, definito nel dicembre 2010 dal Comitato di Basilea della Banca dei regolamenti internazionali, fissa livelli più elevati per i coefficienti patrimoniali delle banche ed introduce un nuovo schema internazionale per la liquidità. I membri del Comitato avevano inizialmente concordato di attuare l'accordo a partire dal 1 gennaio 2013, secondo una tabella di marcia graduale corredata di disposizioni transitorie. Il 6 gennaio 2013 il Gruppo dei Governatori delle banche centrali e delle Autorità di vigilanza - organo di governo del Comitato di Basilea - ha tuttavia stabilito che le nuove norme in materia di requisiti patrimoniali entreranno in vigore, come previsto, il 1 gennaio 2015, ma con applicazione progressiva, che si completerà il 1 gennaio 2019 (si partirà nel 2015 con il 60% del valore del requisito minimo, con un incremento annuo del 10%, fino ad arrivare al 100% nel 2019).

La normativa in esame ([regolamento \(UE\) n. 575/2013](#) e [direttiva 2013/36/CE](#) che sostituiscono le vigenti direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE) – oltre a dare attuazione all'accordo di Basilea 3, tenendo conto tuttavia di alcune peculiarità ed esigenze del sistema bancario dell'UE – intende procedere ad un più generale riassetto, in un corpus normativo organico, della legislazione europea in materia.

In particolare, il regolamento prevede l'obbligo per le banche e le imprese di investimento di detenere un livello di capitale quantitativamente e qualitativamente più

elevato che consenta di assorbire autonomamente eventuali perdite, senza ricorrere a ricapitalizzazioni a carico di fondi pubblici, e di assicurare la continuità nell'operatività. A questo scopo, si tiene fermo l'attuale requisito per cui le banche devono detenere un patrimonio di vigilanza totale dell'8% in rapporto alle attività ponderate per il rischio ma, al tempo stesso, ne viene modificata la composizione stabilendo:

- una definizione rafforzata del patrimonio di base di classe 1 (c.d. Tier 1) affinché includa soltanto il *common equity* (composto dal capitale azionario e riserve di bilancio provenienti da utili non distribuiti al netto delle imposte);
- l'innalzamento del requisito minimo relativo al *common equity* al 4,5% (a fronte del 2% previsto da Basilea 2), e del requisito minimo complessivo relativo al capitale Tier 1 al 6% (a fronte dell'attuale 4%);
- l'introduzione di un moltiplicatore pari a 0,7619, cd. *PMI supporting factor*, da applicare all'ammontare destinato a riserva, che recepisce una richiesta formulata dal Parlamento europeo nonché da numerose associazioni di categoria, anche italiane, (Confindustria, Rete Imprese Italia, Alleanza delle Cooperative Italiane e ABI), volto a neutralizzare i possibili effetti restrittivi delle nuove regole sull'erogazione del credito alle PMI.

Come ulteriore tutela contro le perdite, oltre ai requisiti patrimoniali minimi, si prevede l'introduzione di due riserve di capitale (c.d. *buffer* o cuscinetto):

- una cosiddetta "riserva di conservazione del capitale" pari al 2,5% costituita da capitale di qualità primaria, identica per tutte le banche nell'UE, al fine di consentire che il capitale rimanga disponibile per sostenere l'operatività corrente della banca nelle fasi di tensione. Il mancato rispetto di tale requisito comporterà vincoli nella politica di distribuzione degli utili fino alla ricostituzione della riserva;
- una "riserva di capitale anticiclica" specifica per ogni banca al fine di consentirle di creare in tempi di crescita economica una base finanziaria sufficiente che consenta loro di assorbire le perdite in periodi di crisi.

La nuova normativa mira altresì:

- a garantire una migliore gestione del rischio di liquidità mediante l'introduzione, nel 2015, dopo un periodo di osservazione, di un coefficiente di copertura di liquidità (*liquidity coverage ratio* - LCR);
- a ridurre il ricorso ai *rating* di credito esterni, in particolare introducendo l'obbligo per gli istituti di credito di non basare le proprie decisioni di investimento o il calcolo dei requisiti di fondi propri esclusivamente sui *rating* esterni, ma anche su metodi interni di valutazione del credito;
- a fissare il rapporto tra stipendio base e *bonus* dei banchieri a 1:1, con possibilità di elevarlo fino a un massimo di 1:2 con il voto favorevole di almeno il 65% degli azionisti che rappresentino almeno il 50% del capitale. Inoltre, per ridurre il rischio dell'azzardo morale mirato all'arricchimento a breve termine, qualora il *bonus* aumentasse oltre il rapporto di 1:1, la corresponsione di un quarto del bonus stesso verrebbe posticipata di almeno cinque anni;
- ad obbligare le banche, ai fini della trasparenza, a comunicare alla Commissione europea, a partire dal 2014, e a pubblicare, dal 2015, gli utili realizzati, le tasse pagate e le eventuali sovvenzioni pubbliche ricevute, così come il fatturato e il numero di dipendenti.

In particolare, ai sensi del **comma 1** dell'articolo 3, il Governo è delegato a:

- modificare il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB (decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385) e al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) (**lettera a**));
- prevedere il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia e della Consob, che devono operare tenendo conto dei principi di vigilanza adottati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea (**lettera b**)). Nel corso dell'esame presso la Camera è stato chiarito che tutti i provvedimenti normativi, anche aventi natura di normativa secondaria di attuazione o esecuzione, devono essere adottati entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE;

Nell'ambito del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziarie (SEVIF) - creato nel 2010 mediante l'istituzione di tre autorità di vigilanza europee competenti, rispettivamente, per le banche, i mercati finanziari e le assicurazioni, e di un Comitato europeo per il rischio sistemico incaricato della vigilanza macroprudenziale - il regolamento (UE) n. 1093/2010 ha istituito l'Autorità bancaria europea (EBA). La creazione del SEVIF fa seguito alle proposte elaborate da un gruppo di esperti (cd. gruppo "de Larosière") incaricato dalla Commissione europea, nel novembre 2008, di formulare raccomandazioni su come rafforzare i meccanismi di vigilanza europei a fronte della crisi finanziaria.

Il compito principale dell'EBA è contribuire, attraverso l'adozione di norme tecniche vincolanti e orientamenti, alla creazione del corpus unico di norme del settore bancario, volto a fornire un'unica serie di norme prudenziali in tutta l'UE, che consentano di assicurare condizioni di parità e una tutela elevata dei depositanti, degli investitori e dei consumatori. L'Autorità svolge un ruolo anche nel promuovere la convergenza delle pratiche di vigilanza per garantire un'applicazione armonizzata delle norme prudenziali. L'EBA ha altresì l'incarico di valutare il rischio e le vulnerabilità presenti nel settore bancario dell'UE, in particolare attraverso relazioni periodiche di valutazione dei rischi e prove di stress su scala paneuropea.

Il 22 luglio 2013 l'EBA ha pubblicato una raccomandazione, indirizzata alle autorità di vigilanza degli Stati membri dell'UE, sulla conservazione del capitale delle banche, con la quale si chiede di conservare il capitale al livello raggiunto il 30 giugno 2012, per dare seguito alla raccomandazione della stessa EBA dell'8 dicembre 2011. A tal fine, le banche dovranno sottoporre entro il 29 di novembre 2013 i loro piani di mantenimento del capitale alle rispettive autorità nazionali, che ne valuteranno la conformità alla raccomandazione dell'EBA.

- attribuire alle autorità di vigilanza, secondo le rispettive competenze, tutti i poteri assegnati dalla direttiva e dal regolamento (**lettera c**));
- rivedere la materia dei requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale degli intermediari in modo da rafforzare l'idoneità a garantire la sana e prudente gestione degli intermediari stessi, individuando anche il momento della prima valutazione dei requisiti (**lettera d**));

- attribuire alla Banca d'Italia il potere di rimuovere gli esponenti aziendali degli intermediari quando la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione (**lettera e**));
- stabilire l'obbligo dei soci e degli amministratori degli intermediari di astenersi dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto e prevedere la nullità delle previsioni contrattuali in contrasto con le disposizioni in materia di remunerazione o incentivazioni (**lettera f**));
- individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a esercitare le opzioni attribuite dal regolamento agli Stati membri (**lettera g**));
- disciplinare modalità di segnalazione delle violazioni, interne agli intermediari e verso l'autorità di vigilanza, tenendo anche conto dei profili di riservatezza e protezione dei soggetti coinvolti (**lettera h**)).

Particolare attenzione viene dedicata alla disciplina delle sanzioni.

Con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dal TUB, in relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 144 del Testo unico bancario, il governo è delegato a rivedere l'applicazione delle sanzioni alle società o enti nei cui confronti sono accertate le violazioni, tenendo conto anche delle dimensioni delle stesse società o enti (come **precisato dalla Camera**) e i presupposti che determinano una responsabilità dei soggetti coinvolti (che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, dipendenti e coloro che hanno un rapporto diverso dal rapporto di lavoro subordinato) (**lettera i**, **punto 1.1**)).

L'entità della sanzione applicabile alle società o enti è compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del 10 per cento del fatturato mentre la sanzione applicabile alle persone fisiche è compresa tra un minimo di 5.000 euro (importo modificato dalla Camera<sup>4</sup>) e un massimo di 5 milioni di euro; è in ogni caso possibile elevare dette sanzioni fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile (**lettera i**, **punto 1.2**)).

Il governo è quindi delegato ad estendere la disciplina sanzionatoria a tutte le violazioni previste all'articolo 144 del TUB, tenendo fermo, per le sanzioni in materia di trasparenza, il principio della rilevanza della violazione (**lettera i**, **punto 2**)).

L'articolo 144 del TUB reca le sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti per violazione delle norme in materia, tra l'altro, di ispezioni bancarie, vigilanza, requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali, trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, iscrizione all'albo, anche con riguardo agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento. Le sanzioni variano da un minimo di euro 2.580 fino ad un massimo di euro 129.110.

---

<sup>4</sup> Il testo originario fissava la sanzione minima applicabile in 10.000 euro.

Analoghi criteri dovranno essere rispettati nella revisione della disciplina sanzionatoria prevista dagli articoli 133 sull'abuso di denominazione, 139 e 140 sull'autorizzazione e gli obblighi di comunicazione in materia di partecipazione in banche e società appartenenti ad un gruppo bancario, nonché di società finanziarie capogruppo e in intermediari finanziari (**lettera i), punto 3**)).

Per le altre fattispecie in materia di abusivismo bancario e finanziario (previste dagli articoli 130, 131, 131-bis, 131-ter e 132), la delega prevede invece la conferma dei reati ivi previsti e la possibilità di avvalersi della facoltà prevista dalla direttiva in esame di non introdurre sanzioni amministrative (**lettera i), punto 4**)).

Anche con riferimento alla disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal TUF, il governo è delegato a seguire i principi sopra citati in relazione all'articolo 144 del TUB, per quanto concerne le sanzioni amministrative pecuniarie previste in materia di abuso di denominazione, comunicazione sulla partecipazione al capitale e in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari (articoli 188, 189 e 190) (**lettera l), punto 1**)).

Il governo è quindi delegato a rivedere, tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge sul risparmio, i minimi e i massimi edittali delle sanzioni in materia di offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita, informazioni sul governo societario, ammissione alle negoziazioni, informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale, nonché sulle deleghe di voto (articoli 191, 192-bis, 192-ter, 193 e 194 del TUF), in modo tale da assicurare il rispetto dei principi di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza, secondo un'articolazione che preveda minimi non inferiori a euro cinquemila e massimi non superiori a cinque milioni di euro (**lettera l), punto 2**)).

Si ricorda che la legge sul risparmio (L. 28 dicembre 2005 n. 262) ha modificato, al Titolo V, alcune norme in materia di sanzioni penali e amministrative contenute nel codice civile e nel TUF, con particolare riguardo alle false comunicazioni sociali, all'omessa comunicazione del conflitto d'interessi, al ricorso abusivo al credito, al reato di mendacio bancario, al falso in prospetto e nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, alle false comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate nonché all'omessa comunicazione degli incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo e alle attività finanziarie abusive.

Ulteriori criteri di delega in materia di sanzioni - comuni ad entrambe le tipologie descritte (TUB e TUF) - riguardano l'estensione del principio del *favor rei*, la definizione dei criteri cui Banca d'Italia e Consob devono attenersi nella determinazione dell'ammontare della sanzione, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, sul sistema penale, la



pubblicazione delle sanzioni irrogate e il regime per lo scambio di informazioni con l'Autorità bancaria europea, l'attribuzione alla Banca d'Italia e alla Consob del potere di definire disposizioni attuative, anche riguardo alla nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione delle sanzioni (**lettera m**), **punti 1-4**)).

Da segnalare la possibilità per il governo di prevedere, con riferimento alle fattispecie connotate da minore effettiva offensività o pericolosità, strumenti deflativi del contenzioso o di semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione; in tale ambito, è rimessa all'autorità di vigilanza la facoltà di escludere l'applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità (**lettera m**), **punto 5**)).

Le autorità di vigilanza possono altresì adottare le misure relative alla reprimenda pubblica, all'ordine di cessare o porre rimedio a condotte irregolari, alla sospensione temporanea dall'incarico (**lettera n**)); esse possono anche revocare l'autorizzazione all'esercizio delle attività degli intermediari (**lettera o**)).

Al fine di garantire la coerenza, proporzionalità e adeguatezza del sistema sanzionatorio, si prevede, infine, una delega al governo volta ad adeguare l'entità delle sanzioni previste nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio (**lettera p**)), nonché una norma di chiusura volta ad assicurare il coordinamento dell'ordinamento vigente con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo (**lettera q**)).

Il **comma 2** reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Si ricorda che il 27 gennaio 2014 la [Commissione europea](#) ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per il mancato recepimento della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Il termine per recepire la direttiva è scaduto il 31 dicembre 2013.



## Articolo 4

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013 che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito)*

1. Nell'esercizio della delega legislativa per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica la direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai *rating* del credito, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di *rating* del credito, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alle disposizioni vigenti emanate in attuazione delle direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2013/14/UE nell'ordinamento nazionale, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria, al fine di ridurre l'affidamento esclusivo o meccanico alle valutazioni (*rating*) di

merito del credito emesse da agenzie di *rating* del credito, come definite all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009;

b) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina della citata direttiva 2013/14/UE e del regolamento (CE) n. 1060/2009, come da ultimo modificato dal regolamento (UE) n. 462/2013, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare il migliore coordinamento con le nuove disposizioni per la corretta e integrale applicazione della disciplina europea sulle agenzie di *rating* del credito e per la riduzione dell'affidamento esclusivo o meccanico ai *rating* emessi da tali agenzie, garantendo la massima protezione dell'investitore e la tutela della stabilità finanziaria;

c) rafforzare, nel processo di valutazione del rischio in relazione alle decisioni di investimento da parte degli enti creditizi, il ricorso a metodi alternativi rispetto a quelli offerti dalle agenzie di *rating*.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 4**, modificato dalla Camera, reca al **comma 1** i principi e i criteri direttivi specifici per il recepimento nell'ordinamento nazionale della nuova disciplina europea in materia di agenzie di *rating* del credito, contenuta nella [direttiva 2013/14/UE](#) e nel regolamento (UE) n. 462/2013.

Gli interventi UE sulle agenzie di *rating* sono stati determinati dalla necessità di assicurare che l'attività di detti enti, volta a misurare la qualità del credito delle società e degli strumenti di debito e quindi la loro capacità di adempiere agli obblighi di rimborso del debito, offra giudizi indipendenti, obiettivi e della massima qualità.

Un primo intervento è stato operato con il regolamento (CE) n. 1060/2009 che ha tra l'altro imposto a dette agenzie di rispettare le norme di comportamento, per attenuare possibili conflitti di interesse e garantire che i *rating* e il processo di *rating* siano di elevata qualità e sufficiente trasparenza.

Successivamente il regolamento (UE) n. 513/2011, modificando il citato regolamento n. 1060/2009, ha attribuito all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM o ESMA, secondo l'acronimo inglese) - una delle tre nuove autorità europee di vigilanza istituite dal regolamento (UE) n. 1095/2010 - la competenza sulle registrazioni e la vigilanza sulle agenzie di *rating* del credito. Mentre tale ultimo regolamento era ancora in corso di esame è emersa, a fronte dell'acuirsi della crisi del debito sovrano di alcuni Stati membri e delle iniziative assunte in ambito al G20, la necessità di un ulteriore intervento legislativo europeo per rivedere gli specifici requisiti di trasparenza e procedurali nonché i tempi di pubblicazione inerenti ai *rating* sovrani.

A questo scopo la Commissione europea ha presentato il 15 novembre 2011 un pacchetto di proposte relativo alle agenzie di *rating*, comprendente:

- la proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di *rating* COM(2011)747, (poi divenuto il regolamento (UE) n. 462/2013);
- la proposta di modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai *rating* del credito COM(2011)746, (poi divenuta la direttiva 2013/14/UE).

Il 16 gennaio 2013 il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza un testo di compromesso, concordato con il Consiglio dell'UE, che prevede, tra le altre cose:

- la creazione di un sistema di vigilanza centralizzato che riunisca in capo all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) le funzioni in materia di registrazione e vigilanza ordinaria delle agenzie che operano nell'UE nonché in materia di *rating* emessi da agenzie con sede in Paesi terzi che operano nell'UE dietro certificazione o avallo;
- il mantenimento in capo alle competenti autorità nazionali delle funzioni relative al controllo sull'uso dei *rating* di credito a fini regolamentari da parte di singole entità controllate a livello nazionale, quali istituti di credito o imprese di assicurazione;
- la pubblicazione dei *rating* non richiesti sul debito sovrano, in date prestabilite, solo due o tre volte l'anno, e solo dopo la chiusura dei mercati europei, o almeno un'ora prima dell'apertura;
- la possibilità per gli investitori di citare in giudizio un'agenzia, sia in caso di dolo sia per negligenza;

- l'obbligo di un'agenzia di *rating* del credito, al fine di prevenire i conflitti di interesse, di astenersi dal pubblicare un rapporto, o informare il pubblico sull'esistente conflitto d'interessi, nel caso in cui un azionista o un socio, in possesso di almeno il 10% dei diritti di voto, abbia investito nel soggetto valutato; inoltre, nessun soggetto potrà possedere più del 5% di diverse agenzie.

Per effetto delle norme in esame, il legislatore dovrà apportare alle disposizioni vigenti, emanate in attuazione delle direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto ed integrale recepimento della direttiva 2013/14/UE nell'ordinamento nazionale, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria, al fine di ridurre l'affidamento esclusivo o meccanico ai *rating* del credito emessi da agenzie di *rating* del credito quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, ovverosia delle persone giuridiche la cui attività include l'emissione di *rating* del credito a livello professionale (**lettera a**) del comma 1).

Si rammenta che con il D.Lgs. n. 28 del 2007 è stata attuata in Italia la direttiva 2003/41/CE in tema di attività e di supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, L'attuazione della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) è recata dal D.Lgs. n. 47 del 2012. Il Dipartimento del Tesoro, ai fini della predisposizione dello schema di decreto legislativo di recepimento della [direttiva 2011/61/UE](#) e di attuazione dei regolamenti n. 345/2013 e 346/2013, ha predisposto, in collaborazione con gli uffici della Banca d'Italia e della Consob, un documento di consultazione contenente le possibili modifiche da apportare al TUF. La Banca d'Italia e la Consob hanno pubblicato una comunicazione congiunta sulla disciplina applicabile ai gestori di fondi alternativi, in attesa del recepimento della direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD - 2011/61/UE). In base alle nuove norme, i gestori europei autorizzati ai sensi della AIFMD potranno commercializzare liberamente in tutta l'Unione Europea, nei confronti di investitori professionali, fondi di investimento alternativi da essi gestiti; essi potranno inoltre gestire fondi alternativi riservati a investitori professionali negli altri paesi dell'Unione Europea su base transfrontaliera o con stabilimento di succursali. Con il [D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44](#) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2014) è stata data attuazione alla direttiva 2011/61/UE.

Il 22 luglio 2013 è entrato in vigore anche il Regolamento delegato (UE) n. 231/2013, che contiene disposizioni attuative della AIFM. Si segnala, inoltre, che i regolamenti (UE) nn. 345/2013 e 346/2013, entrati in vigore il 22 luglio 2013, prevedono regole comuni applicabili ai gestori di fondi europei per il venture capital (EUVECA) e di fondi europei per l'imprenditoria sociale (EUSEF) e ne permettono la libera commercializzazione, con una particolare denominazione, in tutta l'Unione Europea.

Inoltre dovranno essere previste, in conformità alle definizioni e alla disciplina della citata direttiva 2013/14/UE e del regolamento (CE) n. 1060/2009, come da ultimo modificato dal regolamento (UE) n. 462/2013, le occorrenti modificazioni

alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare il miglior coordinamento con le nuove disposizioni per la corretta e integrale applicazione della disciplina europea sulle agenzie di *rating* del credito e per la riduzione dell'affidamento esclusivo o meccanico ai *rating* emessi da tali agenzie, garantendo (secondo quanto **specificato dalla Camera**) la massima protezione dell'investitore e la tutela della stabilità finanziaria (**lettera b**) del comma 1).

La Camera ha altresì aggiunto al comma 1 la **lettera c**), secondo cui il legislatore delegato dovrà rafforzare, nel processo di valutazione del rischio in relazione alle decisioni di investimento da parte degli enti creditizi, il ricorso a metodi alternativi rispetto a quelli offerti dalle agenzie di *rating*.

Il **comma 2** reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che dalla disposizione in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Autorità interessate devono provvedere ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si rammenta che la Consob, attesa la situazione di incertezza sui mercati finanziari e alla luce delle susesposte novità normative in materia di *rating*, ha ritenuto necessario adottare la comunicazione (avente natura ricognitiva di obblighi di comportamento già esistenti) n. 0062557 del 22.07.2013, sui doveri di trasparenza e correttezza dei gestori collettivi e i giudizi delle agenzie di *rating*. Alla luce delle nuove disposizioni europee e del quadro giuridico delineato dal TUF la Consob, nell'ambito dei profili di discrezionalità gestoria riconosciuti dalla documentazione d'offerta, dal regolamento o dallo statuto dell'OICR, ha ricordato che i soggetti abilitati alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio devono osservare l'obbligo di operare con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei partecipanti agli OICR e dell'integrità dei mercati anche con riguardo all'utilizzo dei giudizi di *rating* del credito nelle politiche d'investimento.

L'Autorità ha dunque richiamato l'attenzione dei gestori sul loro dovere di adottare, nell'interesse degli investitori e dell'integrità dei mercati, opportune misure che limitino l'utilizzo esclusivo o meccanicistico dei giudizi di *rating* nelle decisioni di investimento e disinvestimento dei gestori collettivi.

Tale obbligo generale si traduce, conformemente a quanto richiesto dalla nuova regolamentazione europea in materia di agenzie di *rating* del credito, nell'obbligo del gestore collettivo di adottare corretti, trasparenti e adeguati processi interni di valutazione del merito di credito.

La Consob ha inoltre ricordato come il rispetto del principio generale di agire sempre e comunque nel miglior interesse degli investitori e dell'integrità dei mercati implica che, nell'esercizio della propria discrezionalità gestoria su ciascun OICR, il gestore collettivo, prima di disporre l'esecuzione di operazioni di investimento o disinvestimento connesse a, o dipendenti da, un certo livello di *rating* del credito o variazioni dello stesso, effettui le necessarie attività di *due diligence*.

In particolare, questo comporta che il gestore, nell'ambito delle scelte discrezionali in cui si concreta il processo di investimento, debba procedere a una propria valutazione di

tutti i diversi rischi connessi all'investimento stesso, incluso il rischio di credito e i rischi di liquidità e di mercato.

Con riferimento al primo (il rischio di credito), il rispetto dell'obbligo di correttezza nei confronti degli investitori implica la necessità dello svolgimento di adeguate attività di valutazione interna in modo da evitare di affidarsi esclusivamente o meccanicamente al giudizio di una o più agenzie di *rating*. Inoltre, la considerazione anche dei rischi di liquidità e di mercato impone di tenere conto delle condizioni di liquidabilità degli investimenti e di tutti i fattori che influiscono sul valore e sul profilo di rischio generale del portafoglio dell'OICR.

Conseguentemente, anche i riferimenti al merito creditizio contenuti nella documentazione d'offerta dovranno informarsi ai principi sopra esposti, tenuto conto che tale documentazione deve necessariamente e fedelmente riflettere la politica di investimento seguita dal gestore stesso.

Il gestore collettivo dovrà conservare per ciascun OICR gestito la documentazione da cui risultano le suddette attività di analisi e valutazione alla base delle decisioni di investimento e disinvestimento adottate, conformemente a quanto previsto dall'articolo 66, comma 2, del Regolamento n. 16190/2007.

In linea con le disposizioni normative e regolamentari citate, inclusa la nuova regolamentazione europea in materia di agenzie di *rating*, la Consob verificherà il rispetto degli obblighi sopra indicati, con particolare riguardo alla necessità di ridurre l'affidamento esclusivo e meccanico ai giudizi delle agenzie di rating del credito, nell'interesse degli investitori e dell'integrità dei mercati.





## Articolo 5

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e del regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il *venture capital*, e del regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per l'attuazione del regolamento (UE) n. 345/2013 e del regolamento (UE) n. 346/2013, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza previsti nei medesimi regolamenti alla Banca d'Italia e alla CONSOB secondo quanto stabilito dagli articoli 5 e 6 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni;

b) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, in relazione alle rispettive competenze, i poteri di vigilanza e di indagine previsti nei regolamenti, secondo i criteri e le modalità previsti

dall'articolo 187-*octies* del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni;

c) modificare, ove necessario, il citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per recepire le disposizioni dei citati regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013 in materia di cooperazione e di scambio di informazioni con le autorità competenti dell'Unione europea, degli Stati membri di essa e degli Stati non appartenenti all'Unione europea;

d) prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi previsti dai regolamenti, in coerenza con quelle già stabilite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 in materia di disciplina degli intermediari ed entro i limiti massimi ivi previsti;

e) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina dei citati regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013 nonché ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando il massimo grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria;

f) dettare norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di organismi di investimento collettivo del risparmio.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 5** - modificato dalla Camera - reca al **comma 1** i principi e i criteri direttivi specifici per l'attuazione nell'ordinamento nazionale del regolamento n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il *venture capital* (EuVECA) e del regolamento n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF). I due regolamenti, entrati in vigore il 22 luglio 2013, richiedono in particolare agli Stati membri di designare le autorità competenti per l'autorizzazione e la vigilanza dei gestori nonché per sanzionare le violazioni degli obblighi posti dagli stessi regolamenti.

In particolare il legislatore, all'atto del recepimento, dovrà apportare le modifiche e le integrazioni necessarie al TUF (D.Lgs. n. 58 del 1998) per l'adeguamento ai citati regolamenti, prevedendo - ove opportuno - il ricorso alla disciplina secondaria (**lettera a**)).

Le competenze e i poteri di vigilanza previsti nei regolamenti, dovranno essere attribuiti alla Banca d'Italia e alla CONSOB, in relazione alle rispettive competenze, secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del TUF, i quali riguardano la finalità e i destinatari della vigilanza nell'ambito della disciplina degli intermediari. Nell'attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB i poteri di vigilanza e di indagine previsti nei regolamenti sono richiamati i criteri e le modalità previsti dall'articolo 187-*octies* del TUF, il quale elenca i poteri della CONSOB (**lettera b**)).

Dovranno inoltre essere apportate le modifiche opportune per realizzare il migliore coordinamento con le disposizioni vigenti, assicurando il massimo grado di protezione dell'investitore (a seguito di una modifica apportata dalla Camera) e di tutela della stabilità finanziaria (**lettera e**)).

In particolare il TUF dovrà essere modificato per recepire le disposizioni dei regolamenti in materia di cooperazione e scambio di informazioni con le autorità competenti dell'Unione europea, degli Stati membri e degli Stati extracomunitari (**lettera c**)).

Dovranno, inoltre, essere previste sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi stabiliti dai regolamenti in linea con quelle già stabilite dal TUF, e nei limiti massimi ivi previsti, in tema di disciplina degli intermediari (**lettera d**)).

Infine, dovranno essere previste norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) (**lettera f**)).

Il Regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il *venture capital* (EuVECA, *European venture capital funds*) stabilisce norme comuni a livello europeo per i fondi di *venture capital* qualificati che indirizzano le risorse finanziarie a imprese

generalmente molto piccole nelle fasi iniziali della loro esistenza societaria e che mostrano forti potenzialità di crescita.

Il regolamento stabilisce norme comuni con particolare riferimento alla composizione del portafoglio dei fondi per il *venture capital*, agli obiettivi di investimento ammissibili, agli strumenti di investimento che si possono impiegare e alla categoria di investitori che possono investire in tali fondi.

Il regolamento armonizza altresì gli obblighi per i gestori dei suddetti fondi in tutti gli Stati membri, stabilendo una serie di requisiti in capo ai gestori (che in tal modo possono utilizzare la denominazione “EuVECA”), al fine di garantire regole uniformi nella commercializzazione degli stessi fondi e contribuendo così al corretto funzionamento del mercato e alla tutela dell’investitore.

Il regolamento disciplina i requisiti sia per la commercializzazione dei fondi sia per i gestori dei fondi per il *venture capital* qualificati, nonché i compiti delle Autorità competenti degli Stati membri in relazione all’attività di registrazione dei gestori, di cooperazione amministrativa e di scambio di informazioni con le autorità degli altri Stati membri e con l’AESFEM (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati – ESMA), stabilendo i poteri di vigilanza e di indagine delle Autorità competenti.

Il Regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l’imprenditoria giovanile (EuSEF, *European social entrepreneurship funds*) si prefigge di sviluppare un mercato interno per i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale istituendo un quadro normativo comune per i fondi di investimento che assicurano finanziamenti alle imprese sociali che forniscono servizi di assistenza, accesso al lavoro, integrazione sociale, professionale, tutela ambientale, ecc. Il quadro comune riguarda determinati requisiti qualitativi per tali fondi, con particolare riferimento alla composizione del portafoglio, e requisiti per i gestori di investimento collettivo che raccolgono capitali, che così possono utilizzare la denominazione “EuSEF”.

Il regolamento ha come obiettivo quello di far crescere le imprese sociali all’interno dell’Unione fornendo una disciplina uniforme per tutti gli Stati membri, e tutelando anche l’investitore. Sono disciplinati i requisiti sia per la commercializzazione dei fondi, sia per i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, i compiti delle Autorità competenti degli Stati membri in relazione all’attività di registrazione dei gestori, di cooperazione amministrativa e di scambio di informazioni con le autorità degli altri Stati membri e con l’AESFEM (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati – ESMA), stabilendo i poteri di vigilanza e di indagine delle Autorità competenti.

Si ricorda che entrambi i regolamenti sono entrati in vigore il 22 luglio 2013 e richiedono agli Stati membri di designare le autorità competenti per l’autorizzazione e la vigilanza dei gestori nonché per sanzionare le violazioni degli obblighi posti.

Si segnala inoltre che il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini della predisposizione dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2011/61/UE e di attuazione dei regolamenti n. 345/2013 e 346/2013, ha predisposto, in collaborazione con gli uffici della Banca d’Italia e della Consob, un [documento di consultazione](#) contenente le possibili modifiche da apportare al TUF.

Il **comma 2** - oggetto alla Camera di una modifica meramente formale - reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che dall'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le autorità interessate devono provvedere ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si ricorda, infine, che l'articolo 31 del decreto-legge n. 98 del 2011 (modificato dall'articolo 90 del D.L. n. 1 del 2012) ha previsto degli incentivi fiscali a favore di chi investe in fondi per il *venture capital* (FVC). In base al decreto ministeriale del 21 dicembre 2012, pubblicato in *Gazzetta ufficiale* il 28 febbraio 2013, in presenza di certe condizioni, i loro proventi non sono soggetti a tassazione.

I fondi per il *venture capital* sono organismi di investimento collettivo del risparmio. In base al decreto, i proventi non sono soggetti ad imposizione qualora i FVC prevedano nei loro regolamenti che almeno il 75 per cento dei relativi attivi sia investito in società non quotate, qualificabili come piccole e medie imprese, con sede operativa in Italia, avviate da non più di 36 mesi e con fatturato non superiore a 50 milioni di euro. Inoltre gli incentivi sono confermati se, decorso un anno dalla data di avvio dei Fondi o dall'adeguamento del loro regolamento alle disposizioni di cui sopra, il valore dell'investimento in società non quotate non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, al 75 per cento del valore degli attivi per più di tre mesi.

Infine, le quote o azioni delle società in cui investono i Fondi per il Venture Capital devono essere direttamente detenute almeno per il 51 per cento da persone fisiche e devono essere inferiori, per ciascuna piccola o media impresa, a 2,5 milioni di euro su un periodo di 12 mesi.

*Il [D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44](#) (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 2014), nel dare attuazione alla [direttiva 2011/61/UE](#), sui gestori di fondi di investimento alternativi, ha provveduto ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il *venture capital* (EuVECA) e del regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF).*

I citati fondi EuVECA e EuSEF rientrano tra gli organismi di investimento collettivo del risparmio regolati dalla direttiva 2011/61/UE. L'[articolo 12 della legge n. 96 del 2013](#) (legge di delegazione europea 2013) contiene i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2011/61/UE.

In particolare l'[articolo 1 del D.Lgs. n. 44 del 2014](#) ha introdotto il nuovo articolo 4-*quinquies* del TUF il quale individua le autorità nazionali competenti in merito agli EuVECA e agli EuSEF nella Banca d'Italia e nella Consob. La norma attribuisce alle due autorità, secondo le rispettive attribuzioni, i compiti di vigilanza e di cooperazione previsti dai citati regolamenti UE.

L'[articolo 7 del D.Lgs. n. 44 del 2014](#), inoltre, ha apportato modifiche alla parte V (Sanzioni), titolo II (Sanzioni amministrative), del TUF, per estendere le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste anche alle violazioni di norme introdotte in attuazione della direttiva 2011/61/UE. In tale contesto sono stati inseriti anche i gestori dei fondi europei per il *venture capital* (EuVECA) e i gestori dei fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF).

## Articolo 6

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo le procedure di cui all'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro, dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettere *a)*, *e)*, *f)* e *g)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

*a)* prevedere che:

1) per «autorità competente incaricata dell'applicazione della legge» di cui all'articolo 2, lettera *a)*, della decisione quadro si intendano le forze di polizia di cui al primo comma dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

2) per «indagine penale», «operazione di *intelligence* criminale» e «informazioni e/o *intelligence*» si intendano le procedure, le informazioni e i dati

secondo quanto rispettivamente stabilito dall'articolo 2, lettere *b)*, *c)* e *d)*, della decisione quadro;

3) per «reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo» si intendano quelli previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, nonché quelli connessi al furto di identità relativo ai dati personali;

*b)* prevedere modalità procedurali affinché le informazioni possano essere comunicate alle autorità competenti di altri Stati membri ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di *intelligence* criminale, specificando i termini delle comunicazioni medesime, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della decisione quadro;

*c)* prevedere che le informazioni possano essere richieste ai fini dell'individuazione, della prevenzione o dell'indagine su un reato quando vi sia un motivo di fatto per ritenere che le informazioni e l'*intelligence* pertinenti siano disponibili in un altro Stato membro, e che la richiesta debba precisare i motivi di fatto e le finalità cui sono destinate l'informazione e l'*intelligence* nonché il nesso tra le finalità e la persona oggetto delle informazioni e dell'*intelligence*;

*d)* determinare i canali e la lingua di comunicazione secondo i criteri fissati dall'articolo 6 della decisione quadro;

e) valutare e disciplinare i casi in cui le informazioni e i dati detenuti da autorità estere possono essere utilizzati nei procedimenti penali nei confronti di soggetti che non abbiano avuto modo di contestarne il contenuto, anche tenuto conto degli accordi internazionali e bilaterali vigenti;

f) prevedere misure volte ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela dei dati personali e della segretezza dell'indagine, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

g) prevedere, fatti salvi i casi indicati all'articolo 10 della decisione quadro, modalità procedurali per lo scambio spontaneo di informazioni e di *intelligence*;

h) prevedere che, fatti salvi i casi indicati all'articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro, un'autorità competente possa rifiutare di fornire le informazioni e l'*intelligence* solo nel caso in cui sussistano le ragioni indicate all'articolo 10 della medesima decisione quadro;

i) prevedere che, quando le informazioni o l'*intelligence* richieste da un altro Stato membro siano correlate a un procedimento penale, la trasmissione delle stesse da parte dell'autorità nazionale richiesta sia subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro;

l) prevedere che, nei casi in cui l'autorità nazionale competente intenda procedere a uno scambio spontaneo di informazioni e di *intelligence* con le autorità competenti di altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 7 della decisione quadro, tale scambio avvenga conformemente a quanto previsto dalla lettera i).

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 6**, modificato dalla Camera, delega il Governo ad attuare la Decisione quadro 2006/960/Gai sullo scambio di informazioni e intelligence tra Stati membri dell'Unione europea, riprendendo, in linea di massima, l'[articolo 51 della legge comunitaria 2008](#)<sup>5</sup> che prevedeva analoga delega al Governo, mai esercitata e ormai scaduta.

La decisione quadro [2006/960/GAI](#) mira a stabilire le norme in virtù delle quali le autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge possono scambiarsi le informazioni e l'*intelligence* esistenti efficacemente e rapidamente ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di *intelligence* criminale. Ciò in quanto il tempestivo accesso ad informazioni ed *intelligence* accurate ed aggiornate è un elemento essenziale affinché le autorità incaricate dell'applicazione della legge possano efficacemente individuare, prevenire e indagare su reati o attività criminali, specialmente in uno spazio in cui sono stati aboliti i controlli alle frontiere interne.

<sup>5</sup> Legge 7 luglio 2009, n. 88, *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008*.

Ai sensi dell'articolo 1, la decisione quadro lascia impregiudicati gli accordi o intese bilaterali o multilaterali tra Stati membri e paesi terzi e gli strumenti dell'Unione europea riguardanti la reciproca assistenza giudiziaria o il reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale, comprese le condizioni stabilite da paesi terzi riguardo all'utilizzo delle informazioni già fornite.

Essa non impone alcun obbligo per gli Stati membri:

- di raccogliere e conservare informazioni e *intelligence* allo scopo di fornirle alle autorità di altri Stati membri;
- di fornire informazioni e *intelligence* da utilizzare come prove dinanzi ad un'autorità giudiziaria, né di conferire il diritto ad utilizzarle a tal fine. Se uno Stato membro ha ottenuto informazioni o *intelligence* a norma della decisione quadro in esame ed intende utilizzarle come prove dinanzi ad un'autorità giudiziaria, deve ricevere il consenso dello Stato membro che ha fornito le informazioni o l'*intelligence*;
- di ottenere con mezzi coercitivi, definiti conformemente alla legislazione nazionale, qualsiasi informazione o *intelligence*. Qualora ciò sia permesso dalla loro legislazione nazionale e ad essa conforme, gli Stati membri devono tuttavia fornire informazioni o *intelligence* che siano state precedentemente ottenute con mezzi coercitivi.

Ai sensi dell'articolo 3 della decisione quadro, le informazioni e l'*intelligence* sono comunicate su richiesta formulata da un'autorità incaricata dell'applicazione della legge che svolge un'indagine penale o un'operazione di *intelligence* criminale. Gli Stati membri devono assicurare che la comunicazione di informazioni e *intelligence* alle autorità di altri Stati membri non sia soggetta a condizioni più rigorose di quelle applicabili a livello nazionale. In particolare, è vietato subordinare ad un accordo o ad un'autorizzazione giudiziari la trasmissione ad un'autorità straniera di informazioni o *intelligence* alle quali l'autorità nazionale possa accedere in una procedura interna senza accordo o autorizzazione giudiziari (così l'art. 3, par. 3). Qualora, invece, la legislazione nazionale dello Stato membro richiesto consenta all'autorità di accedere alle informazioni o all'*intelligence* oggetto della richiesta solo con l'accordo o l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, l'autorità nazionale alle quali è stata inoltrata la richiesta è tenuta a chiedere all'autorità giudiziaria competente l'accordo o l'autorizzazione ad accedere e a scambiare le informazioni richieste (così l'art. 3, par. 4).

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, della decisione quadro, gli Stati membri erano tenuti ad adottare le necessarie misure attuative entro il 19 dicembre 2008.

L'**articolo 6** in commento, composto da quattro commi, reca i principi ed i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nel dare attuazione alla predetta decisione quadro n. 2006/960/GAI.

In particolare, in base al **comma 1**, il Governo dovrà esercitare la delega entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione europea, rispettando le

procedure previste dall'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, della legge n. 234 del 2012, che detta norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Il **comma 2**, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede che sullo schema di decreto legislativo sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

*La previsione contenuta nel comma 2 potrebbe ritenersi tale da suscitare qualche incertezza. In proposito si rileva che - come sopra ricordato - il comma 1 dell'articolo in commento fa rinvio alle procedure di cui ai commi 2, 3, 5 e 9 dell'articolo 31 della già citata legge n. 234 del 2012. Il comma 3 del richiamato articolo 31 stabilisce gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari e che, decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Si prevede inoltre che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. La formulazione del comma 2 inserito dalla Camera dei deputati potrebbe quindi, da un lato, ritenersi superflua - in quanto il parere dei competenti organi parlamentari (non sembrerebbe possibile rinvenirne altri diversi dalle Commissioni permanenti) è già previsto - secondo uno schema procedurale consolidato - dal comma 1, mediante i sopra ricordati rinvii. Dall'altro - più correttamente dal punto di vista letterale - si potrebbe invece ritenere che il comma 2 deroga alla procedura prevista dai citati commi 2, 3, 5 e 9, dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, e ciò quantomeno nel senso che la necessità del parere parlamentare sarebbe ineludibile non essendo previsto, nel comma 2 in questione, un termine per l'espressione del parere parlamentare. La questione potrebbe, pertanto, ritenersi fonte di incertezza interpretativa.*

Ai sensi del **comma 3**, nel dare attuazione a quanto disposto dalla decisione quadro n. 2006/960/GAI, il Governo dovrà attenersi - oltre che ai principi ed ai criteri direttivi generali di cui all'articolo 32, comma 1, lett. a) e), f) e g) della legge n. 234 del 2012 - anche a quelli indicati nelle seguenti lettere del comma in esame, di seguito illustrate.

**Lettera a)**: prevedere che

- per “autorità competente incaricata dell'applicazione della legge” (ai sensi dell'art. 2, lett. a), della decisione quadro) debbano intendersi le forze di polizia di cui al primo comma dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n.



121<sup>6</sup>, e cioè la polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza;

- per “indagine penale” debba intendersi quanto definito dall’articolo 2, lettera *b*), della decisione quadro, ossia una fase procedurale nella quale le autorità incaricate dell’applicazione della legge o le autorità giudiziarie competenti, compresi i pubblici ministeri, adottano misure per individuare e accertare i fatti, le persone sospette e le circostanze in ordine a uno o più atti criminali accertati;
- per “operazione di *intelligence* criminale” debba intendersi quanto definito dall’articolo 2, lettera *c*), della decisione quadro, ossia una fase procedurale nella quale, in una fase precedente all’indagine penale, un’autorità competente incaricata dell’applicazione della legge, ai sensi della legislazione nazionale, ha facoltà di raccogliere, elaborare e analizzare informazioni su reati o attività criminali al fine di stabilire se sono stati commessi o possono essere commessi in futuro atti criminali concreti;
- per “informazione e/o *intelligence*” debba intendersi quanto definito dall’articolo 2, lettera *d*), della decisione quadro, ossia qualsiasi tipo di informazioni o dati detenuti da autorità incaricate dell’applicazione della legge e qualsiasi tipo di informazioni o dati detenuti da autorità pubbliche o da enti privati che siano accessibili alle autorità incaricate dell’applicazione della legge senza il ricorso a mezzi coercitivi;
- per “reati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo” debbano intendersi i reati previsti dalla legge n. 69 del 2005<sup>7</sup>, di attuazione nel nostro ordinamento del mandato d’arresto europeo, agli articoli 7 e 8 nonché i reati connessi al furto di identità relativo ai dati personali<sup>8</sup>.

*Si ricorda che in base all’articolo 7 della legge sul mandato d’arresto europeo, l’Italia può dar corso al mandato d’arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale (c.d. doppia punibilità); il fatto deve peraltro essere punito nello Stato di emissione del mandato d’arresto con una pena detentiva della durata massima non inferiore a dodici mesi.*

<sup>6</sup> Legge 1 aprile 1981, n. 121, *Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza*.

<sup>7</sup> Legge 22 aprile 2005, n. 69, *Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri*.

<sup>8</sup> Per una definizione del furto di identità nel nostro ordinamento occorre invece fare riferimento all’art. 30-*bis* del decreto legislativo n. 141 del 2010<sup>8</sup>, in base al quale con questa espressione s’intende: a) l’impersonificazione totale: occultamento totale della propria identità mediante l’utilizzo indebito di dati relativi all’identità e al reddito di un altro soggetto. L’impersonificazione può riguardare l’utilizzo indebito di dati riferibili sia ad un soggetto in vita sia ad un soggetto deceduto; b) l’impersonificazione parziale: occultamento parziale della propria identità mediante l’impiego, in forma combinata, di dati relativi alla propria persona e l’utilizzo indebito di dati relativi ad un altro soggetto, nell’ambito di quelli di cui alla lettera a). Si ricorda, inoltre, che il recente decreto-legge n. 93 del 2013 ha inasprito le pene per il delitto di frode informatica (art. 640-*ter* c.p.) quando il fatto è commesso con furto di identità digitale.

*Tuttavia, in base all'articolo 8 della legge, si fa luogo alla consegna in base al mandato d'arresto europeo, indipendentemente dalla doppia incriminazione, per i fatti ivi elencati<sup>9</sup> sempre che, escluse le eventuali aggravanti, il massimo della pena o della misura di sicurezza privativa della libertà personale - nello Stato di emissione del mandato d'arresto - sia pari o superiore a tre anni.*

<sup>9</sup> Si tratta dei seguenti fatti: a) partecipare ad una associazione di tre o più persone finalizzata alla commissione di più delitti; b) compiere atti di minaccia contro la pubblica incolumità ovvero di violenza su persone o cose a danno di uno Stato, di una istituzione od organismo internazionale; c) costringere o indurre una o più persone, mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio di uno Stato, o a trasferirsi all'interno dello stesso, al fine di sottoporla a schiavitù o al lavoro forzato o all'accattonaggio o allo sfruttamento di prestazioni sessuali; d) indurre alla prostituzione ovvero compiere atti diretti al favoreggiamento o allo sfruttamento sessuale di un bambino; compiere atti diretti allo sfruttamento di un bambino al fine di produrre, fare commercio, distribuire, divulgare o pubblicizzare materiale pornografico; e) vendere, offrire, cedere, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare o procurare ad altri sostanze considerate stupefacenti o psicotrope; f) commerciare, acquistare, trasportare, esportare o importare armi, munizioni ed esplosivi in violazione della legislazione vigente; g) ricevere, dare o promettere denaro o altra utilità in relazione al compimento o al mancato compimento di un atto inerente ad un pubblico ufficio; h) compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi ovvero la diminuzione illegittima di risorse iscritte nel bilancio di uno Stato o nel bilancio generale delle Comunità europee o nei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi; i) sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, ovvero compiere altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita; l) contraffare o alterare monete nazionali o straniere, aventi corso legale; m) introdursi o mantenersi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici, dati, informazioni o programmi; n) mettere in pericolo l'ambiente mediante lo scarico non autorizzato di idrocarburi, oli usati o fanghi derivanti dalla depurazione delle acque, l'emissione di sostanze pericolose nell'atmosfera, sul suolo o in acqua, il trattamento, il trasporto, il deposito, l'eliminazione di rifiuti pericolosi, lo scarico di rifiuti nel suolo o nelle acque e la gestione abusiva di una discarica; possedere, catturare e commerciare specie animali e vegetali protette; o) compiere, al fine di trarne profitto, atti diretti a procurare l'ingresso illegale di persone nel territorio di uno Stato; p) cagionare volontariamente la morte di un uomo o lesioni personali della medesima gravità di quelle previste dall'art. 583 c.p.; q) procurare illecitamente e per scopo di lucro un organo o un tessuto umano ovvero farne commercio; r) privare una persona della libertà personale o tenerla in proprio potere minacciando di ucciderla, ferirla o continuare a tenerla sequestrata; s) incitare pubblicamente alla violenza, come manifestazione di odio razziale nei confronti di un gruppo di persone, o di un membro di un tale gruppo, a causa del colore della pelle, della razza, della religione professata, ovvero dell'origine nazionale o etnica; esaltare, per razzismo o xenofobia, i crimini contro l'umanità; t) impossessarsi della cosa mobile altrui, facendo uso delle armi o a seguito dell'attività di un gruppo organizzato; u) operare traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti di antiquariato e le opere d'arte; v) indurre taluno in errore, con artifici o raggiri, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno; z) richiedere con minacce, uso della forza o qualsiasi altra forma di intimidazione, beni o promesse o la firma di qualsiasi documento che contenga o determini un obbligo, un'alienazione o una quietanza; aa) imitare o duplicare abusivamente prodotti commerciali, al fine di trarne profitto; bb) falsificare atti amministrativi e operare traffico di documenti falsi; cc) falsificare mezzi di pagamento; dd) operare traffico illecito di sostanze ormonali e di altri fattori della crescita; ee) operare traffico illecito di materie nucleari e radioattive; ff) acquistare, ricevere od occultare veicoli rubati, o comunque collaborare nel farli acquistare, ricevere od occultare; gg) costringere taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità; hh) cagionare un incendio dal quale deriva pericolo per l'incolumità pubblica; ii) commettere reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale; ll) impossessarsi di una nave o di un aereo; mm) provocare illegalmente e intenzionalmente danni ingenti a strutture statali, altre strutture pubbliche, sistemi di trasporto pubblico o altre infrastrutture, che comportano o possono comportare una notevole perdita economica.

*La decisione quadro n. 2006/960/GAI, alla lettera e) dell'articolo 2, fa rinvio ai reati previsti dalla legislazione nazionale che corrispondono o sono equivalenti a quelli enunciati nell'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo. Si tratta, più specificamente, delle fattispecie che per le quali sussiste il sopra ricordato obbligo di consegna in base al mandato d'arresto europeo indipendentemente dal requisito della doppia incriminazione. Tali fattispecie sono, quindi, quelle definite nel solo articolo 8 della legge n. 69 del 2005. Ne consegue che, ad una prima lettura, non sembrano immediatamente identificabili le ragioni del riferimento - nella formulazione della lettera a) del comma 3 dell'articolo in commento - all'articolo 7 della legge n. 69, posto che si versa in fattispecie che - dichiaratamente - opera "indipendentemente dalla doppia incriminazione" (così l'art. 2.2 della Dec. 2002/584/GAI).*

**Lettera b):** prevedere modalità procedurali affinché le informazioni possano essere comunicate alle autorità competenti di altri Stati membri ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di *intelligence* criminale, specificando i termini delle comunicazioni medesime, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della decisione quadro.

Ai sensi del richiamato articolo 4 della decisione quadro, gli Stati membri assicurano la disponibilità di procedure che consentano loro di rispondere:

- entro otto ore, alle richieste urgenti di informazioni e *intelligence* riguardanti i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI (vedi lett. a)), se le informazioni o l'*intelligence* richieste sono conservate in una banca dati alla quale un'autorità incaricata dell'applicazione della legge può accedere direttamente. Se non è in grado di rispondere entro otto ore, l'autorità che ha ricevuto la richiesta ne deve fornire i motivi. Qualora la comunicazione entro il periodo di otto ore di informazioni o *intelligence* richieste costituisca un onere sproporzionato per l'autorità che ha ricevuto la richiesta, questa può posporre la comunicazione. In questo caso detta autorità informa immediatamente della posposizione l'autorità richiedente e comunica le informazioni o l'*intelligence* al più presto possibile e, in ogni caso, entro tre giorni;
- entro una settimana, alle richieste non urgenti di informazioni e *intelligence* riguardanti i suddetti reati, se le informazioni o l'*intelligence* richieste sono conservate in una banca dati alla quale un'autorità incaricata dell'applicazione della legge può accedere direttamente. Se non è in grado di rispondere entro una settimana, l'autorità che ha ricevuto la richiesta ne deve fornire i motivi;
- entro quattordici giorni, in tutti gli altri casi. Se non è in grado di rispondere entro quattordici giorni, l'autorità competente ne deve fornire i motivi.

**Lettera c):** prevedere

- che le informazioni possano essere richieste ai fini dell'individuazione, della prevenzione o dell'indagine su un reato quando vi sia motivo di fatto di ritenere che le informazioni e l'*intelligence* pertinenti siano disponibili in un altro Stato membro;
- che la richiesta debba precisare i motivi di fatto, le finalità cui sono destinate l'informazione e l'*intelligence*, nonché il nesso tra le finalità e la persona oggetto delle informazioni e dell'*intelligence*.

**Lettera d):** prevedere i canali e la lingua di comunicazione secondo i criteri fissati dall'articolo 6 della decisione quadro.

L'articolo 6 della decisione quadro stabilisce che lo scambio di informazioni e *intelligence* può aver luogo tramite qualsiasi canale esistente ai fini della cooperazione internazionale in materia di applicazione della legge. La lingua utilizzata per la richiesta e lo scambio di informazioni è quella applicabile al canale utilizzato. Le informazioni o l'*intelligence* sono scambiate anche con l'Europol e con l'Eurojust, qualora lo scambio riguardi un reato o un'attività criminale di loro competenza.

**Lettera e),** inserita durante l'esame presso la Camera dei deputati: valutare e disciplinare, anche tenuto conto degli accordi internazionali vigenti a livello multilaterale o bilaterale, i casi in cui le informazioni e i dati in possesso di autorità estere possono essere utilizzati in procedimenti penali nei confronti di soggetti che non abbiano avuto la possibilità di contestare il contenuto degli stessi.

**Lettera f):** prevedere misure volte ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela dei dati personali e della segretezza dell'indagine.

**Lettera g)** prevedere, fatti salvi i casi indicati all'articolo 10 della decisione quadro (in merito al quale, vedi lett. h)), modalità procedurali per lo scambio spontaneo di informazioni e di *intelligence*.

**Lettera h)** prevedere che, fatti salvi i casi indicati all'articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro (vedi *supra*), un'autorità competente possa rifiutarsi di fornire le informazioni e l'*intelligence* solo nel caso in cui sussistano le ragioni indicate all'articolo 10 della medesima decisione quadro. L'articolo 10 della decisione quadro stabilisce che, fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, un'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge può rifiutarsi di fornire le informazioni o l'*intelligence* solo nel caso in cui sussistano ragioni di fatto per ritenere che la comunicazione di tali informazioni o *intelligence*:

- pregiudichi interessi fondamentali della sicurezza nazionale dello Stato membro richiesto, ovvero
- metta a repentaglio il buon esito di un'indagine o di un'operazione di *intelligence* criminale in corso o la sicurezza di persone, ovvero
- sia palesemente sproporzionata o irrilevante per lo scopo per cui è stata richiesta.

Qualora la richiesta riguardi un reato passibile di una pena privativa della libertà di un anno o meno a norma della legislazione dello Stato membro richiesto, l'autorità può rifiutare di fornire le informazioni o l'*intelligence* richiesti.

L'autorità rifiuta di fornire informazioni o *intelligence* qualora l'autorità giudiziaria competente non abbia autorizzato l'accesso e lo scambio di informazioni richiesti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4.

**Lettera i):** prevedere che quando le informazioni o l'*intelligence* richieste da altro Stato membro siano correlate a un procedimento penale, la trasmissione delle stesse da parte dell'autorità nazionale richiesta sia subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro.

**Lettera l):** prevedere che autorizzazione analoga a quella prevista dalla lettera i) sia richiesta nei casi in cui l'autorità nazionale competente intenda procedere a uno scambio spontaneo di informazioni e di *intelligence* con le autorità competenti di altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 7 della decisione quadro, quando esse siano correlate a un procedimento penale.

L'articolo 7 della decisione quadro stabilisce che le autorità competenti, senza che sia necessaria alcuna richiesta preventiva, forniscono alle autorità di altri Stati membri interessati le informazioni e l'*intelligence* pertinenti qualora sussistano ragioni di fatto per ritenere che dette informazioni e *intelligence* possano contribuire all'individuazione, alla prevenzione o all'indagine riguardanti i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI. Le modalità di questo scambio spontaneo sono disciplinate dalla legislazione nazionale dello Stato membro che fornisce le informazioni. Le informazioni e l'*intelligence* fornite si limitano a quanto ritenuto utile è necessario per l'individuazione, la prevenzione o l'indagine sui reati o le attività criminali in questione.

Ai sensi del **comma 4** dall'attuazione della decisione quadro non dovranno scaturire oneri per la finanza pubblica.



## Articolo 7

*(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di protezione internazionale e protezione temporanea)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 20 luglio 2019, secondo le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in quanto compatibili, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti che, in attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, recepiscono gli atti dell'Unione europea, adottati ai sensi dell'articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che regolano il diritto di asilo, la protezione sussidiaria e la protezione temporanea.

2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, ai sensi dell'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, può adottare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.

3. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 1** delega il Governo ad emanare un *testo unico* delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di *diritto di asilo, protezione sussidiaria e di protezione temporanea*.

Il *termine* per l'esercizio della delega è fissato in 12 mesi.

Esso decorre dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione delle due ultime direttive comunitarie in materia di protezione internazionale approvate il 26 giugno 2013 e incluse nell'allegato B del presente provvedimento.

Si tratta della direttiva 2013/32, recante procedure comuni per il riconoscimento dello *status* di protezione internazionale (c.d. nuova direttiva procedure) e della direttiva 2013/33, recante disciplina dell'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (c.d. nuova direttiva accoglienza); per entrambe il termine di recepimento è il 20 luglio 2015 (ad eccezione di alcune disposizioni della direttiva 2013/32 da recepire entro il 20 luglio 2018).

Inoltre, è concessa una ulteriore delega al Governo per emanare eventuali *disposizioni correttive e integrative* del testo unico, da esercitarsi entro 24 mesi l'entrata in vigore del medesimo testo unico (**comma 2**).

Infine, è prevista una *clausola di neutralità finanziaria*, secondo la quale l'adozione del testo unico non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le amministrazioni coinvolte devono provvedere all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse disponibili a legislazione vigente (**comma 3**).

Per quanto riguarda il *termine* di esercizio della delega, sopra ricordato, si tratta di un termine *mobile* (l'entrata in vigore dei nuovi decreti di recepimento della normativa comunitaria, dalla quale decorre in periodo di 12 mesi in cui possa essere esercitata la delega).

Il termine non è univoco, in quanto, come si è ricordato, *la seconda delle due nuove direttive in parte deve essere attuata nel 2015 e in parte del 2018*.

La disposizione in esame *non* reca principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione.

Si potrebbe quindi ritenere che la delega riguardi un testo unico meramente *compilativo*, anche perché verrebbe a raccogliere norme che in gran parte devono essere ancora adottate attraverso altri decreti delegati: quindi il testo unico verrebbe ad essere elaborato poco dopo l'adozione dei testi normativi che dovrebbero confluirci.

D'altro canto, però, si nota che il Governo *non* ha scelto di utilizzare la procedura semplificata recentemente introdotta per l'adozione di testi unici compilativi mediante decreto del Presidente della Repubblica (tra i motivi di tale scelta potrebbe esservi l'eventualità di successive modifiche alle disposizioni comunitarie da recepire nel testo unico).

Si ricorda che l'articolo 5, comma 2, della legge 69 del 2009 ha introdotto un nuovo articolo 17-*bis* della legge 400 del 1988 che consente al Governo in via permanente, quindi senza necessità di una delega specifica, di adottare testi unici compilativi che raccolgano le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei, provvedendo solamente coordinamento formale di tali disposizioni, senza poterle modificare.

Il testo unico è deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ed è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato, a cui il Governo può demandarne la redazione.

Per quanto riguarda l'*oggetto* della delega, come si è detto, essa riguarda la raccolta delle disposizioni vigenti che, in attuazione dell'articolo 10 terzo comma, della Costituzione, recepiscono la normativa dell'Unione europea in tre materie:

- diritto di asilo;
- protezione sussidiaria;
- protezione temporanea.

Nella definizione di tali materie, il Governo pare aver fatto proprio un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che considera il diritto di asilo interamente attuato e regolato attraverso gli istituti di protezione previsti dalla normativa comunitaria e recepiti nel nostro ordinamento, ossia la protezione internazionale (consistente nella concessione dello *status* di rifugiato e la protezione sussidiaria) e la protezione temporanea a carattere umanitario.



Peraltro, potrebbe rilevarsi che la normativa comunitaria, anche se nel passato ha utilizzato in alcuni casi il termine di diritto di asilo come sinonimo di diritto allo *status* di rifugiato, stia definendo una terminologia più precisa riferendosi oramai esclusivamente alle tre tipologie sopra indicate. Una delle innovazioni apportate alla normativa vigente dalle due nuove direttive citate dal comma 1 è proprio l'espunzione di ogni riferimento al diritto di asilo.

Una distinzione è operata anche dalla giurisprudenza comunitaria secondo la quale gli Stati membri possono riconoscere un diritto d'asilo in forza del loro diritto nazionale ad una persona esclusa dallo *status* di rifugiato, purché quest'altro tipo di protezione non comporti un rischio di confusione con lo *status* di rifugiato (Corte di giustizia delle Comunità europee, Grande Sezione, sent. 9 novembre 2010, C-57/09 e C-101/09).

Il diritto di asilo è tra i diritti fondamentali dell'uomo ed è riconosciuto dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione allo straniero al quale sia *impedito* nel suo Paese *l'effettivo esercizio delle libertà democratiche* garantite dalla Costituzione italiana, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Anche se i due termini sono spesso usati come sinonimi, l'istituto del diritto di asilo non coincide con quello del riconoscimento dello status di *rifugiato*. Per quest'ultimo non è sufficiente, per ottenere accoglienza in altro Paese, che nel Paese di origine siano generalmente repressi le libertà fondamentali, ma occorre che il singolo richiedente abbia subito *specifici atti di persecuzione*.

Il riconoscimento dello status di rifugiato è entrato nel nostro ordinamento con l'adesione alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 (ratificata con la legge 722/1954) ed è regolato essenzialmente da fonti di rango comunitario.

Successivamente, la normativa comunitaria ha introdotto l'istituto di *protezione sussidiaria* per coloro che, pur non avendo i requisiti per la concessione dello status di rifugiato (ossia non sono in grado di dimostrare di essere oggetto di specifici atti di persecuzione), temano il rischio di subire gravi danni per una serie di motivi espressamente indicati (condanna a morte, tortura, violenza ecc.).

Completa il quadro la *protezione temporanea*, che può essere concessa in caso di afflusso massiccio di sfollati.

Per lungo tempo il dibattito dottrinale e l'esperienza giurisprudenziale in materia di asilo si sono svolti attorno a due questioni centrali riguardanti la natura immediatamente precettiva o solamente programmatica del dettato costituzionale e l'identità o meno tra il concetto (e la regolamentazione) di asilo costituzionale e di rifugio convenzionale.

Una svolta si ha nel 1997 con una importante sentenza delle sezioni unite della Cassazione che ha affermato la valenza precettiva della disposizione costituzionale in quanto "l'art. 10, terzo comma, Cost. attribuisce direttamente allo straniero il quale si trovi nella situazione descritta da tale norma un vero e proprio diritto soggettivo all'ottenimento dell'asilo, anche in mancanza di una legge che, del diritto stesso, specifichi le condizioni di esercizio e le modalità di godimento". Inoltre, stante la mancanza di una specifica normativa di attuazione del precetto dell'art. 10, terzo comma, Cost., per la Suprema Corte non è possibile applicare all'asilo politico la normativa che disciplina il riconoscimento dello *status* di rifugiato in quanto il precetto costituzionale e la normativa sui rifugiati politici "non coincidono dal punto di vista

soggettivo, perché la categoria dei rifugiati politici è meno ampia di quella degli aventi diritto all'asilo, in quanto la citata Convenzione di Ginevra prevede quale fattore determinante per la individuazione del rifugiato, se non la persecuzione in concreto, un fondato timore di essere perseguitato, cioè un requisito che non è considerato necessario dall'art. 10, terzo comma, Cost. (Cass. Sent. 4674/1997).

A partire dalla fine degli anni '90, tale indirizzo giurisprudenziale viene costantemente ribadito dalla giurisprudenza ordinaria (si veda tra l'altro Cass. s.u. sent. 907/1999) fino al 2004, quando si registra un deciso mutamento di orientamento. Con la sentenza 8423 del 2004, la I sezione civile della Cassazione, pur riconoscendo le sostanziali differenze tra i due istituti, ha affermato che essi sono comunque da accomunare sotto il profilo procedurale.

Tale nuovo orientamento è stato rafforzato dalla Cassazione (sentenza 25028 del 2005) e successivamente confermato in diverse pronunce, da ultimo nell'ordinanza 10686 del 2012 dove afferma che: "il diritto di asilo è oggi [...] interamente attuato e regolato, attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti di protezione, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. 251 del 2007 (adottato in attuazione della direttiva 2004/83/CE) e dell'art. 5 c. 6 del T.U. approvato con d.lgs. 286 del 1998, sì che non si scorge alcun margine di residuale diretta applicazione della norma costituzionale".

### **Il recepimento della normativa comunitaria**

La determinazione della politica in materia di rifugiati dei Paesi dell'Unione europea è da tempo prevalentemente di competenza comunitaria.

L'Italia ha provveduto ad adeguare l'ordinamento interno alla normativa europea nella XV legislatura, principalmente con il decreto legislativo 251/2007 e con il decreto legislativo 25/2008; il primo di recepimento della direttiva 2004/83/CE (direttiva "qualifiche"), il secondo della direttiva 2005/85/CE (direttiva "procedure").

Nella XVI legislatura il procedimento di riconoscimento dello *status* di rifugiato è stato modificato in più punti dal decreto legislativo n. 159 del 2008, parte integrante del "pacchetto sicurezza".

E' attualmente in corso l'adeguamento al nuovo pacchetto asilo dell'Unione europea la cui definizione è stata completata nel 2013.

La legge di delegazione europea 2013 (legge n. 96 del 2013) reca una delega per il recepimento della nuova direttiva "qualifiche" del 2011 (dir. 2011/95/UE adottata in sostituzione della dir. 2004/83/CE) che dovrà essere esercitata entro il 21 dicembre 2013.

Completano il pacchetto asilo diversi altri provvedimenti, tra cui la nuova direttiva "accoglienza" e la nuova direttiva "procedure" che, assieme alla direttiva "qualifiche", costituiscono la base normativa in materia. Come si è anticipato sopra, il recepimento di questi due atti (il cui termine è fissato al luglio 2015) è previsto dal disegno di legge in esame.

### **Il Sistema europeo comune di asilo**

Dalla fine degli anni '90 dello scorso secolo, l'Unione europea è impegnata nell'armonizzazione delle disposizioni nazionali in materia di rifugiati attraverso la creazione di un Sistema europeo comune di asilo (CEAS), finalizzato a assicurare un approccio comune degli Stati membri in materia per garantire elevati standard di protezione per i rifugiati.

Nella prima fase di elaborazione del sistema comune, tra il 1999 e il 2005, sono stati adottati diversi provvedimenti legislativi recanti norme minime comuni che costituiscono tuttora la base normativa in materia. Altrettanto importante è stato il rafforzamento della solidarietà finanziaria con la creazione del Fondo europeo per i rifugiati.

I principi fondamentali in materia di asilo sono contenuti nella citata Convenzione di Ginevra del 1951 che definisce, tra l'altro, i requisiti per accedere allo *status* di rifugiato. A tale Convenzione rinvia l'art. 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – che dal dicembre 2009, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, ha lo stesso effetto giuridico vincolante dei trattati dell'Unione - e l'art. 78 TFUE, per la determinazione dei principi fondamentali in materia di asilo e per la definizione dei requisiti per accedere allo *status* di rifugiato.

I principali atti normativi del Sistema comune sono:

- il c.d. regolamento Dublino II (Reg. (UE) n. 343/2003, così denominato perché adottato in sostituzione della Convenzione di Dublino) relativo alla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo;
- la direttiva accoglienza recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (dir. 2003/9/CE del 27 gennaio 2003 recepita dall'ordinamento italiano con il decreto legislativo 140/2005);
- la direttiva procedure che disciplina il procedimento per l'attribuzione (e la revoca) dello *status* di rifugiato (dir. 2005/85/CE del 1° dicembre 2005 recepita con il decreto legislativo 25/2008);
- la direttiva qualifiche che introduce norme minime comuni sull'attribuzione della qualifica di rifugiato e sul contenuto della protezione riconosciuta (dir. 2004/83/CE del 26 aprile 2004 recepita dal decreto legislativo 251/2007);
- la direttiva protezione temporanea: dir. 2001/55/CE del 20 Luglio 2001 (recepita con il decreto legislativo 85/2003) in caso di afflusso massiccio di sfollati.

Anche nel sistema c.d. Schengen, l'art. 3 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) reca un'espressa clausola di salvaguardia dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale, in particolare per quanto concerne il non respingimento.

Sulla materia è frequentemente intervenuta la *giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea*, secondo la quale “la politica comune nel settore dell'asilo costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo dell'Unione europea di istituire progressivamente uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia aperto a quanti spinti dalle circostanze cercano legittimamente protezione nell'Unione” e “il sistema europeo comune di asilo è fondato sull'applicazione in ogni sua componente della Convenzione di Ginevra e sulla garanzia che nessuno sarà respinto in luogo in cui rischia di essere nuovamente perseguitato” (CGUE 21 dicembre 2011 n.140). Secondo la Corte, il sistema europeo comune di asilo è “concepito in un contesto che permette di supporre che l'insieme degli Stati partecipanti, siano essi Stati membri o paesi terzi, rispetti i diritti fondamentali, compresi i diritti che trovano fondamento nella Convenzione di Ginevra e nel Protocollo del 1967, nonché nella CEDU, e che gli Stati membri possono fidarsi reciprocamente a tale riguardo” (sent. cit.).

In tale giurisprudenza il citato art. 18 è richiamato anche in relazione all'art. 4 della stessa Carta, recante divieto di tortura e pene degradanti, se il respingimento dei richiedenti asilo può dar luogo a violazione di tale divieto (si veda da ultimo, CGUE Grande Sezione, 14 novembre 2013,<sup>10</sup> sull'interpretazione delle disposizioni in tema di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo del regolamento cd Dublino II). Del resto, anche l'art. 33 della Convenzione di Ginevra stabilisce il divieto per gli Stati di espellere o respingere, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche.

Nel contesto in cui è collocato il sistema europeo comune di asilo, rileva anche la *giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, che pur avendo osservato che né la Convenzione né i suoi Protocolli sanciscono il diritto all'asilo politico (Vilvarajah ed altri c. Regno Unito, 30 ottobre 1991 e Ahmed c. Austria, 17 dicembre 1996), tuttavia ha notato che “l'espulsione, l'extradizione ed ogni altra misura di allontanamento di uno straniero da parte di uno Stato contraente possono sollevare un problema sotto il profilo dell'articolo 3 CEDU” che vieta agli Stati contraenti di sottoporre individui a trattamenti inumani o degradanti. Ciò chiama in causa la responsabilità degli Stati ai sensi della Convenzione, “quando esistano motivi seri ed accertati per ritenere che l'interessato, se espulso verso il paese di destinazione, vi correrà il rischio reale di essere sottoposto ad un trattamento contrario all'articolo 3. In questo caso, l'articolo 3 implica l'obbligo di non espellere la persona in questione verso quel paese” (Vilvarajah ed altri, citata, Ahmed, citata; H.L.R. c. Francia, 29 aprile 1997, Salah Sheekh c. Paesi Bassi, 11 gennaio 2007, nonché Saadi c. Italia [GC], 28 febbraio 2008). Da ultimo, tali principi sono stati ribaditi anche nel caso di respingimento di richiedente asilo da parte di Stato dell'Unione europea verso altro Stato dell'Unione (M.S.S. c. Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011).

### **Verso una nuova fase della politica europea**

Dopo il completamento della prima fase, si è aperta una riflessione sugli ulteriori sviluppi del sistema comune. Il Libro verde del 2007 è stato la base per una consultazione pubblica che ha portato all'elaborazione, da parte della Commissione, del

---

<sup>10</sup> Con cui la Corte ha dichiarato che “quando gli Stati membri non possono ignorare che le carenze sistemiche della procedura di asilo e delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo nello Stato membro identificato inizialmente come competente in base ai criteri enunciati nel capo III del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente asilo corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – ciò che spetta al giudice del rinvio verificare –, lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente è tenuto a non trasferire il richiedente asilo verso lo Stato membro identificato inizialmente come competente e, ferma restando la facoltà di esaminare esso stesso la domanda, a proseguire l'esame dei criteri di detto capo per verificare se un altro Stato membro possa essere identificato come competente in base ad uno di tali criteri o, in mancanza, in base all'articolo 13 del medesimo regolamento. Per contro, in una situazione del genere, l'impossibilità di trasferire un richiedente asilo verso lo Stato membro identificato inizialmente come competente non implica, di per sé, che lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente sia tenuto a esaminare esso stesso la domanda di asilo sul fondamento dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003”.

Piano d'azione in materia di asilo, presentato nel giugno 2008, e all'aggiornamento della normativa, al fine di individuare norme più flessibili, eque ed efficaci e di consolidare una vera e propria politica comune in materia di rifugiati. Infatti, come rilevato da una ricerca dell'European Council on Refugees and Exiles (ECRE) del settembre 2013, persistono ancora notevoli differenze normative e di prassi tra i Paesi membri.

La seconda fase si è chiusa nel 2013 con la definitiva approvazione di nuovi provvedimenti, in sostituzione dei precedenti.

In particolare, nel 2011 è stata approvata la nuova direttiva qualifiche e nel giugno 2013 gli altri provvedimenti. Alcuni di questi (i regolamenti) sono automaticamente recepiti negli ordinamenti interni, mentre altri (le direttive) dovranno essere attuati dagli Stati membri mediante l'adozione di specifici atti normativi nazionali.

I nuovi provvedimenti destinati a riformare l'intera disciplina sono i seguenti:

- il regolamento Dublino III Reg. (UE) n. 604/2013 del 26 giugno 2013 in sostituzione del Dublino II (applicazione dal 1° gennaio 2014);
- la nuova direttiva accoglienza: dir. 2013/33/UE del 26 giugno 2013 (termine per il recepimento 20 luglio 2015);
- la nuova direttiva procedure: dir. 2013/32/UE del 26 giugno 2013 (termine per il recepimento 20 luglio 2015);
- la nuova direttiva qualifiche: dir. 2011/95/UE del 13 dicembre 2011 (termine per il recepimento 21 dicembre 2013).

Completano il quadro della disciplina:

- il nuovo regolamento EURODAC per il confronto delle impronte digitali al fine dell'applicazione del regolamento Dublino: Reg. (UE) n. 603/2013 del 26 giugno 2013, che sostituisce il Reg. (UE) n. 2725/2000.

### **Procedure di contenzioso**

Con lettera di costituzione in mora del 24 ottobre 2012 la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione (n. 2012/2189) nei confronti dell'Italia contestando la violazione di obblighi imposti dal diritto dell'UE, previsti dalle direttive 2005/85/CE (direttiva "procedure"), 2003/9/CE (direttiva "accoglienza"), 2004/83/CE (direttiva "qualifiche"), e dal regolamento n. 343/2003 (regolamento "Dublino", recante i criteri di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo).

In particolare le violazioni contestate consisterebbero:

- ✓ nella limitata capacità dei centri di accoglienza dei richiedenti asilo, e l'inconsistenza di fatto dell'accesso alle condizioni di accoglienza;
- ✓ nelle procedure di domanda di asilo, in particolare la mancanza, nella pratica, di un accesso effettivo alla procedura pertinente, sia in generale, sia con particolare riferimento ai richiedenti asilo per i quali è prevista la procedura Dublino.

Sulle questioni la Commissione aveva già chiesto chiarimenti il 15 febbraio 2012 attraverso il sistema *EU Pilot*.

Il sistema *EU Pilot* (strumento informatico *EU Pilot - IT application*) dal 2008 è lo strumento principale di comunicazione e cooperazione tramite il quale la Commissione, mediante il Punto di contatto nazionale - che in Italia è la struttura di missione presso il Dipartimento Politiche UE della Presidenza del Consiglio - trasmette le richieste di informazione agli Stati membri (25 in tutto in quanto Malta e Lussemburgo non hanno

ancora aderito a questo strumento di pre-contenzioso) al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione UE e prevenire possibili procedure d'infrazione.

Il sistema viene utilizzato quando per la Commissione la conoscenza di una situazione di fatto o di diritto all'interno di uno Stato membro è insufficiente e non permette il formarsi di un'opinione chiara sulla corretta applicazione del diritto UE e in tutti i casi che potrebbero essere risolti senza dovere ricorrere all'apertura di una vera e propria procedura di infrazione.

## Articolo 8

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE - direttiva sull'ADR per i consumatori)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) esercitare l'opzione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva, secondo cui rientrano tra le procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) utili ai fini dell'applicazione della medesima direttiva anche le procedure dinanzi a organismi di risoluzione delle controversie in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie sono assunte o retribuite esclusivamente dal professionista, già consentite ai sensi dell'articolo 2, comma

2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

b) prevedere espressamente, ai fini dell'opzione di cui alla lettera a), che in tal caso le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie facciano parte di un organismo collegiale composto da un numero eguale di rappresentanti delle organizzazioni di consumatori e di rappresentanti del professionista e siano nominate a seguito di una procedura trasparente.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 8**, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, detta i principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della [direttiva 2013/11/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (direttiva sull'ADR per i consumatori).

La direttiva definisce “*organismi ADR*” tutti quegli organismi, istituiti su base permanente, che offrono la possibilità di avvalersi di procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie, nel rispetto dei requisiti dalla stessa previsti: tra di essi, si richiede che le persone fisiche incaricate dell'ADR rendano disponibili al pubblico sui loro siti *web*, su un supporto durevole su richiesta e in qualsiasi altro modo essi ritengano appropriato, forniscono informazioni chiare e facilmente comprensibili riguardanti modalità di contatto, la competenza, l'imparzialità e l'indipendenza, i tipi di controversie per le quali sono competenti, le lingue nelle quali possono essere presentati i reclami, gli eventuali costi che le parti dovranno sostenere.

In particolare al **comma 1** si vincola il Governo a rendere applicabile la direttiva anche alle procedure dinanzi a organismi di risoluzione delle controversie in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie sono assunte o retribuite esclusivamente dal professionista, introducendo a garanzia alcuni criteri di imparzialità e indipendenza. Si tratta della possibilità di esercitare l'opzione, secondo cui rientrano - tra le procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) - anche le procedure dinanzi a organismi di risoluzione delle controversie in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie sono assunte o retribuite esclusivamente dal professionista, già consentite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (il testo nazionale sulla mediazione in materia civile e commerciale, che ha previsto, in talune materie, forme obbligatorie di mediazione). In tal caso le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie devono far parte di un organismo collegiale, composto da un numero uguale di rappresentanti delle organizzazioni di consumatori e di rappresentanti del professionista e siano nominate a seguito di una procedura trasparente.

Il **comma 2** reca invece la clausola di invarianza finanziaria (dall'attuazione della norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica) ed organizzativa (le autorità interessate provvedono agli adempimenti conseguenti, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente).



## Articolo 9

*(Delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, secondo le procedure e i criteri direttivi di cui agli articoli 31, commi 2, 3, 5 e 9, e 32, comma 1, lettere *a)*, *e)*, *f)* e *g)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché secondo i seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

- a)* prevedere l'applicazione delle definizioni di cui all'articolo 2 della decisione quadro;
- b)* prevedere che l'autorità centrale ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro sia individuata nel Ministero della giustizia;
- c)* prevedere che, ai sensi dell'articolo 2, lettera *d)*, punto iii), della decisione quadro, la richiesta di riconoscimento possa essere avanzata dall'autorità giudiziaria italiana anche per le confische disposte ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, ovvero per le confische disposte ai sensi degli articoli 24 e 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;
- d)* prevedere che l'autorità competente a

chiedere il riconoscimento e l'esecuzione ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro sia l'autorità giudiziaria italiana procedente;

*e)* prevedere che la trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento della confisca di beni emessi dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro avvenga nelle forme della cooperazione giudiziaria diretta, avvalendosi, se necessario, dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente, e assicurando in ogni caso modalità di trasmissione degli atti che consentano all'autorità giudiziaria italiana di stabilirne l'autenticità;

*f)* prevedere che l'autorità giudiziaria italiana che ha emesso, nell'ambito di un procedimento penale, un provvedimento di confisca concernente cose che si trovano nel territorio di un altro Stato membro si possa rivolgere direttamente all'autorità giudiziaria di tale Stato per avanzare la richiesta di riconoscimento e di esecuzione del provvedimento medesimo; prevedere la possibilità di avvalersi dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente;

*g)* prevedere, nei casi di inoltrato diretto di cui alle lettere *e)* e *f)*, adeguate forme di comunicazione e di informazione nei confronti del Ministro della giustizia, anche a fini statistici;

*h)* prevedere la trasmissione d'ufficio delle richieste provenienti dalle autorità di un altro Stato membro, da parte dell'autorità giudiziaria italiana che si ritiene incompetente, direttamente

all'autorità giudiziaria italiana competente, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione;

*i)* prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni di confisca, l'autorità giudiziaria italiana non proceda alla verifica della doppia incriminabilità nei casi e per i reati previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro;

*l)* prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni di confisca emesse da autorità giudiziarie di altri Stati membri per reati diversi da quelli previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, l'autorità giudiziaria italiana proceda alla verifica della doppia incriminabilità;

*m)* prevedere che possano essere esperiti i mezzi di impugnazione ordinari previsti dal codice di procedura penale, anche a tutela dei terzi di buona fede, avverso il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti di blocco e di sequestro, ma che l'impugnazione non possa mai concernere il merito della decisione giudiziaria adottata dallo Stato di emissione;

*n)* prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di esecuzione, possa rifiutare l'esecuzione di una decisione di confisca quando:

*1)* l'esecuzione della decisione di confisca sarebbe in contrasto con il principio del *ne bis in idem*;

*2)* in uno dei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della decisione quadro, la decisione di confisca riguarda fatti che non costituiscono reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione della decisione di confisca non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, o non contiene lo stesso tipo di

disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, della legislazione dello Stato di emissione;

*3)* vi sono immunità o privilegi a norma del diritto dello Stato italiano che impedirebbero l'esecuzione di una decisione di confisca nazionale dei beni in oggetto;

*4)* i diritti delle parti interessate, compresi i terzi di buona fede, a norma del diritto dello Stato italiano, rendono impossibile l'esecuzione della decisione di confisca, anche quando tale impossibilità risulta conseguenza dell'applicazione di mezzi di impugnazione di cui alla lettera *m)*;

*5)* la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che devono considerarsi commessi in tutto o in parte in territorio italiano;

*6)* la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che sono stati commessi, secondo la legge italiana, al di fuori del territorio dello Stato di emissione e il reato è improcedibile ai sensi degli articoli 7 e seguenti del codice penale;

*o)* prevedere che, prima di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di una confisca richiesta da uno Stato di emissione, l'autorità giudiziaria italiana procedente attivi procedure di consultazione con l'autorità competente dello Stato di emissione, anche tramite l'autorità centrale di cui alla lettera *b)*;

*p)* prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di esecuzione, possa rinviare l'esecuzione di una decisione di confisca:

*1)* quando il bene è già oggetto di un procedimento di confisca nazionale, anche nell'ambito di un procedimento di prevenzione;

*2)* quando sono stati proposti i mezzi di impugnazione di cui alla lettera *m)* e fino alla decisione definitiva;

*3)* nel caso di una decisione di confisca concernente una somma di denaro,

qualora ritenga che vi sia il rischio che il valore totale risultante dalla sua esecuzione possa superare l'importo specificato nella decisione a causa dell'esecuzione simultanea della stessa in più di uno Stato membro;

4) qualora l'esecuzione della decisione di confisca possa pregiudicare un'indagine penale o un procedimento penale in corso;

q) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di emissione, possa convenire con l'autorità dello Stato di esecuzione che la confisca abbia ad oggetto somme di denaro o altri beni di valore equivalente a quello confiscato, salvo che si tratti di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero il cui porto o detenzione siano vietati dalla legge;

r) prevedere, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della decisione quadro, che, quando lo Stato italiano opera in veste di Stato di esecuzione, la decisione di confisca in relazione alla quale è stato effettuato il riconoscimento sia eseguita:

1) sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo, in quanto applicabili;

2) sui beni immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;

3) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore nominato dall'autorità che ha disposto la confisca e con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa;

4) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;

5) sugli strumenti finanziari

dematerializzati, compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, e successive modificazioni;

s) prevedere che, dopo l'esecuzione delle formalità di cui alla lettera r), l'ufficiale giudiziario e la polizia giudiziaria, secondo le rispettive competenze, procedano all'apprensione materiale dei beni; prevedere altresì i casi in cui sia possibile procedere allo sgombero di immobili confiscati mediante ausilio della forza pubblica;

t) prevedere che i sequestri e le confische disposti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, ad eccezione del sequestro probatorio, ovvero nell'ambito di un procedimento di prevenzione patrimoniale, si eseguano nei modi previsti alle lettere q) e r);

u) prevedere la destinazione delle somme conseguite dallo Stato italiano nei casi previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), e dall'articolo 18, paragrafo 1, della decisione quadro;

v) prevedere che, nei casi indicati all'articolo 16, paragrafo 2, della decisione quadro, quando la confisca sia stata disposta ai sensi dell'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, alla destinazione dei beni confiscati si applichi la disciplina relativa alla destinazione dei beni oggetto di confisca di prevenzione;

z) prevedere, in caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati dall'esecuzione di un provvedimento di confisca richiesto dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione,

l'esperibilità del procedimento previsto dalla decisione quadro per il rimborso degli importi versati dallo Stato italiano a titolo di risarcimento alla parte lesa.

2. Alle attività previste dal comma 1 si

provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 9** delega il Governo a recepire nell'ordinamento italiano la [decisione quadro 2006/783/GAI](#) del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, fissando i relativi principi e criteri direttivi.

In via generale, con riferimento alla materia oggetto dell'articolo in commento, deve rammentarsi che, con il trattato di Lisbona, il terzo pilastro della politica europea - ovvero il settore relativo alla cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale - ha beneficiato della comunitarizzazione, ovvero è transitato pienamente nel diritto comunitario (si vedano in particolare gli articoli da 81 a 86 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea). Conseguentemente, dal 2009, il Parlamento non è più chiamato a recepire decisioni quadro, sostituite a seconda dei casi da regolamenti e direttive europee. Ciò non toglie che residuino per il nostro Paese una serie di precedenti decisioni-quadro, che necessitano di un intervento legislativo di adeguamento. In merito, nel corso della XVI legislatura ha provveduto la legge comunitaria 2008 ([legge n. 88 del 2009](#)), che contiene alcune deleghe al Governo per l'attuazione di decisioni quadro adottate dall'Unione europea nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Tali decisioni quadro in particolare riguardano: la lotta contro la criminalità organizzata; l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (di cui alla sopra citata decisione quadro); lo scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di intelligence criminale; l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea. Il Governo ha tuttavia dato attuazione alla delega con l'emanazione del solo [decreto legislativo n. 161 del 2010](#), in tema di reciproco riconoscimento delle sentenze penali.

L'articolo in esame, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, riprende il contenuto dell'articolo 50 della citata legge n. 88 del 2009 e delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2013-secondo semestre, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla citata [decisione quadro 2006/783/GAI](#), rispettando le procedure previste dai commi 2, 3, 5 e 9 dell'[art.](#)

[31 della legge n. 234 del 2012](#)<sup>11</sup>, che detta norme generali sulle procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea, e secondo i principi e criteri direttivi di carattere generale di cui al comma 1, lettere a), e), f) e g), dell'articolo 32 della medesima legge n. 234.

*In ordine alla richiamata decisione quadro sembrerebbe opportuno far precedere l'esposizione che segue da alcune considerazioni introduttive. La decisione quadro deve, infatti, essere letta in correlazione con la [decisione quadro 24 febbraio 2005, n. 2005/212/GAI](#), relativa alla confisca di beni strumenti e proventi di reato, e con la [decisione quadro 26 giugno 2001, n. 2001/500/GAI](#), concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato. Inoltre, nell'esame delle previsioni della citata decisione quadro n. 2006/783/GAI, si rileva la [decisione quadro 13 giugno 2002, n. 2002/584/GAI](#), relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, nonché la [decisione quadro 27 novembre 2008, n. 2008/909/GAI](#), relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, in quanto le problematiche poste dall'attuazione di queste ultime decisioni quadro appaiono, almeno in parte, sovrapponibili con quelle oggetto della disposizione in commento. Rilevano quindi, al riguardo, anche le disposizioni della legge n. 69 del 2005 - con cui è stata data attuazione alla sopra ricordata decisione quadro n. 2002/584/GAI - e le disposizioni del decreto legislativo n. 161 del 2010, con cui è stata data attuazione alla decisione quadro n. 2008/909/GAI. Infine si rammenta che sulla materia in questione è da ultimo intervenuta - allo specifico fine di modificare ed ampliare le disposizioni delle decisioni quadro n. 2001/500/GAI e n. 2005/212/GAI sopra citate - la [direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/42/UE](#), inserita nell'allegato B del disegno di legge di delegazione europea 2013-secondo semestre nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati*

*Nel procedere all'esame delle problematiche sottese alla previsione in commento si ritiene altresì utile ricordare che il rispetto dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato costituisce un limite che non può essere superato non solo dal legislatore ordinario, ma anche quando la legge ordinaria usufruisce di una specifica copertura costituzionale - come la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare sia in relazione alle leggi di esecuzione dei trattati istitutivi della Comunità europea, che beneficiano della copertura prevista dall'articolo 11 della Costituzione (si confrontino le sentenze della Corte costituzionale [n. 183 del 1973](#), [n. 170 del 1984](#), [n. 232 del 1989](#) e n.*

---

<sup>11</sup> Legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea".

*168 del 1991*), sia in riferimento alle leggi di esecuzione dei Patti Lateranensi che usufruiscono anch'esse di una particolare copertura costituzionale ai sensi dell'articolo 7 della Costituzione (si confrontino le sentenze della Corte costituzionale [n. 30 del 1971](#), [n. 175 del 1973](#), [n. 1 del 1977](#) e [n. 18 del 1982](#)) – e che infine, con la [sentenza n. 1146 del 1988](#), la Corte costituzionale ha affermato (e ribadito con la sentenza n. 134 del 2002) l'inderogabilità dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale anche da parte del legislatore costituente. In questa prospettiva indicazioni significative sono desumibili, per quanto riguarda la materia in esame, dal disposto degli articoli 705, 724, 733 e 737-bis del codice di procedura penale che attribuiscono, tra l'altro, al giudice il potere di negare la cooperazione giudiziaria richiesta da un'autorità straniera se il provvedimento cui deve darsi esecuzione è in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, dovendosi altresì ricordare in proposito che, pur con riferimento ad una diversa ipotesi, la Corte costituzionale (con la già citata sentenza n. 18 del 1982) ritenne che l'inderogabile tutela di tali valori è imposta soprattutto a presidio della sovranità dello Stato, quale affermata nel comma secondo dell'articolo 1 della Costituzione, e che essa va senz'altro ricompresa fra i predetti principi supremi dell'ordinamento costituzionale.

Con specifico riferimento al tema della confisca, questa è configurata nell'ordinamento italiano, in materia penale, come una misura di sicurezza rispetto alla quale l'[articolo 25, terzo comma](#), della Costituzione impone il rispetto del principio di legalità per cui spetta al legislatore ordinario tassativamente determinare i casi in cui è possibile il ricorso a questa misura, mentre l'elencazione contenuta nel paragrafo 1 dell'articolo 6 della decisione quadro - che peraltro corrisponde sostanzialmente a quella contenuta in altri atti normativi dell'Unione europea a cominciare dalla decisione quadro 2002/584/GAI in tema di mandato di arresto europeo - potrebbe ritenersi non corrispondere alla predetta esigenza di tassatività e determinatezza, considerato che, per le ipotesi di cui al citato articolo 6, la decisione di confisca dovrebbe avere esecuzione senza verifica del requisito della doppia incriminazione.

Peraltro il superamento della previsione del requisito della doppia incriminazione - requisito previsto in tema di estradizione dall'articolo 13 del codice penale, nonché dalle convenzioni in materia - non rappresenta una novità in quanto, come è noto, esso trova già un significativo precedente innanzitutto nella già citata legge n. 69 del 2005 recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri. E' in particolare l'[articolo 8](#) della legge richiamata che prevede debba farsi luogo alla consegna in base al mandato d'arresto europeo, indipendentemente dalla doppia incriminazione, per una serie di fatti nel



*medesimo articolo tipizzati, sempre che ai sensi delle disposizioni di legge dello Stato richiedente, escluse le eventuali aggravanti, il massimo della pena o della misura di sicurezza privativa della libertà personale sia pari o superiore a tre anni. Nel corso dell'esame parlamentare della sopra richiamata legge n. 69 del 2005 le eventuali implicazioni problematiche dal superamento del requisito della doppia incriminazione furono oggetto di specifico approfondimento e la scelta del legislatore è stata nel senso di ritenere che tale superamento fosse possibile purché fosse assicurato il rispetto delle garanzie costituzionali in tema di libertà personale. In questa prospettiva il legislatore provvede al recepimento della decisione quadro in questione, in particolare facendosi carico dell'esigenza di effettuare un'adeguata tipizzazione dei casi in cui era possibile procedere alla consegna in esecuzione di un mandato d'arresto europeo pur in assenza del predetto requisito della doppia incriminazione<sup>12</sup>. In tale occasione, nel corso dell'esame parlamentare, venne altresì rilevato che, sebbene il provvedimento legislativo in questione rientrasse nell'ambito di applicazione dell'articolo 11 della Costituzione, ciò poteva autorizzare specifiche deroghe a previsioni anche di rango costituzionale, ma in nessun caso poteva consentire l'adozione di soluzioni incompatibili con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato, principi (fra i quali rientrano le garanzie costituzionali in tema di libertà personale).*

*Nella medesima direzione si è orientato il legislatore con il decreto legislativo n. 161 del 2010 con cui - come già ricordato - è stata data attuazione alla decisione quadro n. 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale. Anche in questo caso si è ritenuto possibile il superamento del requisito della doppia incriminazione solo assicurando un'adeguata tipizzazione delle relative ipotesi, tipizzazione alla quale il legislatore ha provveduto facendo rinvio alle previsioni di cui al sopra richiamato articolo 8 della legge n. 69 del 2005 (si veda l'[articolo 11](#) del decreto legislativo n. 161).*

*Sulla base di tali premesse, al fine di evitare profili di possibile contrasto con le esigenze di garanzia sottese al disposto del terzo comma dell'articolo 25 della Costituzione (e nel presupposto che il rispetto dei principi di tassatività e determinatezza posti da tale previsione costituzionale - sia direttamente sia per il riflesso che tali principi possono avere sotto il profilo della tutela del principio di uguaglianza - possa avere rilievo sul piano della tutela dei richiamati principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato), potrebbe ritenersi problematico se il recepimento della decisione quadro n. 2006/783/GAI avvenisse in assenza di una definizione tassativa delle fattispecie indicate nel paragrafo 1 dell'articolo 6 di tale decisione, definizione che è stata adottata per quel che riguarda il recepimento della decisione quadro in tema di mandato*

---

<sup>12</sup> Si vedano in tal senso, assai più diffusamente, le considerazioni contenute nei pareri resi dalla I commissione permanente della Camera dei deputati, riportati nell'[A. C. n. 4246-4431-4436-A](#) della XIV legislatura.

*d'arresto europeo e della decisione quadro relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale.*

*Nella medesima prospettiva - anche in questo caso in analogia a quanto previsto dalla legge n. 69 del 2005 (si veda in particolare l'[articolo 18, comma 1, lettera v\)](#) - si collocherebbe la questione relativa all'attribuzione all'autorità giudiziaria nazionale del potere di rifiutare il riconoscimento della decisione di confisca qualora ciò sia necessario per garantire il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato. Al riguardo si osserva, dal punto di vista sistematico, come tale soluzione sarebbe correlabile, in particolare, con le previsioni di cui all'articolo 733, comma 1, lettera b) e 737-bis, comma 3, lettera a) del codice di procedura penale, già ricordate, e come - a conferma del rilievo del parametro qui specificamente considerato - la valenza irrinunciabile del limite del rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato sia stata di recente ribadita dal legislatore con la [legge n. 237 del 2012](#), recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale (si vedano in particolare gli articoli 13 e 16 della citata legge n. 237).*

*Di converso deve però evidenziarsi come il legislatore non abbia ritenuto di richiamare espressamente il limite in questione in sede di recepimento della decisione quadro n. 2008/909/GAI.*

*La citata decisione quadro n. 2006/783/GAI del Consiglio prevede inoltre che lo Stato di esecuzione potrà in ogni caso rifiutare di dare esecuzione al provvedimento di confisca qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che il provvedimento suddetto sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi. La stessa decisione stabilisce, altresì, che essa non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo, alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione (punti 13 e 14 dei "considerando" della decisione quadro). Tali previsioni corrispondono, a loro volta, a quelle contenute nella decisione quadro n. 2002/584/GAI relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (punto 12 dei "considerando" di quest'ultima decisione) e a quelle contenute nei "considerando" della decisione quadro n. 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale (punti 13 e 14 dei "considerando" di tale decisione quadro).*

*In proposito si rammenta che il legislatore nazionale ha ritenuto - nel dare attuazione alla decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo - che i*



*predetti limiti dovessero essere configurati come motivi di rifiuto della consegna (si vedano le lettere a) e g) del comma 1 dell'[articolo 18](#) della legge n. 69 del 2005).*

*Invece, nel dare attuazione alla decisione quadro relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, il legislatore ha effettuato una scelta diversa. Gli articoli 10, 11 e 13 del citato [decreto legislativo n. 161 del 2010](#) non includono, infatti, fra i motivi di rifiuto del riconoscimento previsioni analoghe a quelle sopra ricordate in tema di mandato di arresto europeo.*

*A fronte di un'impostazione normativa identica - sul punto in questione - in tutte e tre le decisioni quadro citate, potrebbe ritenersi problematico se il recepimento delle predette decisioni quadro avvenisse con modalità non altrettanto uniformi.*

*Sotto un diverso profilo va rilevato che il testo trasmesso al Senato prevede, come forma prioritaria di cooperazione fra le autorità giudiziarie, la cooperazione diretta senza il tramite dell'autorità centrale rappresentata dal Ministro della giustizia. In proposito si osserva come tale soluzione appaia diversa sia da quella adottata con la legge n. 69 del 2005, sia da quella adottata con il decreto legislativo n. 161 del 2010.*

*Più specificamente l'articolo 4 della legge n. 69 stabilisce che spettano al Ministro della giustizia la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d'arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relative e che, nei limiti e con le modalità previsti da accordi internazionali, può essere consentita in condizioni di reciprocità la corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie. In tal caso l'autorità giudiziaria competente informa immediatamente il Ministro della giustizia della ricezione o dell'emissione di un mandato d'arresto europeo. Resta comunque ferma la competenza del Ministro della giustizia ai fini della consegna ai sensi del comma 1 dell'articolo 23.*

*Il decreto legislativo n. 161 del 2010 prevede anch'esso che, in via ordinaria, la trasmissione delle sentenze - in ordine all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle stesse ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea - abbia luogo per il tramite del Ministro della giustizia. La trasmissione diretta è consentita solo in caso di trasmissione all'estero, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 7 dell'articolo 6 del citato decreto legislativo. La trasmissione diretta non è mai consentita nel caso di trasmissione dall'estero della sentenza oggetto della richiesta di riconoscimento.*

*In sintesi i richiamati atti normativi configurano la cooperazione diretta come un'ipotesi tendenzialmente eccezionale e comunque limitata, mentre il testo in commento si muove in direzione diversa in un quadro complessivo in cui si rilevano sia le esigenze di coordinamento normativo, l'eventuale ruolo da attribuire alla specifica e approfondita esperienza che caratterizza gli uffici del Ministero della giustizia che si occupano di cooperazione internazionale in*

*materia penale (su questo specifico aspetto si rinvia anche alle considerazioni contenute [nella risoluzione approvata dalla Commissione giustizia del Senato il 4 maggio 2005](#) nella fase ascendente di esame della proposta di decisione quadro che sarebbe poi divenuta la decisione quadro n. 2006/783/GAI).*

Il **comma 1** dell'articolo in commento enumera quindi, nelle lettere *a)-z*), i principi e criteri direttivi specifici, da seguire nell'attuazione della decisione quadro, che qui di seguito si sintetizzano.

**Lettera a)**: prevedere l'applicazione delle definizioni recate dalla decisione quadro. Tali definizioni sono recate dall'articolo 2 della decisione.

**Lettera b)**: prevedere che l'autorità centrale ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro sia il Ministero della giustizia. Il citato articolo 3 della decisione quadro prevede, in generale, che ogni paese membro trasmetta al segretariato generale del Consiglio i dati di contatto delle autorità dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione, competenti per l'esecuzione del diritto nazionale, rendendo quindi tali informazioni disponibili a tutti i paesi dell'UE.

**Lettera c)**: prevedere che, ai sensi dell'articolo 2, lettera *d*), punto iii), della decisione quadro, la richiesta di riconoscimento possa essere avanzata dall'autorità giudiziaria italiana anche per le confische disposte ai sensi dell'articolo 12-*sexies*, del [decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306](#)<sup>13</sup> ovvero per le confische disposte ai sensi degli articoli 24 e 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#). L'articolo 2, lettera *d*), punto iii) della decisione quadro fa riferimento ai casi in cui il bene è passibile di confisca a seguito dell'applicazione da parte dello Stato di emissione di uno dei poteri estesi di confisca specificati nell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2005/212/GAI. Quest'ultimo articolo attribuisce - ai fini del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca - agli Stati membri poteri estesi di confisca in relazione a reati commessi nel quadro di un'organizzazione criminale o terroristica contemplati da determinate norme comunitarie puntualmente richiamate dalla stessa decisione quadro n. 212 del 2005.

L'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 citato, prevede che al condannato (o a chi ha patteggiato la pena) per una serie di specifici, gravi reati (associazione mafiosa e finalizzata al traffico di droga, terrorismo, numerosi reati contro la P.A., tratta, sequestro di persona a scopo di estorsione, riciclaggio, ecc.) sia sempre confiscato il denaro, i beni o le altre utilità di cui non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica ([comma 1 dell'articolo 12-\*sexies\*](#) richiamato). Detta confisca obbligatoria di valori

<sup>13</sup> Recante *Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa*, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

ingiustificati si applica anche ai condannati per un delitto di mafia (commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose) nonché a chi è stato condannato per contrabbando aggravato (comma 2). Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca in applicazione delle disposizioni ivi richiamate, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni e delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente (art. 2-*ter*). Inoltre il comma 4-*bis* dell'articolo 12-*sexies* prevede che le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati a fini di prevenzione, previste dal citato codice antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano anche ai casi di sequestro e confisca sopra indicati.

Con riferimento alle norme del codice antimafia richiamate, si segnala che l'articolo 24 di tale codice prevede - a fini di prevenzione e nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 16 dello stesso codice - la confisca dei beni quando la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza, anche nei casi in cui egli, per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato; è inoltre prevista la confisca dei beni frutto di attività illecite o che ne costituiscono il reimpiego. L'articolo 34 del codice è dedicato invece alla misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche. Si ricorda qui brevemente che tale misura si applica quando si ritenga che l'esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale o agevoli l'attività di soggetti ai quali siano applicate misure di prevenzione o siano sottoposte a procedimento penale per taluni tipi di reati, in particolare: associazione mafiosa, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, usura, riciclaggio, impiego di denaro o beni derivanti da attività illecite.

**Lettera d):** prevedere che l'autorità richiedente il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di confisca deve essere l'autorità italiana procedente.

**Lettera e):** prevedere che la trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento della confisca debba avvenire nelle forme della cooperazione giudiziaria diretta, anche avvalendosi della rete giudiziaria europea.

**Lettera f):** prevedere che l'autorità giudiziaria italiana che ha emesso un provvedimento di confisca di beni presenti in altro paese, potrà rivolgersi direttamente all'autorità giudiziaria di tale Stato.

*Sulle problematiche relative alla cooperazione giudiziaria diretta vedi supra.*

Con riferimento alle lettere d)-f) si ricorda altresì che l'articolo 4 della decisione quadro stabilisce che la decisione di confisca, corredata del certificato di cui al paragrafo 2, il cui modello figura nell'allegato alla medesima decisione quadro, può essere trasmessa all'autorità competente di uno Stato membro in cui l'autorità competente dello Stato di emissione ha fondati motivi per ritenere che la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione disponga di beni o di un reddito, qualora la decisione di confisca concerna una somma di denaro. Se la decisione di confisca concerne beni specifici, la decisione stessa e il certificato possono essere trasmessi all'autorità competente di uno Stato membro in cui l'autorità competente ha fondati motivi di ritenere che siano ubicati i beni oggetto della decisione di confisca. Se non sussistono fondati motivi che permettono allo Stato di emissione di determinare lo Stato membro a cui può essere trasmessa la decisione di confisca, quest'ultima può essere trasmessa all'autorità competente dello Stato membro in cui la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione stessa risiede abitualmente o, nel caso di una persona giuridica, in cui ha sede la sede sociale. Si stabilisce poi che la decisione di confisca o una copia autenticata di essa, corredata del certificato, è trasmessa direttamente dall'autorità competente dello Stato di emissione all'autorità dello Stato di esecuzione competente per l'esecuzione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di stabilirne l'autenticità. L'originale della decisione o copia autenticata di essa e l'originale del certificato sono trasmessi allo Stato di esecuzione su sua richiesta. Tutte le comunicazioni ufficiali sono effettuate direttamente tra le autorità competenti suddette. Il certificato è firmato dall'autorità competente dello Stato di emissione, la quale certifica che le informazioni in esso contenute sono esatte. Se l'autorità competente per l'esecuzione della confisca non è nota all'autorità competente dello Stato di emissione, quest'ultima compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea, al fine di ottenere informazioni dallo Stato di esecuzione. Qualora l'autorità dello Stato di esecuzione che riceve una decisione non sia competente a riconoscerla e ad adottare le misure necessarie alla sua esecuzione, essa trasmette, d'ufficio, la decisione all'autorità competente per l'esecuzione e ne informa l'autorità competente dello Stato di emissione.

**Lettera g):** prevedere forme di comunicazione al Ministero della giustizia delle richieste di cui alle precedenti lettere e)-f) anche a fini statistici.

**Lettera h):** prevedere la trasmissione d'ufficio dell'autorità italiana non competente a quella competente, dando opportuna comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente di altro Stato.

**Lettere i) e l):** l'autorità italiana non procede alla verifica della doppia incriminabilità per i reati di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro. Si procede a tale verifica per gli altri reati.

L'articolo 6, infatti, stabilisce che le decisioni di confisca non richiedano la predetta verifica della doppia incriminabilità per una serie di reati, al fine di

agevolare la procedura, a condizione che tali reati siano punibili nel paese di emissione con una pena privativa di almeno tre anni. Quale conseguenza della disposizione qui ricordata, il paese di esecuzione non può rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione emessa dal paese di emissione per un reato che non esiste nel suo ordinamento giuridico. I reati cui non si applica il controllo della doppia incriminabilità sono i seguenti:

- partecipazione a un'organizzazione criminale,
- terrorismo,
- tratta di esseri umani,
- sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile,
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,
- corruzione,
- frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee,
- riciclaggio di proventi di reato,
- falsificazione e contraffazione di monete, compresa quella dell'euro,
- criminalità informatica,
- criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,
- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali,
- omicidio volontario, lesioni personali gravi,
- traffico illecito di organi e tessuti umani,
- rapimento, sequestro e presa di ostaggi,
- razzismo e xenofobia,
- furti organizzati o con l'uso di armi,
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte,
- truffa,
- racket ed estorsioni,
- contraffazione e pirateria in materia di prodotti,
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,
- falsificazione di mezzi di pagamento,
- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,
- traffico illecito di materie nucleari e radioattive,
- traffico di veicoli rubati,
- stupro,
- incendio volontario,
- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,
- dirottamento di aereo/nave,
- sabotaggio.

*Sui profili attinenti alla doppia incriminabilità, vedi supra.*

**Lettera m):** prevedere la possibilità di poter esperire i mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento italiano contro il riconoscimento, ma solo per elementi estranei al merito della decisione adottata dallo Stato di emissione.

**Lettera n):** prevedere i casi per i quali si opponga il diniego dell'esecuzione di confisca.

I casi di diniego previsti dalla lettera n) sono i seguenti:

1. contrasto con il principio *ne bis in idem*;
2. per quanto riguarda i reati diversi da quelli elencati nell'articolo 6, par. 1, ai sensi del par. 3 del medesimo articolo, "lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca alla condizione che i fatti che danno luogo alla stessa costituiscano un reato che, ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione, consente la confisca, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legislazione dello Stato di emissione". Tuttavia non si può opporre rifiuto quando lo Stato di esecuzione non contempla la stessa disciplina in materia di tasse, imposte, dogane;
3. la decisione di confisca è impedita da immunità e privilegi previsti nell'ordinamento italiano;
4. i diritti delle parti interessate, compresi i terzi in buona fede, di fatto impediscono la confisca, anche quando tale impossibilità risulta essere conseguenza dei mezzi di impugnazione comunque assicurati dall'ordinamenti e richiamati da quanto stabilito alla lettera m);
5. la decisione di confisca consegue a procedimenti per reati commessi in territorio italiano, in tutto o in parte;
6. la decisione di confisca consegue a procedimenti per reati che secondo la legge italiana non sono stati commessi nel territorio dello Stato di emissione e il reato è improcedibile.

*In ordine alle previsioni di cui alla lettera n) del comma 1 dell'articolo in commento, si rileva che - nell'enumerare le ipotesi in cui l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di esecuzione, può rifiutare l'esecuzione di una decisione di confisca - non vengono riprese le ipotesi di cui al paragrafo 1 e di cui alle lettere e), g) e h) del paragrafo 2 dell'articolo 8 della decisione quadro n. 2006/783/GAI. Le ipotesi che non vengono richiamate sono più specificamente quella relativa al caso in cui il certificato di cui all'articolo 4 della decisione quadro non sia prodotto, sia incompleto o non corrisponda manifestamente alla decisione in questione (paragrafo 1 dell'articolo 8 citato), quella in cui l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione di confisca (lettera e) del paragrafo 2 del medesimo articolo, che inoltre fa salve le ipotesi in cui l'interessato ha rinunciato al relativo diritto o ha scelto di farsi rappresentare da un difensore), quella in cui la decisione di confisca è stata presa in circostanze in cui la confisca del bene è stata ordinata*

*ai sensi delle disposizioni relative ai poteri estesi di confisca di cui all'articolo 2, lettera d), punto iv) della decisione quadro (lettera g) del paragrafo 2 dell'articolo 8), quella in cui la possibilità di eseguire una decisione di confisca è caduta in prescrizione ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, sempre che l'atto rientri nella competenza di tale Stato secondo la legislazione penale di quest'ultimo (lettera h) del paragrafo 2 dell'articolo 8).*

*Al riguardo si osserva che le ipotesi di cui al paragrafo 1 e di cui alle lettere e) ed h) del paragrafo 2 dell'articolo 8 della decisione quadro n. 2006/783/GAI corrispondono a previsioni sostanzialmente analoghe contenute sia nella decisione quadro n. 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo, sia nella decisione quadro n. 2008/909/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale. Nel procedere al recepimento di queste ultime decisioni quadro, il legislatore nazionale ha ritenuto di recepire espressamente anche le predette previsioni (si vedano gli articoli 6, 18 e 19 della legge n. 69 del 2005 e l'articolo 13 del decreto legislativo n. 161 del 2010). Ad una prima lettura parrebbero non agevolmente identificabili le ragioni per cui - nell'elencazione di cui alla lettera n) del comma 1 dell'articolo in commento - sia stata adottata una soluzione diversa.*

**Lettera o):** prima di procedere al diniego del riconoscimento ed esecuzione di una confisca, l'autorità italiana procedente è chiamata ad attivare procedure di consultazione con l'autorità dello Stato di emissione.

**Lettera p):** prevedere i casi di rinvio dell'esecuzione di una decisione di confisca. Essi sono i seguenti:

1. i casi in cui il bene sia già oggetto di una procedura di confisca nazionale anche nei casi di procedimenti di prevenzione;
2. i casi in cui siano stati attivati i mezzi di impugnazione;
3. i casi in cui la confisca di denaro, essendo attivata l'esecuzione simultanea in più stati membri, può superare l'importo specificato nella decisione;
4. quando l'esecuzione della decisione di confisca può pregiudicare un'indagine in corso.

*Per quanto concerne la lettera p) del comma 1 dell'articolo in commento, si osserva che - nel disciplinare i casi in cui l'autorità competente dello Stato di esecuzione può rinviare l'esecuzione di una decisione di confisca - tale previsione non riporta l'ipotesi di cui alla lettera d) del paragrafo 1 dell'articolo 10 della decisione quadro n. 2006/783/GAI, e cioè vale dire quella relativa al caso in cui si ritiene necessario che la decisione o parte della stessa sia tradotta a spese dello Stato di esecuzione.*

**Lettera q):** prevedere che le autorità dello Stato di emissione e di esecuzione possano concordare che la confisca abbia ad oggetto somme di denaro o beni

equivalenti al valore del bene oggetto di confisca, salvo quando si tratti di cose riconducibile al reato ovvero la cui detenzione o porto siano vietati dalla legge.

**Lettera r):** prevedere che la decisione di confisca che ha conseguito il riconoscimento sia eseguita:

1. sui mobili e sui crediti secondo le forme previste dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o il terzo, in quanto applicabili;
2. su beni immobili e mobili registrati con la trascrizione del provvedimento;
3. su beni aziendali anche con l'immissione in possesso dell'amministratore nominato a seguito del provvedimento di confisca e con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese;
4. su azioni e quote sociali, con conseguente annotazione nei libri sociali ed iscrizione nel registro delle imprese;
5. su strumenti finanziari, compresi i titoli del debito pubblico. In tal caso trovano applicazione [l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398](#)<sup>14</sup> e [l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170](#)<sup>15</sup>. L'articolo 15 del dPR n. 398 del 2003 stabilisce che i vincoli di ogni genere sui titoli di Stato si costituiscono unicamente con le registrazioni in apposito conto tenuto dall'intermediario. A tal fine possono essere aperti specifici conti e l'intermediario è "responsabile dell'osservanza delle istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrità del valore del vincolo ed all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari". Il comma 3 dell'articolo 10 del d.lgs. n. 170 del 2004 stabilisce che le modalità di trasferimento dei diritti, nonché di costituzione e realizzazione delle garanzie e degli altri vincoli sugli stessi, sono regolate dalle disposizioni del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#).

Si osserva che nella formulazione della disposizione di cui alla lettera in esame, all'alinea, si richiama l'articolo 12, par. 1, della decisione quadro che stabilisce che "l'esecuzione della decisione di confisca è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione le cui sole autorità sono competenti a decidere in merito alle modalità di esecuzione e a determinare tutte le misure ad essa relative".

**Lettera s):** prevedere che dopo tutte le formalità previste l'ufficiale giudiziario e la polizia giudiziaria, secondo le competenze e le procedure vigenti, procedano all'acquisizione materiale dei beni, prevedendo inoltre anche i casi in cui si debba procedere allo sgombero di immobili confiscati.

**Lettere t):** prevede che sequestri e confische avvengano nei modi previsti dalle lettere q) e r), ad eccezione del sequestro probatorio.

---

<sup>14</sup> Recante *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico*.

<sup>15</sup> Recante *Attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria*.



**Lettera u):** prevedere la destinazione delle somme conseguite dallo Stato nei casi previsti dall'articolo 16, par. 1 lett. a) e b), nonché dall'articolo 18, paragrafo 1, della decisione quadro.

L'articolo 16 citato della decisione stabilisce, al paragrafo 1, che se l'importo delle somme ottenute con l'esecuzione della decisione di confisca è inferiore o pari a 10.000 euro, esso va allo Stato di esecuzione; altrimenti il 50 % dell'importo ottenuto con l'esecuzione della decisione di confisca è trasferito dallo Stato di esecuzione allo Stato di emissione.

L'articolo 18, paragrafo 1, se lo Stato di esecuzione, in virtù della propria legislazione, è responsabile del danno causato ad una delle parti interessate dall'esecuzione di una decisione di confisca che gli è stata trasmessa, lo Stato di emissione rimborsa allo Stato di esecuzione gli importi versati a titolo di risarcimento per tale responsabilità alla parte lesa, tranne se e nella misura in cui il danno o parte di esso è dovuto esclusivamente alla condotta dello Stato di esecuzione.

**Lettera v):** prevedere che in taluni casi alla destinazione dei beni confiscati - disciplinati dall'articolo 16, par. 2, della decisione in via di recepimento<sup>16</sup> - si applichi la disciplina della confisca di prevenzione (si veda in particolare l'articolo 24 del [Codice antimafia](#)). Si tratta dei casi - ai quali si è già fatto riferimento - di confisca disposta ai sensi dell'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI ("Decisione quadro del Consiglio relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato"): tale articolo attribuisce agli Stati membri poteri estesi di confisca in relazione a reati commessi nel quadro di un'organizzazione criminale o terroristica contemplati da determinate norme comunitarie puntualmente richiamate dalla stessa decisione quadro n. 212 del 2005.

**Lettera z):** prevedere l'esperibilità del procedimento per il rimborso delle somme versate dallo Stato italiano, in caso di responsabilità dello stesso, a titolo di risarcimento della parte lesa. Come già ricordato, tale procedura è attivabile ai sensi dell'articolo 18 della decisione quadro che prevede il rimborso da parte dello Stato di emissione, per gli importi versati dallo Stato di esecuzione a titolo di risarcimento.

Il **comma 2** del presente articolo stabilisce che alle attività previste dal comma 1 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

---

<sup>16</sup> L'articolo 16, par. 2 citato prevede che il bene, diverso da una somma di denaro, ottenuto con l'esecuzione della decisione può essere venduto, trasferito allo Stato di emissione o, in alternativa, in altro modo destinato conformemente alla legislazione nazionale dello Stato di esecuzione.



## **SINTESI DELLE DIRETTIVE**



## **DIRETTIVE ALLEGATO A**



## **DIRETTIVA 2013/37/UE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2003/98/CE RELATIVA AL RIUTILIZZO DELL'INFORMAZIONE DEL SETTORE PUBBLICO**

La **direttiva 2013/37/UE** interviene in materia di riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico, attraverso la modifica della direttiva 2003/98/CE, la c.d. direttiva PSI (*Public Sector Information*), ed è finalizzata a favorire il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni dell'Unione europea.

La nuova direttiva PSI, salvo eccezioni specifiche, rende ora obbligatorio per gli enti pubblici di rendere riutilizzabili tutte le informazioni in loro possesso, sia per scopi commerciali e non commerciali, a condizione che le informazioni non siano escluse dal diritto di accesso ai sensi del diritto nazionale e in conformità alla normativa sulla protezione dei dati.

Inoltre, è stato esteso l'ambito di applicazione della direttiva anche alle istituzioni culturali (biblioteche, comprese quelle universitarie, ai musei e agli archivi) in precedenza escluse, purché questi detengano i diritti di proprietà intellettuale.

Tra le altre innovazioni introdotte si ricordano:

- la riduzione delle tariffe applicabili in caso di riutilizzo, che sono limitate alla copertura dei soli costi di riproduzione, fornitura e diffusione; eccezioni sono consentite in un numero limitato di casi;
- le istituzioni culturali possono impegnarsi nella concessione di diritti esclusivi di utilizzazione, se necessario per garantire progetti di digitalizzazione;
- il rafforzamento dell'obbligo di trasparenza sulle condizioni e sulle tariffe applicate per il riutilizzo;
- l'invito agli Stati membri a rendere disponibili quanto più possibile i documenti in formato aperto.

Il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico è da tempo una delle priorità delle politiche dell'Unione europea in considerazione della forte crescita del settore che si occupa della trasformazione di dati grezzi in materiale da cui dipendono numerosi utilizzatori delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione: ad esempio applicazioni per gli *smartphones*, quali mappe, informazioni in tempo reale sul traffico e le condizioni meteo, strumenti di comparazione dei prezzi, ecc.

La direttiva realizza una delle misure dell'Agenda digitale europea adottata nel maggio 2010 dalla Commissione europea nel quadro della strategia Europa 2020, che fissa obiettivi per la crescita nell'Unione europea da raggiungere entro il 2020. L'Agenda digitale propone di sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ITC) per favorire l'innovazione, la crescita economica e il progresso.

Il termine di recepimento della direttiva è il 18 luglio 2015.





**DIRETTIVA 2013/61/UE CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2006/112/CE E 2008/118/CE IN RELAZIONE ALLE REGIONI ULTRAPERIFERICHE FRANCESI, IN PARTICOLARE MAYOTTE.**

La direttiva 2013/61/UE, inserita nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, apporta modifiche alle direttive [2006/112/CE](#) e [2008/118/CE](#) in relazione alle "regioni ultraperiferiche" francesi, in particolare Mayotte, escludendo tale territorio dall'ambito di applicazione territoriale delle predette direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE e, dunque, dalla disciplina europea in materia di IVA e di accise.

Tramite la [decisione 2012/419/UE](#), il Consiglio europeo ha modificato lo *status* di Mayotte, Dipartimento d'Oltremare della Repubblica Francese costituito da due isole site all'estremità nord del Canale di Mozambico, nell'Oceano Indiano. Pertanto, con effetto dal 1° gennaio 2014, Mayotte ha cessato di essere un territorio d'oltremare ed è diventata una regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 e dell'articolo 355, paragrafo 1 del TFUE. In base ai suddetti articoli, alle regioni periferiche e insulari contraddistinte da una situazione socioeconomica strutturale particolare, si applicano "misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione dei trattati, ivi comprese le politiche comuni". Tali misure, come specificato nell'art. 349, vanno adottate "tenendo conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche senza compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni".

Nello specifico, gli articoli 1 e 2 della direttiva modificano in modo identico i due articoli delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE relativi al campo di applicazione territoriale di queste ultime, al fine di sostituire l'espressione "dipartimenti francesi d'oltremare" con l'espressione "i territori francesi di cui all'articolo 349 e all'articolo 355, paragrafo 1, del TFUE". Questa formulazione è tesa a garantire che la situazione dei territori in questione rispetto alle due direttive rimanga indipendente da eventuali cambiamenti del loro *status* nel diritto interno.

Per quanto concerne in particolare la direttiva 2008/118/CE, la Francia potrà comunque notificare, mediante dichiarazione, che le relative disposizioni si applichino - con riserva di misure di adeguamento alla loro specifica situazione - anche a tutte o parte delle regioni ultraperiferiche, e per tutti o per alcuni dei prodotti sottoposti ad accisa.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1° gennaio 2014.



## **DIRETTIVE ALLEGATO B**



## **DIRETTIVA 2009/138/CE IN MATERIA DI ACCESSO ED ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE (SOLVENCY II)**

La direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione armonizza le legislazioni degli Stati membri in materia assicurativa, al fine di fornire alle imprese un quadro giuridico per esercitare la propria attività nel mercato interno.

Essa costituisce il quadro normativo entro cui le autorità europee contano di sviluppare il sistema Solvency II, un complesso di regole giuridiche, di misure attuative e di norme di prassi volte al miglioramento della quantità e della qualità dei requisiti patrimoniali delle imprese di assicurazione. Solvency II è dunque un nuovo contesto di regolamentazione, volto a conferire alle autorità di vigilanza gli strumenti appropriati per determinare la solvibilità complessiva delle imprese di assicurazione e riassicurazione, con misure quantitative e qualitative che influenzino la comprensione e la gestione dei rischi.

Il progetto Solvency II avrebbe dovuto essere operativo dal 1° gennaio 2013. L'entrata in vigore è stata nei fatti posticipata a seguito dei rinvii nell'approvazione finale della regolamentazione di vigilanza.

Il sistema è basato su tre “pilastri”: requisiti patrimoniali quantitativi (primo pilastro), *governance*, gestione del rischio e vigilanza (secondo pilastro), obblighi informativi a fini di vigilanza e trasparenza nei confronti del mercato (terzo pilastro).

La direttiva 2009/138/CE, in particolare, reca disposizioni riguardanti i requisiti di accesso alle attività oggetto della direttiva nel territorio UE (Capo I); reca norme specifiche, di natura sostanziale, per l'assicurazione e riassicurazione (Titolo II); rafforza la vigilanza nel caso di gruppi assicurativi e riassicurativi (Titolo III); dispone in termini di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione diretta (Titolo IV). Sono infine recate altre disposizioni e norme transitorie e finali (Titolo V e VI).

Per quanto concerne i requisiti patrimoniali, la direttiva fissa le condizioni cui le imprese devono conformarsi per ottenere l'autorizzazione ad operare a livello UE, tra cui la soglia minima di fondi propri necessaria a coprire, in prospettiva, il requisito patrimoniale di solvibilità e i requisiti di *governance*.

La direttiva prevede il calcolo di un duplice livello di requisiti patrimoniali: il *Solvency Capital Requirement (SCR)* e il *Minimum Capital Requirement (MCR)*. In particolare (articolo 100 della direttiva) gli Stati membri devono prescrivere alle imprese di assicurazione e riassicurazione di detenere fondi propri tali da garantire il possesso del cd. requisito patrimoniale di solvibilità (*Solvency Capital Requirement - SCR*).

Esso è calcolato, all'inizio, con una formula standard prevista dalla direttiva (articolo 103). Tale requisito è pari alla somma dei seguenti elementi:

- a) il requisito patrimoniale di solvibilità di base, di cui all'articolo 104;
- b) il requisito patrimoniale per il rischio operativo, di cui all'articolo 107;
- c) l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite, di cui all'articolo 108.

Il requisito patrimoniale di solvibilità deve essere calibrato in modo da garantire che siano presi in considerazione tutti i rischi quantificabili cui è esposta un'impresa e deve comprendere sia l'attività esistente sia quelle che si prevede di attivare nell'anno successivo (articolo 101). Ove il livello del requisito scenda al di sotto del livello calcolato, si prescrive un intervento delle autorità di vigilanza, che può portare a una richiesta di maggiorazione del capitale.

Gli Stati membri sono obbligati a esigere che le imprese di assicurazione e di riassicurazione detengano fondi propri di base ammissibili tali da coprire il requisito patrimoniale minimo (*Minimum Capital Requirement* o MCR, di cui all'articolo 128 della direttiva), da calcolare in modo assoluto e con procedure semplificate, al fine di garantirne la possibilità di revisione; tale requisito è soggetto ad un calcolo frequente (tre mesi, ai sensi dell'articolo 129). Ove l'impresa di assicurazione non adegui (articolo 131) l'importo dei fondi propri al requisito patrimoniale minimo entro il 31 ottobre 2013, si prevede la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

La direttiva 2009/138/CE fissava al 31 ottobre 2012 il termine di recepimento e al 1° novembre 2012 il termine di applicazione delle norme ivi contenute. Inoltre, la direttiva fissava al 1° novembre 2012 il termine di abrogazione delle vigenti direttive sull'assicurazione e la riassicurazione (cd. Solvency I).

Successivamente, la direttiva 2012/23/UE ha modificato detti termini di recepimento e di applicazione. Il termine di recepimento della direttiva 2009/138/CE è stato in particolare prorogato dal 31 ottobre 2012 al 30 giugno 2013; è stato posticipato altresì dal 1° novembre 2012 al 1° gennaio 2014 il termine per l'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate a livello nazionale e quello di abrogazione delle vigenti direttive in materia di assicurazione e riassicurazione.

Il 14 novembre 2013 i rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione, riuniti in sede di trilog, hanno raggiunto un accordo sulla proposta di direttiva cd. "Omnibus II", che modifica i poteri per dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). Il testo del compromesso verrà prossimamente ratificato dai colegislatori dell'UE (PE e Consiglio).

Anche a seguito dell'accordo sulla direttiva "Omnibus II", il 21 novembre il Parlamento europeo ha approvato la proposta di modifica della direttiva 2009/138/CE: la modifica riguarda in particolare il termine di recepimento e la data di entrata in vigore della nuova disciplina, che sono fissati rispettivamente al 31 marzo 2015 e al 1° gennaio 2016.

**DIRETTIVA 2010/13/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 10 MARZO 2010, RELATIVA AL COORDINAMENTO DI DETERMINATE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE DEGLI STATI MEMBRI CONCERNENTI LA FORNITURA DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI (DIRETTIVA SUI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI) (TESTO RILEVANTE AI FINI DEL SEE)**

La direttiva in esame, **inserita nell'allegato B nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, stabilisce disposizioni legislative, regolamentari e amministrative concernenti la fornitura e la circolazione dei servizi di media audiovisivi. Essa abroga e sostituisce la direttiva 89/552/CE che ha subito nel corso degli anni diverse e sostanziali modificazioni, e di cui si ritiene opportuna la codificazione. Le modifiche principali sono state apportate dalla direttiva 97/36/CE e dalla direttiva 2007/65/UE, (*attuata in Italia con il [D.lgs. 44/2010](#)*). Essa ha introdotto la nozione di "servizi di media audiovisivi e radiofonici" intervenendo su diversi aspetti della disciplina di questi media, quali le trasmissioni transfrontaliere, le garanzie per gli utenti, i limiti di affollamento pubblicitari, le sponsorizzazioni, la tutela dei minori, la produzione audiovisiva europea

Dopo l'adozione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera da parte del Consiglio d'Europa, e alla luce delle nuove tecnologie di trasmissione di servizi di media audiovisivi è diventato evidente che i servizi di media audiovisivi transfrontalieri diffusi con le diverse tecnologie necessitano di alcune misure che permettano e assicurino il passaggio dai mercati nazionali ad un mercato comune della produzione e distribuzione dei programmi e garantiscano condizioni di concorrenza leale, senza pregiudicare la funzione di pubblico interesse che compete ai servizi di media audiovisivi.

La normativa europea intende facilitare la realizzazione di uno spazio unico dell'informazione ed applicare almeno un complesso minimo di norme coordinate a tutti i servizi di media audiovisivi, vale a dire ai servizi di radiodiffusione televisiva (cioè, ai servizi di media audiovisivi lineari), e ai servizi di media audiovisivi a richiesta (cioè, ai servizi di media audiovisivi non lineari - *video on demand*).

Sulla base di questa differenziazione, la direttiva semplifica il quadro normativo per i servizi lineari, e introduce norme minime per i servizi non lineari, in materia di tutela dei minori, di prevenzione dell'odio razziale e di divieto della pubblicità occulta. In materia di pubblicità, la direttiva ritiene non più giustificato il mantenimento di una normativa dettagliata, poiché gli spettatori hanno maggiori possibilità di evitare la pubblicità grazie al ricorso a nuove tecnologie, quali i videoregistratori digitali personali e l'aumento dell'offerta di canali. Pertanto si prevede l'abolizione del tetto orario giornaliero fissato per le

inserzioni pubblicitarie e le televendite in relazione al tempo complessivo di trasmissione di un'emittente, lasciando inalterata la quantità massima di spot pubblicitari e di televendita consentiti in un'ora (12 minuti). Inoltre, si autorizzano le emittenti televisive a scegliere liberamente la collocazione degli spot all'interno dei programmi, purché non ne venga pregiudicata l'integrità.

La direttiva si applica ai **fornitori di servizi di media** (cioè le persone fisiche o giuridiche che assumono la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determinano le modalità di organizzazione). Essi possono avere la sede giuridica e la sede operativa, o la sede dove sono adottate le decisioni editoriali in uno solo dei paesi membri oppure anche in due o più paesi. Possono altresì avvalersi di collegamenti via satellite messi a disposizione da un altro stato membro, o anche avere la sede decisionale in paesi terzi ma la sede operativa in uno stato europeo. Comunque i fornitori di servizi di media devono mettere a disposizione dei consumatori una serie di informazioni che comprendono: il loro nome; il loro indirizzo geografico; i loro estremi; i competenti organismi di regolamentazione o di vigilanza.

#### **Tutela dei minori e dei soggetti deboli**

Gli Stati membri non devono ostacolare la ritrasmissione dei servizi di media audiovisivi provenienti da altri Stati membri, a meno che le trasmissioni televisive contengano programmi con violenza gratuita o scene pornografiche che possono urtare la sensibilità dei minori.

Essi possono limitare la ritrasmissione quando ritengono che l'ordine pubblico, la sanità pubblica e la pubblica sicurezza o la tutela dei consumatori siano messi in pericolo.

Per proteggere i minori dagli effetti nocivi dei programmi violenti o pornografici, gli Stati membri assicurano, quando tali programmi sono trasmessi, che essi siano identificati mediante un segnale acustico o la presenza di un simbolo visivo durante tutto il corso della trasmissione.

I servizi di media audiovisivi non possono contenere alcun incitamento all'odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità.

I fornitori hanno l'obbligo di migliorare l'accessibilità dei loro servizi per le persone con disabilità visiva o uditiva.

#### **Diritto all'informazione**

Gli Stati membri possono prendere misure volte a garantire che taluni eventi di particolare rilevanza per la società non possano essere ritrasmessi in esclusiva, in maniera tale da escludere una parte importante del pubblico di uno Stato membro. Ogni Stato membro può stabilire una lista di questi eventi e le modalità di attuazione.

Ai fini della realizzazione di brevi estratti di cronaca, qualsiasi emittente televisiva stabilita in uno Stato membro ha il diritto di utilizzare brevi estratti di



eventi di grande interesse pubblico che sono oggetto di una ritrasmissione in esclusiva.

### **Promozione di opere europee e indipendenti**

Le emittenti televisive devono riservare almeno il 10 % del loro tempo di trasmissione o almeno il 10 % del loro bilancio destinato alla programmazione, a **opere europee realizzate da produttori indipendenti dalle emittenti stesse**, escluso il tempo assegnato a: notiziari; manifestazioni sportive; giochi; pubblicità; servizi di teletext; televendite.

Per quanto riguarda i servizi di media audiovisivi a richiesta, gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta promuovano la **produzione e l'accesso alle opere europee**. In tale ottica, i fornitori di servizi audiovisivi possono contribuire finanziariamente alla produzione di opere europee o riservare loro una percentuale e/o un posto importante nei loro cataloghi di servizi.

### **Comunicazione commerciale audiovisiva**

I fornitori di servizi di media forniscono **comunicazioni commerciali audiovisive** che devono rispettare determinate condizioni:

- sono prontamente riconoscibili; sono vietate le comunicazioni commerciali audiovisive occulte;
- non utilizzano tecniche subliminali;
- non pregiudicano il rispetto della dignità umana;
- non comportano né promuovono discriminazioni;
- non incoraggiano comportamenti pregiudizievoli per l'ambiente;
- non contengono comunicazioni su bevande alcoliche rivolte specificatamente ai minori;
- non promuovono i prodotti a base di tabacco;
- non promuovono medicinali o cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica;
- non arrecano pregiudizio fisico o morale ai minori.

Alcuni programmi o servizi di media audiovisivi possono essere sponsorizzati. In questo caso, devono soddisfare altri tipi di prescrizioni:

- non devono compromettere l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media;
- non incoraggiano direttamente l'acquisto o la locazione di beni o servizi;
- i telespettatori sono chiaramente informati dell'esistenza di un accordo di sponsorizzazione.

L'inserimento di prodotti è autorizzato in alcune circostanze e in alcuni tipi di programmi.

### **Pubblicità televisiva e televendita**

La pubblicità televisiva e le televendite devono essere distinguibili dal contenuto editoriale con mezzi ottici e/o acustici e/o spaziali.

La trasmissione di film per la televisione (ad esclusione delle serie, dei seriali e dei documentari), opere cinematografiche e notiziari può essere interrotta da pubblicità televisiva e/o televendite, una volta per ogni periodo programmato di almeno 30 minuti.

**DIRETTIVA 2012/35/UE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2008/106/CE  
CONCERNENTE I REQUISITI MINIMI DI FORMAZIONE PER LA GENTE DI  
MARE**

La **direttiva 2012/35/UE** modifica la precedente direttiva 2008/106/CE in materia di requisiti minimi di formazione per la gente di mare: è stata spostata dall'Allegato A all'Allegato B **nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.**

La formazione e la certificazione della gente di mare sono disciplinate dalla Convenzione IMO (Organizzazione marittima internazionale) sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia del 1978 ("Convenzione STCW"), entrata in vigore nel 1984 e modificata in misura rilevante nel 1995 e, poiché tutti gli Stati membri sono parti della convenzione, integrata nel diritto dell'Unione a partire dal 1994. Successivamente è stato istituito un meccanismo comune dell'Unione per il riconoscimento dei sistemi di formazione e certificazione della gente di mare nei paesi terzi. Tali norme, a seguito di una rifusione, sono contenute nella direttiva 2008/106/CE.

Importanti modifiche alla convenzione STCW sono state introdotte nel 2010 nella Conferenza di Manila ("emendamenti di Manila"), in particolare per quanto riguarda la prevenzione delle frodi sui certificati, il settore delle norme mediche, la formazione sulla protezione (security), la pirateria e le rapine a mano armata, la formazione sugli aspetti tecnologici e l'introduzione di alcuni requisiti per i marittimi abilitati e di nuove figure professionali.

Gli emendamenti di Manila sono entrati in vigore il 1° gennaio 2012, mentre le disposizioni transitorie possono essere applicate fino al 1° gennaio 2017.

La direttiva 2012/35/UE provvede pertanto a modificare alcune disposizioni della direttiva 2008/106/CE per recepire gli emendamenti di Manila, rispetto ai quali nessuno Stato membro ha sollevato obiezioni. Inoltre, prevede disposizioni transitorie conformi a quelle transitorie previste negli emendamenti di Manila.

La direttiva interviene principalmente modificando alcune norme sui certificati di competenza della gente di mare, perseguendo la finalità che una migliore formazione per la gente di mare dovrebbe comprendere un'adeguata formazione a livello teorico e pratico al fine di garantire che questa sia qualificata per soddisfare le norme in materia di protezione e sicurezza e sia in grado di affrontare rischi e emergenze. Nei confronti della gente di mare che abbia iniziato un servizio di navigazione, un programma di istruzione e formazione o un corso di formazione riconosciuti prima del 1° luglio 2013, gli Stati membri possono continuare a rilasciare, riconoscere e convalidare, fino al 1° gennaio 2017, certificati di competenza conformemente ai requisiti della direttiva come prima del 3 gennaio 2013

Inoltre vengono previsti modifiche al fine di prevenire l'affaticamento del personale. In particolare si conferma la previsione della direttiva 2008/106 che le ore di riposo possano essere suddivise in non più di due periodi, uno dei quali della durata di almeno sei ore e si introduce la nuova previsione che gli intervalli tra periodi di riposo consecutivi non superino quattordici ore.

Si introducono poi periodi di riposo degli ufficiali e del personale di guardia e degli addetti alla sicurezza pari ad almeno dieci ore ogni ventiquattro ore ed a settantasette ore ogni sette giorni derogabili solo in caso di emergenza o in altre situazioni operative eccezionali o con precisi limiti.

Si introduce infine la previsione che gli Stati membri stabiliscano, al fine di prevenire l'abuso di alcol, un limite di tasso alcolemico non superiore allo 0,05 % o a 0,25 mg/l di alcol nell'alito, o un quantitativo di alcol che conduca alla stessa concentrazione alcolica, per comandanti, ufficiali e altri marittimi, mentre svolgono i rispettivi compiti di sicurezza, di protezione e di tutela dell'ambiente marino (art. 1, punto 14).

Entro il 4 luglio 2014 gli Stati membri devono far entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Per quanto riguarda l'articolo 1, punto 5 (obblighi di informazione alla Commissione Europea) il termine è il 4 gennaio 2015.

**DIRETTIVA 2013/11/UE SULLA RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE DEI CONSUMATORI, CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 2006/2004 E LA DIRETTIVA 2009/22/CE (DIRETTIVA SULL'ADR PER I CONSUMATORI)**

L'obiettivo della **direttiva 2013/11/UE** è di contribuire, mediante il raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, al corretto funzionamento del mercato interno garantendo che i consumatori possano, su base volontaria, presentare reclamo nei confronti di professionisti dinanzi a organismi che offrono procedure indipendenti, imparziali, trasparenti, efficaci, rapide ed eque di risoluzione alternativa delle controversie. La Direttiva non pregiudica la legislazione nazionale che prevede l'obbligatorietà di tali procedure, a condizione che tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accedere al sistema giudiziario.

**L'ambito di applicazione**

La Direttiva si applica alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, nazionali e transfrontaliere, concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi tra professionisti stabiliti nell'Unione e consumatori residenti nell'Unione attraverso l'intervento di un organismo ADR che propone o impone una soluzione o riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole.

**Non applicabilità**

La Direttiva non si applica:

- alle procedure dinanzi a organismi di risoluzione delle controversie in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie sono assunte o retribuite esclusivamente dal professionista;
- alle procedure presso sistemi di trattamento dei reclami dei consumatori gestiti dal professionista;
- ai servizi non economici d'interesse generale;
- alle controversie fra professionisti;
- alla negoziazione diretta tra consumatore e professionista;
- ai tentativi messi in atto da un giudice al fine di giungere a una composizione della controversia nel corso di un procedimento giudiziario riguardante la controversia stessa;
- alle procedure avviate da un professionista nei confronti di un consumatore;
- ai servizi di assistenza sanitaria prestati da professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute, compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici;
- agli organismi pubblici di istruzione superiore o di formazione continua.

## **ADR**

La direttiva definisce “*organismi ADR*” tutti quegli organismi, istituiti su base permanente, che offrono la possibilità di avvalersi di procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie, nel rispetto dei requisiti dalla stessa previsti. Gli Stati membri garantiscono che le persone fisiche incaricate dell'ADR: possiedano le competenze necessarie e i requisiti di indipendenza e imparzialità; rendano disponibili al pubblico sui loro siti web, su un supporto durevole su richiesta e in qualsiasi altro modo essi ritengano appropriato, forniscono informazioni chiare e facilmente comprensibili riguardanti modalità di contatto, la competenza, l'imparzialità e l'indipendenza delle persone fisiche incaricate della ADR, i tipi di controversie per le quali sono competenti, le lingue nelle quali possono essere presentati i reclami, gli eventuali costi che le parti dovranno sostenere.

La direttiva stabilisce che gli Stati membri designino un'autorità competente incaricata di valutare che gli organismi ADR rientrino nell'ambito di applicazione della stessa direttiva, verificando la loro conformità ai requisiti di qualità prescritti.

Alcuni atti giuridici dell'Unione Europea già contengono disposizioni relative alle procedure ADR; in particolare la direttiva 2008/52/CE, del 21 maggio 2008, relativa alla mediazione delle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale, rispetto alla quale la direttiva in argomento ha una più ampia portata.

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 9 luglio 2015.

**DIRETTIVA 2013/14/UE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2003/41/CE, RELATIVA ALLE ATTIVITÀ E ALLA SUPERVISIONE DEGLI ENTI PENSIONISTICI AZIENDALI O PROFESSIONALI, LA DIRETTIVA 2009/65/CE, CONCERNENTE IL COORDINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TALUNI ORGANISMI D'INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI (OICVM), E LA DIRETTIVA 2011/61/UE, SUI GESTORI DI FONDI DI INVESTIMENTO ALTERNATIVI, PER QUANTO RIGUARDA L'ECESSIVO AFFIDAMENTO AI RATING DEL CREDITO**

La **direttiva 2013/14/CE** apporta modifiche ad alcune disposizioni comunitarie già vigenti in relazione all'eccessivo affidamento ai rating del credito. In particolare sono modificate le direttive 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi).

In particolare, la direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio prevede la regolamentazione a livello di Unione degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP). La direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio prevede la regolamentazione a livello di Unione degli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Analogamente, la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio prevede la regolamentazione a livello di Unione dei gestori dei fondi di investimento alternativi (GEFIA). Le tre direttive stabiliscono requisiti prudenziali in materia di gestione del rischio rispettivamente da parte degli EPAP, da parte delle società di gestione o di investimento per quanto riguarda gli OICVM e da parte dei GEFIA.

Con le disposizioni in esame si intende un freno al fenomeno, cagionato dalla crisi finanziaria, che ha condotto gli investitori istituzionali ad affidarsi eccessivamente ai rating del credito per l'effettuazione dei loro investimenti in strumenti di debito, spesso omettendo di valutare il merito creditizio degli emittenti di tali strumenti.

Al fine di migliorare la qualità degli investimenti realizzati da tali entità e indirettamente tutelare coloro che vi investono, la direttiva impone agli EPAP, alle società di gestione o di investimento per quanto riguarda gli OICVM e ai GEFIA l'obbligo di non affidarsi esclusivamente o meccanicamente ai *rating* del credito o di non utilizzarli come unico parametro ai fini della valutazione del rischio insito negli investimenti realizzati dagli EPAP, dagli OICVM e dai FIA.

Inoltre, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti di settore verifichino l'adeguatezza delle procedure di valutazione del credito degli enti,

valutino l'utilizzo dei riferimenti ai *rating* del credito emessi dalle agenzie e, se del caso, incoraggino a ridurre l'incidenza di tali riferimenti in vista di un ricorso meno esclusivo e meccanico a detti *rating* del credito.



**DIRETTIVA 2013/29/UE CONCERNENTE L'ARMONIZZAZIONE DELLE  
LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLA MESSA A  
DISPOSIZIONE SUL MERCATO DI ARTICOLI PIROTECNICI**

La **direttiva 2013/29/UE** stabilisce norme volte a realizzare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, assicurando un livello elevato di protezione della salute umana e di sicurezza pubblica nonché la tutela e l'incolumità dei consumatori, tenendo conto degli aspetti pertinenti connessi alla protezione ambientale. Inoltre fissa i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono soddisfare per poter essere messi a disposizione sul mercato. La direttiva è composta di 50 articoli e 5 allegati.

Più in particolare il Capo I disciplina l'ambito di applicazione ed elenca una serie di definizioni. Inoltre regola la libera circolazione dei prodotti pirotecnici, prevede una classificazione degli articoli pirotecnici distinti in fuochi pirotecnici; articoli pirotecnici teatrali; altri articoli pirotecnici. Infine prevede limiti di età e limiti legati alle conoscenze specialistiche dei fruitori. Il Capo II riguarda gli obblighi dei fabbricanti e dei distributori. Il Capo III disciplina la conformità degli articoli pirotecnici. Il Capo IV riguarda la notifica degli organismi di valutazione della conformità, mentre il Capo V riguarda la sorveglianza del mercato di prodotti pirotecnici. Il Capo VI riguarda le competenze di esecuzione e, infine, il Capo VII prevede disposizioni transitorie e finali e le sanzioni. I cinque allegati forniscono informazioni dettagliate su requisiti essenziali di sicurezza . procedure di valutazione della conformità, dichiarazione di non conformità e infine, sulla direttiva abrogata e le successive modifiche.

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2015, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva. Le disposizioni di recepimento si applicano a decorrere dal 1° luglio 2015.



**DIRETTIVA 2013/30/UE SULLA SICUREZZA DELLE OPERAZIONI IN MARE NEL SETTORE DEGLI IDROCARBURI E CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/35/CE**

L'obiettivo della **direttiva 2013/30/UE** è di ridurre, per quanto possibile, il verificarsi di incidenti gravi legati alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e di limitarne le conseguenze, aumentando la protezione dell'ambiente marino e delle economie costiere dall'inquinamento, fissando nel contempo le condizioni minime di sicurezza per la ricerca e lo sfruttamento in mare nel settore degli idrocarburi, limitando possibili interruzioni della produzione energetica interna dell'Unione e migliorando i meccanismi di risposta in caso di incidente. La direttiva è composta di 44 articoli e 9 allegati.

Dopo aver fornito la definizione di incidente grave, la direttiva interviene sulla responsabilità dell'operatore, sia dal punto di vista della sua individuazione, che dal punto di vista delle garanzie che tale soggetto deve fornire anteriormente all'inizio (o, nel caso di impianti esistenti, nei cui confronti trova applicazione la direttiva, fatte salve le norme sul regime transitorio), alla prosecuzione delle operazioni in mare.

Si richiede, pertanto, che in sede di rilascio dell'autorizzazione alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (ai sensi della direttiva 94/22/CEE), lo Stato membro si assicuri che il soggetto autorizzato sia in possesso della capacità finanziaria necessaria per garantire in maniera costante operazioni sicure ed efficaci in tutte le condizioni prevedibili, fornendo al contempo prove adeguate sulla capacità di adottare le misure idonee a coprire le responsabilità derivanti da incidenti gravi. Nel valutare la capacità tecnica e finanziaria, lo Stato membro tiene in opportuna considerazione gli effetti che un incidente grave potrebbe produrre su tutti gli ambienti marini e costieri sensibili sotto il profilo ambientale. I titolari delle autorizzazioni sono anche "operatori responsabili" ai sensi della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale. Tale ultima direttiva è modificata estendendone l'applicabilità anche alle acque marine interessate, come definite dalla direttiva 2008/56/CE.

Gli impianti di produzione e le infrastrutture connesse possono essere esercitati nelle aree autorizzate solo dagli operatori designati dei quali il titolare dell'autorizzazione garantisce la capacità di soddisfare i requisiti richiesti per lo svolgimento delle specifiche operazioni.

Nello svolgimento di ogni attività legata alle operazioni in mare, l'operatore dovrà adottare le più idonee misure di riduzione del rischio: deve cioè ridurre il rischio di incidente grave fino a raggiungere un livello minimo ragionevole oltre il quale il costo di un'ulteriore riduzione del rischio sarebbe assolutamente sproporzionato rispetto ai vantaggi derivanti da tale riduzione.

La responsabilità dell'operatore è disciplinata anche nel momento in cui gli impianti di perforazione, non ancora attivi, sono in transito nelle acque marine: in tal caso vengono equiparati alle navi e sono soggetti alle convenzioni marittime internazionali (SOLAS, MARPOL, codice MODU) e al diritto dell'Unione in materia di controllo dello Stato di approdo e rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera.

Ulteriori innovazioni riguardano la fase della preparazione ed effettuazione delle operazioni in mare, riguardo alla quale la direttiva introduce particolari cautele che consentano una pianificazione dettagliata dei rischi e delle misure di intervento da adottare in caso di incidente, consentendo una più accurata vigilanza da parte dell'autorità designata dallo Stato membro.

Nel caso in cui si verifichi o possa essere imminente un incidente grave, l'operatore deve, senza indugio, darne comunicazione allo Stato membro, inserendo i dettagli appropriati e sufficienti riguardo al luogo, all'intensità e alla natura dell'incidente e all'ipotesi di aggravamento della situazione, compreso il potenziale coinvolgimento transfrontaliero. Gli Stati provvedono affinché in caso di incidente grave l'operatore adotti tutte le misure adeguate per prevenirne l'aggravarsi e limitarne le conseguenze. Le autorità competenti possono assistere l'operatore, anche con la fornitura di ulteriori risorse.

Per quanto riguarda la partecipazione del pubblico, la direttiva precisa che alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi è applicabile la Convenzione di Aarhus, specificando che precedentemente alla perforazione di un pozzo di esplorazione deve essere informato il pubblico, attraverso pubblici proclami o mezzi di comunicazione elettronica, consentendo la partecipazione al procedimento di associazioni di tutela degli interessi ambientali diffusi, nonché la proposizione di osservazioni da parte dei soggetti interessati, con successiva comunicazione delle decisioni adottate.

Gli Stati membri designano un'autorità competente responsabile per le funzioni di regolamentazione. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente agisca indipendentemente da politiche, decisioni di natura regolatoria o altre considerazioni non correlate ai suoi compiti a norma della presente direttiva; ogni Stato membro provvede affinché la propria autorità competente proceda allo scambio periodico di conoscenze, informazioni ed esperienze con altre autorità competenti, tra l'altro attraverso il gruppo di autorità dell'Unione europea per le attività in mare nel settore degli idrocarburi (EUOAG), e svolga consultazioni sull'applicazione del pertinente diritto nazionale e dell'Unione con operatori del settore, altre parti interessate e la Commissione.

L'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA, «Agenzia») fornisce agli Stati membri e alla Commissione assistenza tecnica e scientifica conformemente al proprio mandato a norma del regolamento (CE) n. 1406/2002.

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva in oggetto e adottano tutti le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

La Direttiva 2013/30/UE è entrata in vigore il 18 luglio 2013 e gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa, entro il 19 luglio 2015.



**DIRETTIVA 2013/31/UE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 92/65/CEE DEL CONSIGLIO PER QUANTO RIGUARDA LE NORME SANITARIE CHE DISCIPLINANO GLI SCAMBI E LE IMPORTAZIONI NELL'UNIONE DI CANI, GATTI E FURETTI**

La [direttiva 2013/31/UE](#) modifica la [Direttiva 92/65/CEE](#)<sup>17</sup> del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie relative agli scambi ed alle importazioni nella UE di cani, gatti e furetti, tenendo conto anche del [regolamento \(UE\) n. 576/2013](#) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, che ha abrogato il precedente regolamento (CE) 998/2003 in materia.

La direttiva in esame stabilisce le norme sanitarie per gli scambi e le importazioni, all'interno dell'Unione, di cani, gatti e furetti, modificando in particolare le norme relative alle visite cliniche da effettuarsi prima della spedizione/trasporto dell'animale e al conseguente certificato. In particolare, gli animali oggetto di transazioni commerciali, dovranno essere sottoposti ad un esame clinico effettuato entro le 48 ore precedenti alla loro spedizione (precedentemente il termine era di 24 ore) da un veterinario abilitato dall'autorità competente ed essere muniti, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, di un certificato sanitario.

Le disposizioni della direttiva 2013/31/UE si applicano a decorrere dal 29 dicembre 2014.

---

<sup>17</sup> Direttiva 92/65/CEE del Consiglio del 13 luglio 1992 che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE.





**DIRETTIVA 2013/32/UE RECANTE PROCEDURE COMUNI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO E DELLA REVOCA DELLO STATUS DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE**

La **direttiva 2013/32/UE** reca disposizioni relative alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale (comprendente il riconoscimento dello *status* di rifugiato e quello di protezione sussidiaria): la presentazione della domanda, l'individuazione delle autorità competenti a ricevere ad esaminare le domande, le procedure di esame, le garanzie e gli obblighi dei richiedenti, nonché le procedure di revoca, cessazione e rinuncia della protezione e le modalità di impugnazione delle decisioni.

Si tratta di una direttiva di rifusione che sostituisce, abrogandola, la direttiva 2005/85/CE del 1° dicembre 2005 (la c.d. direttiva "procedure") recepita con il decreto legislativo 25/2008.

La nuova direttiva procedure, che fa parte, come la direttiva 2013/33/UE, del pacchetto di norme comunitarie volte ad attuare il nuovo Sistema europeo di asilo, è finalizzata ad armonizzare le prassi applicative vigenti nei Paesi membri, per le quali si sono riscontrate diverse divergenze.

A tal fine, viene in primo luogo stabilito un termine certo (6 mesi) per la decisione sulla domanda di protezione, derogabile solo in determinate circostanze (per un totale, al massimo, di 21 mesi).

Inoltre, vengono ridefiniti e, in alcuni casi, rafforzati, gli istituti di garanzia che devono essere assicurati ai richiedenti nel corso della procedura, con particolare attenzione alla tutela dei minori e delle altre categorie di persone vulnerabili.

Dal punto di vista terminologico, è da rilevare che viene espunto ogni riferimento all'asilo, definizione talvolta utilizzata come sinonimo di protezione internazionale o di *status* di rifugiato.

Tra le altre modifiche introdotte si ricordano:

- la semplificazione delle norme che disciplinano l'accesso alla procedura di asilo e lo svolgimento dei colloqui personali;
- il miglioramento della qualità del processo decisionale in primo grado aggiungendo accorgimenti pratici che aiutino il richiedente a capire la procedura e predisponendo un'adeguata formazione del personale che esamina le domande;
- il chiarimento delle norme che regolano la possibilità per il richiedente asilo di reiterare la domanda nell'ipotesi che sia cambiata la sua situazione;
- il rafforzamento del ruolo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo nelle disposizioni relative alla formazione e all'accesso alla procedura.

Il decreto legislativo di attuazione della direttiva dovrà confluire nel testo unico in materia di immigrazione previsto dall'articolo 7 del provvedimento in esame, alla cui scheda si fa rinvio.

Il termine di recepimento della direttiva è del 20 luglio 2015, ad eccezione delle disposizioni relative al termine di conclusione dei procedimenti, che devono essere recepite entro il 20 luglio 2018.

**DIRETTIVA 2013/33/UE RECANTE NORME RELATIVE ALL'ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE**

La **direttiva 2013/33/UE** disciplina le condizioni materiali di accoglienza, assistenza e reinserimento sociale di coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale (riconoscimento dello *status* di rifugiato o della protezione sussidiaria o del diritto di asilo) o ne hanno fatto richiesta.

La direttiva sostituisce, abrogandola, la direttiva 2003/9/CE (*la c.d. direttiva 'accoglienza' del 27 gennaio 2003, recepita dall'ordinamento italiano con il decreto legislativo 140/2005*).

La nuova direttiva accoglienza fa parte, come la direttiva 2013/32/UE, del pacchetto di norme comunitarie volte ad attuare il nuovo Sistema europeo di asilo.

In particolare, viene prevista una nuova disciplina sul trattenimento del richiedente protezione che può essere disposto esclusivamente in presenza di determinate condizioni e con l'assicurazione di adeguate garanzie.

Inoltre, la direttiva ha l'obiettivo di garantire un livello di vita dignitoso, specie con misure nazionali dirette a individuare le particolari esigenze delle persone vulnerabili, come i minori e le vittime di tortura, o con un sostegno materiale di livello adeguato per i richiedenti asilo.

Viene favorita l'indipendenza economica dei richiedenti protezione, prevedendo che gli Stati membri agevolino l'accesso al mercato del lavoro.

Il termine per il recepimento della direttiva scade il 20 luglio 2015.



**DIRETTIVA 2013/34/UE RELATIVA AI BILANCI D'ESERCIZIO, AI BILANCI CONSOLIDATI E ALLE RELATIVE RELAZIONI DI TALUNE TIPOLOGIE DI IMPRESE, RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2006/43/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO E ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 78/660/CEE E 83/349/CEE**

La **direttiva** 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, riguarda i bilanci d'esercizio, i bilanci consolidati e le relative relazioni di talune tipologie delle imprese dei Paesi membri dell'Unione europea.

La direttiva, che modifica la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, tende principalmente a migliorare la portata informativa del documento contabile e ad avviare un processo di semplificazione degli oneri amministrativi, e quindi del carico normativo, che regola la redazione e la pubblicazione del bilancio.

Il recepimento di tale direttiva dovrà avvenire entro il 20 luglio 2015, interessando la redazione dei bilanci a partire dal 2016.

Le disposizioni riportate nella direttiva 2013/34/UE, secondo quanto indicato nell'articolo 1, paragrafo 1, riguardano sostanzialmente le società a responsabilità limitata, le società per azioni e le società in accomandita per azioni, a cui si aggiungono anche le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice. Sono escluse le imprese senza fine di lucro, ovvero le imprese regolamentate da altre normative specifiche al settore di loro appartenenza.

I soggetti destinatari della normativa sono stati, inoltre, raggruppati sulla base di dati quantitativi riferiti all'attivo dello stato patrimoniale, ai ricavi e al numero medio dei dipendenti, distinguendo tra imprese singole e realtà aziendali facenti parte di un gruppo.

L'individuazione di questi tipi di imprese ha come principale finalità quella di identificare i fruitori delle semplificazioni degli adempimenti amministrativi in termini di redazione e pubblicazione del bilancio di esercizio.

A tal proposito, l'articolo 3 detta i parametri quantitativi per distinguere, nel caso di singole aziende, le microimprese dalle piccole imprese, dalle medie imprese e dalle grandi imprese, mentre, nel caso di gruppi aziendali, vengono separati i piccoli gruppi, dai gruppi di medie dimensioni e dai grandi gruppi.

Con riferimento ai gruppi societari, la direttiva stabilisce che, affinché l'impresa madre e le imprese figlie rientrino a pieno titolo all'interno di un raggruppamento piuttosto che di un altro, necessita che almeno due dei tre limiti di seguito riportati vengano rispettati alla data di chiusura dell'esercizio.

<b>Parametri</b>	<b>Gruppi piccoli</b>	<b>Gruppi medi</b>	<b>Gruppi grandi</b>
<b>Stato patrimoniale (euro)</b>	≤ 4.000.000	≤ 20.000.000	> 20.000.000
<b>Ricavi netti vendite e prestazioni (euro)</b>	≤ 8.000.000	≤ 40.000.000	> 40.000.000
<b>Numero medio dei dipendenti (unità)</b>	≤ 50	≤ 250	> 250

Il testo comunitario sostituisce la normativa comunitaria ora vigente, abrogando la IV e la VII direttiva sul diritto societario e modificando la direttiva n. 2006/43/CEE in materia di revisione legale.

Le innovazioni introdotte mirano a rendere più trasparenti i rapporti commerciali tra imprese residenti in uno Stato UE e soggetti residenti in uno Stato UE diverso, nonché per tutelare i socie i terzi. In particolare, tali innovazioni rispondono ai seguenti obiettivi:

*a)* ridurre gli oneri amministrativi a carico soprattutto delle piccole e medie imprese e semplificarne la relativa disciplina;

*b)* migliorare la comparabilità dell’informativa resa con i bilanci;

*c)* tutelare l’interesse degli utilizzatori dei bilanci con una corretta rappresentazione delle informazioni contabili più rilevanti;

*d)* migliorare la trasparenza relativa ai pagamenti effettuati ai governi da parte delle grandi imprese e degli enti di interesse pubblico attivi nelle industrie estrattive o che utilizzano aree forestali primarie.

In particolare, la classificazione delle imprese in quattro fasce (le microimprese, le piccole imprese, le medie imprese e le grandi imprese), individuate in base a parametri di natura quantitativa (totale dello Stato patrimoniale, ricavi, numero dei dipendenti) è funzionale a disegnare un regime semplificato per le imprese di minori dimensioni, in ossequio alla Comunicazione della Commissione intitolata “*Pensare innanzitutto in piccolo*”: gli obblighi in materia di informativa contabile, ivi compresi quelli di pubblicazione dei documenti, sono infatti modulati in base alle dimensioni dell’impresa, potendo questa attività risultare oltremodo onerosa per le microimprese.

Saranno gli Stati membri, tenuto conto delle condizioni e delle esigenze dei propri mercati interni, a decidere sul se e in che modo sfruttare i margini discrezionali previsti nella Direttiva per il recepimento delle norme comunitarie.

**DIRETTIVA 2013/36/UE SULL'ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI CREDITIZI E SULLA VIGILANZA PRUDENZIALE SUGLI ENTI CREDITIZI E SULLE IMPRESE DI INVESTIMENTO, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2002/87/CE E ABROGA LE DIRETTIVE 2006/48/CE E 2006/49/CE**

La **direttiva 2013/36/UE** sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento e il regolamento n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento recepiscono a livello UE l'accordo di Basilea 3 sui requisiti patrimoniali delle banche.

L'accordo, definito nel dicembre 2010 dal Comitato di Basilea della Banca dei regolamenti internazionali, fissa livelli più elevati per i coefficienti patrimoniali delle banche ed introduce un nuovo schema internazionale per la liquidità. I membri del Comitato avevano inizialmente concordato di attuare l'accordo a partire dal 1 gennaio 2013, secondo una tabella di marcia graduale corredata di disposizioni transitorie. Il 6 gennaio 2013 il Gruppo dei Governatori delle banche centrali e delle Autorità di vigilanza - organo di governo del Comitato di Basilea - ha tuttavia stabilito che le nuove norme in materia di requisiti patrimoniali entreranno in vigore, come previsto, il 1 gennaio 2015, ma con applicazione progressiva, che si completerà il 1° gennaio 2019 (si partirà nel 2015 con il 60% del valore del requisito minimo, con un incremento annuo del 10%, fino ad arrivare al 100% nel 2019).

La normativa in esame ([regolamento \(UE\) n. 575/2013](#) e [direttiva 2013/36/CE](#) che sostituiscono le vigenti direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE) – oltre a dare attuazione all'accordo di Basilea 3, tenendo conto tuttavia di alcune peculiarità ed esigenze del sistema bancario dell'UE – intende procedere ad un più generale riassetto, in un *corpus* normativo organico, della legislazione europea in materia. In particolare, il regolamento prevede l'obbligo per le banche e le imprese di investimento di detenere un livello di capitale quantitativamente e qualitativamente più elevato che consenta di assorbire autonomamente eventuali perdite, senza ricorrere a ricapitalizzazioni a carico di fondi pubblici, e di assicurare la continuità nell'operatività. A questo scopo, si tiene fermo l'attuale requisito per cui le banche devono detenere un patrimonio di vigilanza totale dell'8% in rapporto alle attività ponderate per il rischio ma, al tempo stesso, ne viene modificata la composizione stabilendo:

- una definizione rafforzata del patrimonio di base di classe 1 (c.d. Tier 1) affinché includa soltanto il *common equity* (composto dal capitale azionario e riserve di bilancio provenienti da utili non distribuiti al netto delle imposte);
- l'innalzamento del requisito minimo relativo al *common equity* al 4,5% (a fronte del 2% previsto da Basilea 2), e del requisito minimo complessivo relativo al capitale Tier 1 al 6% (a fronte dell'attuale 4%);

- l'introduzione di un moltiplicatore pari a 0,7619, cd. *PMI supporting factor*, da applicare all'ammontare destinato a riserva, che recepisce una richiesta formulata dal Parlamento europeo nonché da numerose associazioni di categoria, anche italiane, (Confindustria, Rete Imprese Italia, Alleanza delle Cooperative Italiane e ABI), volto a neutralizzare i possibili effetti restrittivi delle nuove regole sull'erogazione del credito alle PMI.

Come ulteriore tutela contro le perdite, oltre ai requisiti patrimoniali minimi, si prevede l'introduzione di due riserve di capitale (c.d. *buffer* o cuscinetti):

- una cosiddetta "riserva di conservazione del capitale" pari al 2,5% costituita da capitale di qualità primaria, identica per tutte le banche nell'UE, al fine di consentire che il capitale rimanga disponibile per sostenere l'operatività corrente della banca nelle fasi di tensione. Il mancato rispetto di tale requisito comporterà vincoli nella politica di distribuzione degli utili fino alla ricostituzione della riserva;
- una "riserva di capitale anticiclica" specifica per ogni banca al fine di consentirle di creare in tempi di crescita economica una base finanziaria sufficiente che consenta loro di assorbire le perdite in periodi di crisi.

La nuova normativa mira altresì:

- a garantire una migliore gestione del rischio di liquidità mediante l'introduzione, nel 2015, dopo un periodo di osservazione, di un coefficiente di copertura di liquidità (*liquidity coverage ratio* - LCR);
- a ridurre il ricorso ai rating di credito esterni, in particolare introducendo l'obbligo per gli istituti di credito di non basare le proprie decisioni di investimento o il calcolo dei requisiti di fondi propri esclusivamente sui rating esterni, ma anche su metodi interni di valutazione del credito;
- a fissare il rapporto tra stipendio base e *bonus* dei banchieri a 1:1, con possibilità di elevarlo fino a un massimo di 1:2 con il voto favorevole di almeno il 65% degli azionisti che rappresentino almeno il 50% del capitale. Inoltre, per ridurre il rischio dell'azzardo morale mirato all'arricchimento a breve termine, qualora il *bonus* aumentasse oltre il rapporto di 1:1, la corresponsione di un quarto del bonus stesso verrebbe posticipata di almeno cinque anni;
- ad obbligare le banche, ai fini della trasparenza, a comunicare alla Commissione europea, a partire dal 2014, e a pubblicare, dal 2015, gli utili realizzati, le tasse pagate e le eventuali sovvenzioni pubbliche ricevute, così come il fatturato e il numero di dipendenti.



**DIRETTIVA 2013/38/UE RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2009/16/CE, RELATIVA AL CONTROLLO DA PARTE DELLO STATO DI APPRODO**

La **direttiva 2013/38** apporta modifiche alla direttiva 2009/16 che disciplina i controlli effettuabili sulle navi da parte dello Stato di approdo.

La direttiva 2013/38 introduce ora una serie di modifiche alla precedente direttiva 2009/16. La direttiva 2013/38 è entrata in vigore il 20 agosto 2013, giorno dell'entrata in vigore della *Convenzione sul lavoro marittimo* (CLM 2006) che ha stabilito le norme per il lavoro marittimo applicabili a tutti i lavoratori marittimi, a prescindere dalla loro nazionalità e dalla bandiera della nave su cui lavorano. La convenzione prevede che ogni nave sia soggetta al controllo di funzionari debitamente autorizzati quando si trovi in un porto di altro Stato o parte contraente.

Le modifiche introdotte dalla direttiva 2013/38 introduce sono finalizzate a:

- citare espressamente la CLM 2006 fra le convenzioni individuate dalla direttiva, la cui attuazione è verificata dalle autorità degli Stati membri nei loro porti e far sì che tutti i riferimenti fatti nella direttiva a convenzioni, codici e risoluzioni internazionali, inclusi quelli per i certificati e altri documenti, siano intesi come riferimenti alla versione aggiornata di tali convenzioni, codici e risoluzioni internazionali;
- prevedere che nell'ispezionare una nave battente bandiera di uno stato che non abbia sottoscritto una delle convenzioni previste dalla direttiva gli Stati membri, dopo aver accertato che la nave e il relativo equipaggio non godano di un trattamento più favorevole, sottopongano la nave ad un'ispezione più dettagliata secondo le procedure istituite dal MOU di Parigi;
- prevedere che qualora un'ispezione più dettagliata accerti condizioni di vita e di lavoro sulla nave difformi dalle prescrizioni della CLM 2006, l'ispettore segnali immediatamente le carenze al comandante della nave, stabilendo anche i termini previsti per la correzione della situazione ed in alcuni casi segnali le stesse anche alle pertinenti organizzazioni degli armatori e dei marittimi nello Stato membro in cui è effettuata l'ispezione e possa darne notifica ad un rappresentante dello Stato di bandiera e fornire alle competenti autorità del successivo porto di scalo le informazioni pertinenti;
- tutelare maggiormente i marittimi che presentino un esposto relativo alla CLM 2006, prevedendo che questo possa essere trasmesso all'ispettore del porto in cui la nave ha fatto scalo e che l'ispettore sia tenuto ad adottare le misure necessarie per salvaguardarne la riservatezza;

- prevedere che la nave possa essere sottoposta a fermo o che sia interrotto lo svolgimento dell'operazione, anche in caso di condizioni di vita e di lavoro a bordo che rappresentino un evidente pericolo per l'incolumità, la salute o la sicurezza dei marittimi oppure di carenze che costituiscano una grave o ripetuta violazione delle prescrizioni della CLM 2006 (inclusi i diritti dei marittimi), oltre che nei casi già previsti di pericolo in generale per la sicurezza, la salute o l'ambiente;
- attribuire alla Commissione le competenze di esecuzione ai fini dell'applicazione di un metodo per attribuire alle navi il c.d. profilo di rischio della nave ed in altri casi;
- promuovere il tema del necessario livello di formazione per gli ispettori ai fini della verifica dell'osservanza della CLM 2006 da parte dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima e degli Stati membri.

Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 21 novembre 2014.

**DIRETTIVA 2013/39/UE CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2000/60/CE E 2008/105/CE PER QUANTO RIGUARDA LE SOSTANZE PRIORITARIE NEL SETTORE DELLA POLITICA DELLE ACQUE**

La direttiva in epigrafe è stata inserita nell'Allegato B **nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**. Il principale obiettivo della direttiva è quello di ampliare l'elenco delle cosiddette sostanze prioritarie, vale a dire delle sostanze chimiche che presentano un rischio significativo per o attraverso l'ambiente acquatico e per le quali l'Unione europea stabilisce priorità di intervento ai fini del loro monitoraggio nelle acque superficiali. A tal fine la direttiva riscrive l'allegato X della [direttiva 2000/60/UE](#) (direttiva quadro sulle acque), che contiene l'elenco delle sostanze prioritarie, introducendovi nuove sostanze, alcune delle quali ritenute pericolose, quali ad esempio diossine-furani (PCDD-PCDF) e perfluorottano sulfonato (PFOS). Vengono altresì dettate nuove disposizioni relative all'aggiornamento di tale allegato.

Un'altra importante novità apportata dalla direttiva 2013/39/UE risiede nell'introduzione di nuovi standard di qualità ambientale (SQA) a livello europeo, per i corpi idrici superficiali, per tutte le sostanze prioritarie elencate (nuovo art. 3 della direttiva [2008/105/UE](#)).

Ulteriori novità riguardano l'obbligo, per la Commissione, di stabilire (entro il 14 settembre 2014) un elenco di controllo di sostanze per le quali gli Stati membri dovranno raccogliere dati di monitoraggio, allo scopo di facilitare i futuri esercizi di definizione delle priorità d'intervento (art. 8-ter della direttiva 2008/105/UE), nonché di definire (ove possibile entro il 13 settembre 2015) un approccio strategico riguardante l'inquinamento delle acque provocato dalle sostanze farmaceutiche (nuovi articoli 8-ter e 8-quater della direttiva 2008/105/UE).

Il termine di recepimento della direttiva (entrata in vigore il 13 settembre 2013) negli ordinamenti nazionali è fissato al 14 settembre 2015.



**DIRETTIVA 2013/42/UE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2006/112/CE RELATIVA AL SISTEMA COMUNE D'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, PER QUANTO RIGUARDA UN MECCANISMO DI REAZIONE RAPIDA CONTRO LE FRODI IN MATERIA DI IVA**

Con lo scopo di contrastare le frodi Iva, rese sempre più complesse e difficili da individuare grazie anche all'utilizzo di mezzi elettronici, l'UE ha introdotto, con l'approvazione di alcune modifiche della Direttiva 2006/112/CE (direttiva di rifusione della normativa europea in materia di IVA), nuovi strumenti di contrasto a detti fenomeni fraudolenti.

Più in dettaglio, la **direttiva 2013/42/UE** prevede, introducendo l'articolo 199-ter nella citata direttiva 2006/112/CE, un nuovo meccanismo "di reazione rapida" (detto *Quick Reaction Mechanism* - QRM), che permette agli Stati membri di applicare temporaneamente il meccanismo dell'inversione contabile per un breve periodo a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi. Si rammenta che per *reverse charge* o inversione contabile si intende il trasferimento dell'obbligo di versare l'Iva al destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi (in luogo del fornitore o del prestatore, obbligato secondo le regole ordinarie).

In particolare in casi di particolare urgenza e al fine di combattere la "frode improvvisa e massiccia" che potrebbe condurre a perdite finanziarie gravi e irreparabili, uno Stato membro può applicare, per una durata non superiore a nove mesi, il meccanismo dell'inversione contabile su determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi, in deroga all'articolo 193 della citata direttiva 2006/112/CE.

A tale scopo la misura deve inviare notificata alla Commissione e agli altri Stati membri. Lo Stato membro deve poi fornire alla Commissione UE dettagliate informazioni in merito:

- al settore interessato dalla misura;
- al tipo e alle caratteristiche della frode;
- all'esistenza di imperativi motivi di urgenza;
- al carattere improvviso e massiccio della frode;
- alle conseguenze della frode in termini di perdite finanziarie gravi e irreparabili.

Se lo Stato desidera introdurre una misura speciale del QRM, deve presentare contestualmente domanda alla Commissione UE e, se la Commissione ha obiezioni nei confronti della misura speciale proposta dallo Stato membro, questa deve redigere un parere negativo entro un mese e deve informare lo Stato membro interessato e il comitato Iva. Ove la Commissione non abbia obiezioni, ne dà conferma (tenendo anche conto delle osservazioni eventualmente inviate per iscritto dagli altri Stati membri) per iscritto allo Stato membro interessato e al comitato Iva entro lo stesso termine. Dalla data di ricevimento della conferma in parola, lo Stato membro può adottare la misura speciale.

Al fine di agevolare l'applicazione della misura speciale del QRM, nei casi di imperativa urgenza previsti dall'articolo 199-ter, paragrafo 1, le procedure finalizzate all'applicazione delle norme sono completate entro sei mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione.

**DIRETTIVA 2013/43/UE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2006/112/CE RELATIVA AL SISTEMA COMUNE D'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO CON RIGUARDO ALL'APPLICAZIONE FACOLTATIVA E TEMPORANEA DEL MECCANISMO DELL'INVERSIONE CONTABILE ALLA CESSIONE DI DETERMINATI BENI E ALLA PRESTAZIONE DI DETERMINATI SERVIZI A RISCHIO DI FRODI**

La **direttiva 2013/43/UE** dispone, in attesa di soluzioni legislative a più lungo termine intese a rendere il sistema Iva più resiliente di fronte a casi di frode in materia di Iva, l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi. Si rammenta che per *reverse charge* o inversione contabile si intende il trasferimento dell'obbligo di versare l'Iva al destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi (in luogo del fornitore o del prestatore, obbligato secondo le regole ordinarie).

A tal fine, sottolinea il Consiglio nei *considerando*, la Commissione ha presentato nel 2009 una proposta contenente un elenco di beni e servizi ai quali può essere applicato, per un periodo limitato, il *reverse charge*. Da allora, però, altri settori hanno registrato casi di frode e pertanto nuovi beni e servizi dovrebbero essere aggiunti alla parte restante della proposta della Commissione con riguardo all'elenco prestabilito di beni e servizi ai quali potrebbe essere applicata l'inversione contabile, in particolare nei settori delle cessioni di gas e di energia elettrica, nei servizi di telecomunicazione, nel settore delle console di gioco, di tablet PC e laptop, di cereali, colture industriali - fra cui semi oleosi e barbabietole - e nel settore i metalli grezzi e semilavorati, fra cui metalli preziosi. Viene a tal fine modificato l'articolo 199-*bis*, primo paragrafo, della direttiva di rifusione IVA (direttiva 2006/112/CE), allargando l'ambito applicativo del meccanismo di *reverse charge*, fino al 31 dicembre 2018 e per un periodo minimo di due anni.

In particolare tale meccanismo potrà applicarsi anche:

- alle cessioni di telefoni cellulari, ossia dei dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;
- alle cessioni di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
- alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore;
- alle cessioni di certificati relativi a gas ed energia elettrica;
- alle prestazioni di servizi di telecomunicazione;
- alle cessioni di console di gioco, tablet PC e laptop;

- alle cessioni di cereali e colture industriali, fra cui semi oleosi e barbabietole, che non sono di norma destinati al consumo finale senza aver subito una trasformazione;
- alle cessioni di metalli grezzi e semilavorati, fra cui metalli preziosi, quando non sono altrimenti contemplati dall'art. 199, paragrafo 1, lettera *d*) della Direttiva 2006/112/CE, dai regimi speciali applicabili ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (a norma degli articoli da 311 a 343) o dal regime speciale per l'oro da investimento (a norma degli articoli da 344 a 356);

Infine, la direttiva consente agli Stati membri - oltre alla possibilità membri di poter determinare le condizioni per l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile nei settori menzionati dal primo paragrafo dell'art. 199-*bis* -, in caso di applicazione del meccanismo in commento, di informare il comitato Iva e fornirgli specifiche seguenti informazioni concernenti:

- l'ambito di applicazione della misura che applica il meccanismo, unitamente al tipo e alle caratteristiche della frode, nonché una descrizione dettagliata delle misure di accompagnamento, inclusi gli obblighi in materia di comunicazione applicabili ai soggetti passivi e qualsiasi misura di controllo;
- le azioni adottate per informare i pertinenti soggetti passivi dell'introduzione dell'applicazione del meccanismo;
- i criteri di valutazione che consentano il confronto fra le attività fraudolente che interessano i beni e i servizi elencati prima e dopo l'applicazione del meccanismo, le attività fraudolente che interessano altri beni e servizi prima e dopo l'applicazione del meccanismo ed eventuali aumenti di altri tipi di attività fraudolente prima e dopo l'applicazione del meccanismo;
- la data di inizio e il periodo di validità della misura che attua il meccanismo.



**DIRETTIVA 2014/42/UE RELATIVA AL CONGELAMENTO E ALLA CONFISCA DEI BENI STRUMENTALI E DEI PROVENTI DA REATO NELL'UNIONE EUROPEA**

La direttiva 2014/42/UE - **inserita nell'Allegato B durante l'esame presso la Camera dei deputati** - introduce, come specificato dall'articolo 1, norme minime relative al congelamento di beni - in vista di un'eventuale conseguente confisca - e alla confisca di beni in materia penale.

L'articolo 2 reca le definizioni. L'articolo 3 elenca i reati che rientrano nel campo di applicazione della direttiva. In estrema sintesi: corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea nonché corruzione nel settore privato; falsificazione dell'euro nonché frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti; riciclaggio di denaro; terrorismo; traffico illecito di stupefacenti; criminalità organizzata; tratta di esseri umani; abuso e sfruttamento sessuale dei minori e pornografia minorile; attacchi contro i sistemi di informazione.

L'articolo 4 della direttiva prevede che le autorità nazionali possono procedere alla confisca di beni strumentali e proventi da reato, ovvero di beni di valore corrispondente, a seguito di condanna penale definitiva. Lo stesso articolo stabilisce che gli Stati membri prevedano la misura della confisca nei casi in cui il procedimento non giunga alla pronuncia definitiva per cause quali la malattia o la fuga dell'indagato o imputato, nei casi in cui sia stato avviato un procedimento penale per un reato che può produrre un vantaggio economico diretto o indiretto.

L'articolo 5 stabilisce, poi, che gli Stati membri adottino le misure necessarie che rendano possibile la confisca quando l'autorità giudiziaria, sulla base degli elementi in suo possesso, compresa la sproporzione tra il reddito reale e quello legittimo del condannato, sia convinta che i beni in questione derivino da condotte criminose. A tal fine devono essere previsti almeno le seguenti fattispecie comprese nel campo di applicazione della direttiva: corruzione attiva e passiva, sia nel settore privato che in quello pubblico; criminalità organizzata; pedopornografia; attacchi contro i sistemi di informazione; reati punibili con una pena detentiva pari, nel massimo, ad almeno quattro anni, ai sensi del pertinente strumento comunitario ovvero se lo strumento in questione non precisa una soglia di punibilità, ai sensi del diritto nazionale in materia.

La direttiva prevede inoltre che gli Stati membri adottino disposizioni per la confisca nei casi di trasferimento dei beni a terzi, almeno nei casi in cui tali terzi sapevano o avrebbero dovuto sapere che il trasferimento o l'acquisizione dei beni aveva lo scopo di evitarne la confisca stessa.

Gli Stati membri sono chiamati ad adottare le misure necessarie per definire le ipotesi di congelamento dei beni in vista della successiva confisca. Essi sono inoltre chiamati ad assicurare il diritto ad un ricorso effettivo da parte delle

persone colpite dai provvedimenti di confisca nonché forme di comunicazione immediata ai destinatari dei provvedimenti di congelamento dei beni.

Il termine di recepimento della direttiva è il 4 ottobre 2016. Tale termine è stato oggetto di rettifica pubblicata sulla GUUE L 138 del 13 maggio 2014.



# Ultimi dossier del Servizio Studi

## XVII LEGISLATURA

<a href="#"><u>137</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1465 "Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale"
<a href="#"><u>138</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1464, con gli emendamenti approvati dall'11 <sup>a</sup> Commissione "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese"
<a href="#"><u>139</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1413, con gli emendamenti approvati dalle Commissioni 8 <sup>a</sup> e 13 <sup>a</sup> "Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante disposizioni urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015"
<a href="#"><u>140</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1430, con gli emendamenti approvati dalla 7 <sup>a</sup> Commissione "Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico"
<a href="#"><u>141</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio del Bilancio e del Servizio Studi del Senato e del Servizio del Bilancio dello Stato della Camera " Le previsioni di primavera della Commissione europea: profili macroeconomici e di finanza pubblica"
<a href="#"><u>142</u></a>	Dossier	Testo a fronte delle disposizioni del Testo unificato adottato dalla Commissione Giustizia per i disegni di legge nn. 19, 657, 711, 846, 847, 851, 868, in data 14 maggio 2014, con le corrispondenti disposizioni vigenti
<a href="#"><u>143</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1479 "Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, recante misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche"
<a href="#"><u>144</u></a>	Dossier	Sintesi delle disposizioni del Testo unificato adottato dalla Commissione Giustizia per i disegni di legge nn. 19, 657, 711, 846, 847, 851, 868, in data 14 maggio 2014
<a href="#"><u>145</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1465 "Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" Sintesi degli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite - <i>Ed. provvisoria</i>
<a href="#"><u>146</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1479 "Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, recante misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere Pubbliche" Sintesi degli emendamenti approvati nelle Commissioni riunite
<a href="#"><u>147</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1504 "Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi"
<a href="#"><u>148</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1518 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".